Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

# Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore

presentato dall'organizzazione del progetto della NPC e sostenuto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Berna, 30 giugno 2006

#### Importanza del presente rapporto finale

Il presente rapporto finale dell'organizzazione del progetto NPC ha per oggetto la dotazione dei nuovi settori di perequazione (la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore) e la soluzione ai problemi connessi con la fase di transizione. L'organo di direzione politica della NPC ha approvato il rapporto nella seduta del 30 giugno 2006.

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di svolgere una procedura di consultazione relativa al presente rapporto, che durerà sino al 13 ottobre 2006. Dopo l'analisi dei risultati, l'organo di direzione politica effettuerà un'ulteriore valutazione del progetto e presenterà al Consiglio federale, in vista del messaggio, la proposta per l'ulteriore modo di procedere. Nel corso dell'ultimo trimestre del corrente anno, il Consiglio federale approverà il terzo e ultimo messaggio all'attenzione delle Camere federali. La riforma integrale della NPC dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2008.

### Indice

1 Punti essenziali del progetto	5
1.1 Situazione iniziale	5
1.1.1 Panoramica sulla NPC	5 5 5 8
1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune	5
1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC	8
1.1.1.3 Neutralità dei costi del passaggio alla NPC e compensazione	
dei casi di rigore	11
1.1.2 I tre progetti della NPC	11
1.1.2.1 Panoramica sui progetti	11
1.1.2.2 Il primo progetto e la votazione popolare del 28 novembre 2004	12
1.1.2.3 Oggetto del secondo progetto	13
1.2 Oggetto del terzo messaggio (= terzo progetto)	13
1.2.1 L'integrazione giuridica della perequazione delle risorse e della	13
compensazione degli oneri e dei casi di rigore	14
1.2.2 Contributi di base per la perequazione delle risorse e la	17
compensazione degli oneri	14
1.2.2.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità	17
dei costi	14
1.2.2.2 La dinamica degli strumenti di perequazione	21
1.2.3 Il bilancio globale della NPC 2004/05	25
1.2.3.1 Funzione e significato	25
1.2.3.2 Principi di calcolo	27
1.2.3.3 Risultati	32
1.2.4 Determinazione dei contributi per la compensazione dei casi di	
rigore	34
1.2.4.1 Motivi determinanti i casi di rigore	38
1.2.4.2 Il calcolo e il finanziamento della compensazione dei casi di	
rigore	40
1.2.5 Determinazione della quota di imposta sugli oli minerali per i	
contributi non vincolati a opere della LUMin	43
1.2.6 Determinazione delle quote della Confederazione alle spese	
dell'AVS e dell'AI	45
1.2.6.1 Calcolo della quota della Confederazione all'AVS	46
1.2.6.2 Calcolo della quota della Confederazione all'AI	47
1.2.7 Problemi di transizione	47
1.2.7.1 Situazione iniziale ai sensi del primo e del secondo	4.0
messaggio sulla NPC	48
1.2.7.2 Impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore	49
1.2.7.4 Impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati	50
1.2.7.4 Impegni finanziari posticipati della Confederazione	57
1.2.7.5 Compendio del flusso di mezzi provenienti dagli impegni	
finanziari posticipati con fabbisogno finanziario straordinario	<b>5</b> 0
1.2.8 Panoramica delle norme necessarie a livello di ordinanza	58 59
1.2.0 1 anglannea dene ngime necessarie a nyeno di Utunianza	.,, 7

2	Spiegazioni relative ai singoli articoli	<b>60</b>
	2.1 Decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri	60
	2.2 Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore	61
	2.3 Commento delle modifiche della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata	61
	2.4 Commento delle modifiche della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	61
	2.5 Commento delle modifiche della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità	62
3	Ripercussioni	63
	3.1 Ripercussioni sulle Città e sui Comuni	63
	3.2 Ripercussioni economiche	64
	3.3 Altre ripercussioni	66
4	Rapporto con il programma di legislatura	66
5	Aspetti giuridici	67
	5.1 Costituzionalità e legalità	67
	5.2 Forma dell'atto	67
	5.2.1 Decreti federali	67
	5.2.2 Procedura per le proposte di revisioni di legge	68
	5.3 Subordinazione al freno alle spese	68

#### Allegati

- 1. Calcolo della neutralità dei costi secondo il piano finanziario per il 2008
- 2. Potenziale di risorse dei Cantoni nel 2006
- 3. Valori dell'indicatore e importi della compensazione dell'aggravio geotopografico nel 2006
- 4. Valori dell'indicatore e importi della compensazione dell'aggravio sociodemografico nel 2006
- 5. Indice delle risorse negli anni 1998-2006
- 6. Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di una somma di compensazione costante
- 7. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di una somma di compensazione costante
- 8. Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998
- 9. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998
- 10. Bilancio globale 2004/2005

- 11. Calcolo della compensazione dei casi di rigore
- 12. Calcolo della quota della Confederazione all'AVS e all'AI
- 13. Compensazione del finanziamento speciale del traffico stradale nel 2008
- 14. Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati di liquidità

Decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (avamprogetto)

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (avamprogetto)

Legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (avamprogetto)

- 1 Punti essenziali del progetto
- 1.1 Situazione iniziale
- 1.1.1 Panoramica sulla NPC

#### 1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune

Il federalismo svizzero può essere definito particolarmente pronunciato per due motivi. Da un lato la Svizzera, con i suoi 26 Cantoni e circa 2700 Comuni, presenta una suddivisione territoriale estremamente complessa. Dall'altro, i Cantoni e i Comuni dispongono di ampie competenze, tra cui l'autonomia cantonale in materia finanziaria e fiscale e l'autonomia comunale.

Questo federalismo pronunciato implica una serie di vantaggi. Oltre alla classica separazione orizzontale dei poteri, vi è infatti un'ulteriore limitazione verticale del potere. Grazie all'attribuzione di competenze ai singoli Stati membri, il federalismo offre maggiore protezione alle minoranze linguistiche e culturali. Questo permette di soddisfare maggiormente le diverse esigenze e richieste regionali dei cittadini rispetto ai sistemi centralistici. La concorrenza tra i Cantoni e tra i Comuni porta spesso a soluzioni innovative; nuove soluzioni precorritrici vengono dapprima sviluppate e attuate in singoli Cantoni, dove ne è valutata l'adeguatezza, e in seguito vengono applicate da altri Cantoni o su tutto il territorio svizzero. Infine, una concorrenza fiscale funzionante e strumenti della democrazia diretta anche ai livelli statali inferiori permettono di ridurre le attività e le uscite dello Stato.

Un federalismo marcato come quello elvetico presenta però anche differenze a livello di capacità economica ed efficienza dei singoli Stati membri. Per diverse ragioni non tutti i Cantoni dispongono delle stesse condizioni favorevoli in materia di concorrenza intercantonale e internazionale. In particolare, a causa della loro lontananza dai grossi centri, le regioni periferiche possono risultare assai poco attrattive. Inoltre, la loro realtà topografica e la scarsa densità abitativa sono all'origine degli elevati costi di beni e prestazioni statali. Ma anche le grandi città sono confrontate con notevoli spese a causa della struttura della loro popolazione e della loro funzione quale centro delle attività economiche, sociali e politiche in

parecchi settori di compiti istituzionali, ad esempio la previdenza sociale e la sicurezza pubblica. Per questi motivi in una struttura statale federalistica è indispensabile un buon sistema di compensazione finanziaria.

Il sistema dei trasferimenti attualmente in vigore tra Confederazione e Cantoni non è il frutto di una pianificazione, ma si è gradualmente affermato dalla nascita dello Stato federale. Quali caratteristiche principali di questo sviluppo possono essere indicate la crescente centralizzazione dell'adempimento dei compiti statali e la contestuale esplosione del federalismo d'esecuzione. Dato che, a seguito delle marcate competenze dei Cantoni, le possibilità della Confederazione di eseguire essa stessa i compiti sono molto limitate, non restava altro che vincolare la concessione dei sussidi ai Cantoni a oneri e prescrizioni sull'esecuzione dei compiti. In tal modo si giunse a una forte concentrazione delle competenze decisionali e dei finanziamenti presso la Confederazione, mentre i Cantoni venivano viepiù retrocessi a organi d'esecuzione.

Con l'articolo costituzionale sulla perequazione finanziaria, introdotto nel 1958, e la legge concernente la perequazione finanziaria, approvata l'anno successivo, vennero gettate le basi per i trasferimenti ai Cantoni in funzione della capacità finanziaria. La conseguenza è che quasi tutte le aliquote di sussidio della Confederazione si basano attualmente, in un modo o nell'altro, sulla capacità finanziaria dei Cantoni. Questo significa però anche che la perequazione finanziaria vigente tra Confederazione e Cantoni comprende oltre 50 misure individuali. L'effetto perequativo del sistema attuale è dunque poco trasparente e pressoché incontrollabile.

Nel 2004, i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni sono ammontati a circa 18,1 miliardi di franchi (ultimi dati disponibili al momento della redazione del presente rapporto). La quota più cospicua, ovvero 11,4 miliardi di franchi, era rappresentata dagli aiuti finanziari e dalle indennità versati dalla Confederazione ai Cantoni. Si tratta di regola di mezzi a destinazione vincolata, vale a dire legati all'esecuzione di determinati compiti da parte dei Cantoni e alla fornitura di prestazioni finanziarie proprie da parte del Cantone. Dalla Confederazione sono confluiti ai Cantoni circa 4,2 miliardi di franchi a titolo di quote cantonali alle entrate della Confederazione, ad esempio le quote dei Cantoni ai proventi dell'imposta federale diretta, corrispondenti al 30 per cento, e le quote relative all'imposta preventiva, corrispondenti al 10 per cento. I rimanenti 2,5 miliardi di franchi di trasferimenti comprendevano i contributi dei Cantoni al finanziamento delle opere sociali della Confederazione (AVS e AI). Oltre ai 18,1 miliardi di franchi per i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni, sono confluiti dall'AVS e dall'AI 2,4 miliardi di franchi alle istituzioni per l'integrazione degli invalidi e all'istruzione scolastica speciale.

Benché il volume dei trasferimenti fosse elevato, la somma effettiva ripartita nel 2004 fra i Cantoni in funzione della capacità finanziaria ammontava solo a circa 2,8 miliardi di franchi. Gli effetti perequativi dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni sono stati pertanto relativamente modesti.

Dal punto di vista economico il problema è l'elevata quota dei sussidi a destinazione vincolata. Questi producono indirettamente nei Cantoni una diminuzione del prezzo della produzione della corrispondente prestazione statale, in modo che si crea l'incentivo a mettere a disposizione una quantità maggiore o addirittura ad offrire tale prestazione. In realtà, questi sussidi a destinazione vincolata conducono spesso a

falsi incentivi, che causano ad esempio una produzione eccessivamente costosa oppure un incremento sproporzionato della quantità rispetto alle esigenze della popolazione regionale. Questa situazione determina un impiego inefficiente dei fondi pubblici.

Per di più, nella maggior parte dei casi i trasferimenti a destinazione vincolata sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Grazie al pagamento dei supplementi di capacità finanziaria, i Cantoni finanziariamente deboli beneficiano infatti di aliquote di sussidio più elevate rispetto ai Cantoni finanziariamente forti. Anche se l'intenzione è buona, questa prassi può tendenzialmente stimolare i Cantoni finanziariamente deboli ai falsi incentivi appena descritti e di conseguenza a un impiego inefficiente dei mezzi. Dato che attualmente quasi la metà della perequazione finanziaria è vincolata all'esecuzione di compiti federali e i sussidi sono spesso connessi con la fornitura di prestazioni proprie da parte dei Cantoni, questi ultimi sono costretti ad aumentare il proprio budget per ricevere più pagamenti di compensazione. Le conseguenze, in particolare nei Cantoni finanziariamente deboli e in quelli periferici, sono un'estensione dell'attività statale e un carico fiscale più elevato, che a loro volta pregiudicano l'attrattiva dei Cantoni stessi.

Un ulteriore aspetto controverso è il calcolo dell'indice della capacità finanziaria, che attualmente serve da base per i versamenti di compensazione della Confederazione. L'indice della capacità finanziaria si compone dei seguenti coefficienti:

- reddito cantonale: reddito cantonale per abitante,
- fiscalità: i gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l'indice dell'onere fiscale complessivo di ogni Cantone;
- onere fiscale: l'indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazionale), dell'onere fiscale costituito da tutte le imposte cantonali e comunali;
- indice «regione di montagna»: indice costituito dalla media tra l'aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all'insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie produttiva.

Il reddito cantonale e la fiscalità rappresentano la capacità economica del Cantone e pertanto vengono definiti anche elementi di reddito dell'indice della capacità finanziaria. L'onere fiscale e l'indice «regione di montagna» costituiscono invece gli elementi di oneri dell'indice della capacità finanziaria.

L'indice della capacità finanziaria è oggetto di critica in particolare a causa dell'indice dell'onere fiscale di cui si compone. Per questo motivo i Cantoni che hanno un onere fiscale relativamente elevato ricevono tendenzialmente versamenti di compensazione più cospicui rispetto a Cantoni comparabili con un onere fiscale basso. In tal modo, i Cantoni deboli di risorse sono costretti a mantenere elevato il carico fiscale per evitare di perdere i versamenti di compensazione finanziaria.

I Cantoni finanziariamente deboli sono attualmente in un circolo vizioso, e gli incentivi per uscirne sono pochi. Non stupisce quindi il fatto che il sistema della perequazione finanziaria attuale, ossia quello dei versamenti, non sia stato sinora in grado, nonostante l'elevato volume di mezzi, di limitare in misura efficace le disparità economiche e finanziarie tra i Cantoni.

#### 1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC

La NPC si prefigge di migliorare l'efficienza, l'efficacia e le modalità d'incentivazione strutturale del sistema federalistico svizzero. Per raggiungere questo obiettivo occorre dissociare il più possibile e in modo sensato i compiti, le competenze e i flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni. Bisogna eliminare i falsi incentivi della perequazione finanziaria attuale concependo un sistema di perequazione completamente nuovo. È estremamente importante che i supplementi di capacità finanziaria a destinazione vincolata vengano sostituiti con contributi liberamente disponibili, al fine di rafforzare l'autonomia e il senso di responsabilità dei Cantoni e di adeguare maggiormente l'impiego dei mezzi alle esigenze della popolazione regionale. L'esecuzione dei compiti federali da parte dei Cantoni deve avvenire in modo mirato attraverso accordi di programma e contributi forfettari. Inoltre, un disciplinamento più severo della collaborazione intercantonale nell'ambito dell'adempimento di compiti statali deve permettere di sfruttare meglio i vantaggi dovuti alle dimensioni e di ridurre gli effetti territoriali esterni indesiderati (cosiddetti spillover). La NPC si basa dunque su quattro pilastri:

#### 1. Dissociazione dei compiti:

secondo un modello di calcolo basato sull'anno 2005, la NPC consente di dissociare i compiti per un valore di circa 5,2 miliardi di franchi. Questo significa che i compiti cantonali saranno attribuiti per un valore di 2,8 miliardi di franchi alla responsabilità esclusiva della Confederazione e che i compiti della Confederazione e delle assicurazioni sociali saranno attribuiti per un valore di 2,4 miliardi di franchi alla responsabilità esclusiva dei Cantoni.

#### 2. Nuove forme di collaborazione e di finanziamento per i compiti in comune:

anche in futuro Confederazione e Cantoni continueranno ad assumere in comune numerosi compiti. Invece di sovvenzionare singoli oggetti in base a criteri orientati ai costi, bisognerà concentrarsi maggiormente sulla realizzazione di programmi pluriennali mediante contributi globali o forfettari. Alla Confederazione compete la direzione strategica, mentre i Cantoni si assumono la responsabilità operativa. L'assicurazione della qualità sarà garantita grazie al potenziamento dell'attività di controlling. I supplementi di capacità finanziaria vengono eliminati e sostituiti con pagamenti che, nel quadro di un nuovo sistema di perequazione, confluiscono a destinazione libera nelle casse dei Cantoni. In tal modo, il volume dei trasferimenti nell'ambito dei rimanenti compiti in comune si riduce di circa un miliardo netto di franchi (modello di calcolo 2005). Con la dissociazione dei compiti, il volume dei trasferimenti a destinazione vincolata tra Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali si riduce pertanto di 6,2 miliardi di franchi.


#### 3. Collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri:

a causa della crescente mobilità delle imprese, della popolazione lavorativa e della popolazione residente, gli spazi economici e sociali corrispondono sempre meno ai confini cantonali. Sussiste dunque il pericolo che nell'adempimento dei compiti statali i vantaggi dovuti alle dimensioni siano poco sfruttati o che si producano effetti di spillover (ad es. nel settore della cultura o del traffico negli agglomerati urbani). È per questa ragione che nella NPC si prevede di rafforzare l'istituzionalizzazione della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Sulla base di una convenzione quadro intercantonale (CQI), i Cantoni stipulano contratti sul prelievo reciproco o sulla produzione comune di prestazioni statali. In questo contesto la Confederazione riveste unicamente un ruolo di arbitro, vale a dire che essa può, su richiesta dei Cantoni interessati, obbligare i Cantoni non cooperativi alla collaborazione con compensazione degli oneri nei nove settori elencati esaustivamente nella Costituzione federale.

#### 4. Nuovo sistema di perequazione:

con la NPC vengono soppressi i supplementi di capacità finanziaria come pure la graduazione secondo la capacità finanziaria delle quote cantonali alle entrate della Confederazione e all'utile della Banca nazionale. La NPC dovrà prevedere unicamente mezzi liberamente disponibili, distinguendo però tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e compensazione degli oneri (contributo per oneri speciali). Determinante per la perequazione delle risorse è il nuovo indice delle risorse. Esso riflette il potenziale di risorse dei Cantoni, ovvero il valore aggiunto fiscalmente utilizzabile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). La compensazione degli oneri è costituita dalla compensazione dell'aggravio geotopografico e dalla compensazione dell'aggravio sociodemografico ed è sostenuta interamente dalla Confederazione. Mentre la compensazione dell'aggravio geotopografico compensa gli oneri speciali dei Cantoni periferici, provocati dagli insediamenti con scarsa densità e dalle condizioni topografiche, la compensazione dell'aggravio sociodemografico va a beneficio soprattutto dei Cantoni urbani. Essa li indennizza per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica o alla funzione centrale delle città polo. Il nuovo sistema di perequazione è rappresentato schematicamente nella Figura 1. Gli importi dei singoli elementi di perequazione corrispondono ai valori proposti per il 2008 nel presente rapporto.

#### Il nuovo sistema di perequazione della NPC



CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico

CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico

POR = Perequazione orizzontale delle risorse

PVR = Perequazione verticale delle risorse

Confederazione e Cantoni beneficiano in eguale misura dei benefici previsti sul piano dell'efficienza e su quello dell'effettività. Per numerose prestazioni statali, la dissociazione dei compiti consente di eliminare doppioni e falsi incentivi e di raggruppare le competenze. Questo significa che la quantità attuale delle prestazioni può essere prodotta con costi minori. In particolare, la soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e specifici all'oggetto spingerà i Cantoni a fornire le prestazioni statali non tanto in funzione dell'ottenimento di fondi dalla Confederazione quanto, piuttosto, a orientarsi maggiormente alle esigenze dei propri abitanti. Per quanto riguarda gli altri compiti in comune, i mezzi della Confederazione potranno essere impiegati in modo più mirato grazie all'introduzione di accordi di programma. Parallelamente, i Cantoni riceveranno maggiore autonomia per la realizzazione di progetti. Inoltre, sostituendo i supplementi di capacità finanziaria con versamenti di compensazione liberamente disponibili si svincolano i Cantoni dall'obbligo di

«acquistare» una buona parte dei pagamenti di compensazione finanziaria attraverso la fornitura di prestazioni proprie. I nuovi strumenti della collaborazione intercantonale permettono infine di migliorare i presupposti per un equo indennizzo delle prestazioni acquisite a livello intercantonale.

## 1.1.1.3 Neutralità dei costi del passaggio alla NPC e compensazione dei casi di rigore

Il passaggio dall'attuale sistema di perequazione finanziaria alla NPC deve essere realizzato nel rispetto del principio della neutralità dei costi. In altri termini, gli aggravi e gli sgravi della Confederazione e dei Cantoni devono compensarsi. Pertanto, l'aggravio netto dei Cantoni causato dalla soppressione del sistema vigente viene a sua volta compensato con i nuovi strumenti di perequazione. Poiché il principio della neutralità dei costi può essere applicato unicamente all'insieme dei Cantoni e non ai singoli Cantoni, lo strumento della compensazione dei casi di rigore deve garantire che con il passaggio alla NPC i Cantoni deboli di risorse non vengano svantaggiati finanziariamente rispetto al sistema attuale.

Il principio della neutralità dei costi vale per la Confederazione e l'insieme dei Cantoni come pure per le entrate e le uscite del Fondo AVS/AI nonché per le uscite destinate al finanziamento speciale del traffico stradale. Per garantire il rispetto di questo principio nei settori dell'AVS/AI, occorre ridefinire le quote della Confederazione per il finanziamento dell'AVS e dell'AI. È necessario ridurre dal 12 al 10 per cento la quota minima dei Cantoni stabilita dalla legge (contributi generali per le strade) per l'impiego delle entrate riservate al finanziamento speciale del traffico stradale.

#### 1.1.2 I tre progetti della NPC

#### 1.1.2.1 Panoramica sui progetti

La NPC comprende tre progetti:

- 1. il messaggio del 14 novembre 2001<sup>1</sup> con il decreto federale concernente le modifiche costituzionali e la legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);
- 2. il messaggio del 7 settembre 2005<sup>2</sup> concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
- 3. il messaggio concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore. Dopo l'analisi dei risultati della consultazione e dopo aver preso atto delle decisioni dell'organizzazione del progetto NPC, il Consiglio federale approverà nel corso dell'ultimo trimestre del corrente anno il messaggio, che sarà trasmesso alle Camere federali.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FF **2002** 2065

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2005** 5349

## 1.1.2.2 Il primo progetto e la votazione popolare del 28 novembre 2004

Con il primo progetto sono state create le basi costituzionali per la NPC ed è stata emanata la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Sia il Consiglio degli Stati in qualità di prima Camera sia il Consiglio nazionale hanno istituito una commissione speciale per l'esame preliminare. Il progetto ha avuto in generale una risonanza positiva. Il concetto di base della riforma, ovvero il rafforzamento del federalismo attraverso strumenti innovativi e controllabili, ha ottenuto un ampio consenso. È stato accolto con scetticismo in particolare il ritiro della Confederazione dal settore relativo alle attuali misure collettive dell'AI (case per gli invalidi e laboratori protetti). Si temeva che tale ritiro potesse portare a disciplinamenti differenti tra i Cantoni o a una riduzione delle prestazioni.

Nella votazione finale del 3 ottobre 2003, il decreto federale concernente la NPC (disegno di modifica della Costituzione) è stato accolto dal Consiglio degli Stati con 38 voti contro 2 e dal Consiglio nazionale con 126 voti contro 54, mentre la legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)<sup>3</sup> è stata approvata dal Consiglio degli Stati con 38 voti contro 3 e dal Consiglio nazionale con 121 voti contro 52.

Con una partecipazione al voto del 36,1 per cento, il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno accettato con una chiara maggioranza del 64,3 per cento il decreto sulle modifiche costituzionali<sup>4</sup>, respinto soltanto dai Cantoni SZ, NW e ZG. Il chiaro risultato della votazione popolare ha conferito alla Confederazione e ai Cantoni il mandato di attuare la NPC nel modo più rapido e coerente possibile.

Con l'accettazione del decreto federale sulla NPC è pure stata istituita la premessa costituzionale per la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), anch'essa approvata dal Parlamento il 3 ottobre 2003<sup>5</sup>. Il relativo termine di referendum è scaduto inutilizzato il 17 marzo 2005. Abbiamo posto anticipatamente in vigore l'articolo 20 LPFC (disposizione transitoria riguardante il diritto in materia di sussidi), ossia con effetto al 1° aprile 2005<sup>6</sup>. L'entrata in vigore anticipata dell'articolo 20 LPFC era già stata prospettata e motivata nel primo messaggio NPC<sup>7</sup>. In tal modo è stata creata la base giuridica che permetterà di valutare le domande di aiuto finanziario o di indennità depositate tra il 1° aprile 2005 e la data d'entrata in vigore completa della LPFC secondo il diritto vigente al momento dell'assegnazione. Con ciò si impedisce una possibile «ondata» di domande di sussidi.

FF **2003** 5745. I dibattiti parlamentari sono illustrati in modo dettagliato sul sito Internet del Parlamento al seguente indirizzo:

www.parlament.ch/i/homepage/do-archiv/do-finanzausgleich.htm.

<sup>4</sup> FF **2005** 849

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> FF **2003** 5947

<sup>6</sup> RU **2005** 1487

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> FF **2002** 2249

#### 1.1.2.3 Oggetto del secondo progetto

Con il secondo progetto è stata attuata a livello di legge la dissociazione dei compiti, è stata soppressa la graduazione in funzione della capacità finanziaria e sono state create le basi per l'attuazione di nuove forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni. Il secondo progetto ha avuto per oggetto sia le modifiche di legge la cui base costituzionale è stata istituita con l'accettazione del decreto federale del 3 ottobre 2003, sia le modifiche di legge nei settori di compiti che non presupponevano alcuna modifica della Costituzione. Complessivamente sono state modificate 30 leggi e create, rispettivamente totalmente rivedute, tre leggi. Sono state create la legge sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn), che si fonda sul nuovo articolo 112b capoverso 3 Cost., nonché la legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria, basata sul nuovo articolo 66 capoverso 1 Cost. La legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata sottoposta a revisione totale e ha la propria base costituzionale negli articoli 112a e 112c capoverso 2 Cost.

Affinché la NPC esplichi appieno i propri effetti, tutte le modifiche delle leggi federali relative ai compiti e di quelle intersettoriali devono essere attuate integralmente e contemporaneamente. La legislazione esecutiva è pertanto stata riunita in un atto mantello, ossia nella legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

## 1.2 Oggetto del terzo messaggio (= terzo progetto)

Analogamente al presente rapporto finale, il terzo messaggio avrà per oggetto:

- la dotazione di mezzi finanziari per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri della Confederazione come pure per la compensazione dei casi di rigore
- la determinazione definitiva dell'ammontare dei contributi della Confederazione all'AVS e all'AI
- la determinazione delle quote dei Cantoni non vincolate ad opere ai proventi dell'imposta sugli oli minerali, i cosiddetti contributi generali per le strade
- la disposizione transitoria della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità volta a disciplinare i contributi posticipati dell'AI alle istituzioni per gli invalidi che non sono ancora stati versati al momento del passaggio alla NPC
- le norme necessarie a livello di ordinanza per la nuova perequazione finanziaria in senso stretto<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le norme necessarie a livello di ordinanza per la nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sono descritte nel secondo messaggio sulla NPC.

## 1.2.1 L'integrazione giuridica della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore

La base costituzionale della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore è stata creata con l'accettazione del decreto federale del 3 ottobre 2003<sup>9</sup> concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Di importanza fondamentale sono state le modifiche all'articolo 135 Cost., che hanno reso possibile la revisione della perequazione finanziaria. Inoltre, nel secondo capoverso dello stesso articolo sono stati stabiliti i pilastri della nuova perequazione finanziaria.

L'impostazione dettagliata del nuovo sistema di perequazione è disciplinata nella legge federale del 3 ottobre 2003<sup>10</sup> concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Diversi articoli di questa legge riguardano concretamente il presente rapporto. Di particolare rilievo sono gli articoli 5, 6, 9 e 19, che disciplinano la procedura per la determinazione e la ripartizione dei mezzi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

Mediante decreto federale sottoposto a referendum, l'Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e quello della Confederazione alla perequazione delle risorse (art. 5 cpv. 1 LPFC), nonché il contributo di base destinato alla compensazione dell'aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla compensazione dell'aggravio sociodemografico (art. 9 cpv. 1 LPFC). Il Consiglio federale adegua il contributo di base per il secondo, terzo e quarto anno (art. 5 cpv. 2 risp. art. 9 cpv. 2 LPFC).

Per quanto riguarda la compensazione dei casi di rigore, l'Assemblea federale stabilisce l'importo iniziale, che rimane invariato per otto anni per poi diminuire annualmente del cinque per cento (art. 19 cpv. 3 LPFC). La compensazione dei casi di rigore è finanziata per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni (art. 19 cpv. 2 LPFC). Anche questo decreto federale sottostà a referendum facoltativo.

## 1.2.2 Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

## 1.2.2.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità dei costi

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LPFC, l'Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, sulla base del rapporto sull'efficacia, il contributo di base per la perequazione verticale e quello per la perequazione orizzontale delle risorse come pure il contributo di base per la compensazione dell'aggravio geotopografico e quello per la compensazione dell'aggravio sociodemografico. Nel primo anno del periodo quadriennale, i versamenti di compensazione corrispondono ai rispettivi contributi di base. Negli anni


<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> FF **2003** 5745

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> RS **613.2** 

successivi, i contributi vengono adeguati dal Consiglio federale secondo l'articolo 5 capoverso 2 e l'articolo 9 capoverso 2 LPFC.

Il Consiglio federale intende determinare i contributi di base per il primo periodo quadriennale dopo l'entrata in vigore della NPC, in modo che i versamenti di compensazione nel 2008 siano effettuati in conformità al principio della neutralità dei costi della NPC. In altri termini, gli aggravi e gli sgravi della Confederazione e dei Cantoni, causati dal passaggio al nuovo sistema, devono compensarsi.

Figura 2
Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità dei costi



Il principio della neutralità dei costi permette di compensare con nuovi strumenti di perequazione l'aggravio netto dei Cantoni, causato dalla soppressione del sistema vigente. Il suddetto principio su cui si basa il passaggio alla NPC è rappresentato nella Figura 2. Sulla parte sinistra del grafico figurano gli elementi della NPC che segnano la soppressione del sistema attuale e nel contempo producono effetti finanziari verticali tra Confederazione e Cantoni. Tra questi elementi rientrano il saldo della dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi verticali di capacità finanziaria come pure la riduzione dal 30 al 17 per cento della quota cantonale all'imposta federale diretta. Sulla destra figurano gli elementi del nuovo sistema di perequazione che generano nuovi contributi della Confederazione ai Cantoni.

Nella figura non sono indicati gli elementi che provocano solo spostamenti orizzontali tra i Cantoni. È pur vero che tali spostamenti comportano un aggravio o uno sgravio per i singoli Cantoni, ma essi non modificano i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni nel loro insieme. Gli elementi menzionati comprendono ad esempio le attuali graduazioni orizzontali secondo la capacità finanziaria nell'ambito delle quote cantonali ai proventi dell'imposta preventiva e all'utile della Banca nazionale nonché, nel nuovo sistema perequativo, la perequazione orizzontale delle risorse.

Il rispetto del principio della neutralità dei costi del passaggio alla NPC presuppone che l'importo disponibile per il nuovo sistema di perequazione corrisponda alla somma derivante dal saldo tra la dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e la riduzione della quota cantonale all'imposta federale diretta.

Per quanto concerne le ripercussioni della dissociazione dei compiti occorre osservare i seguenti principi:

#### Compiti della Confederazione

I Cantoni saranno sgravati dai compiti che con la NPC diverranno di competenza esclusiva della Confederazione e non dovranno più prevedere alcuna spesa nei settori in questione. È il caso ad esempio delle prestazioni individuali dell'AVS/AI o della sistemazione, della manutenzione e dell'esercizio delle strade nazionali.

#### Compiti dei Cantoni

I Cantoni dovranno far fronte a un maggiore onere in relazione ai compiti che con la NPC diverranno di loro esclusiva competenza. Di conseguenza dovranno provvedere ai mezzi finanziari per l'adempimento delle nuove mansioni. È il caso ad esempio delle prestazioni collettive dell'AI, dell'istruzione scolastica speciale e delle borse di studio fino alla scuola media superiore compresa.

#### Compiti in comune

Anche con la NPC vi saranno dei compiti assunti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Verranno tuttavia meno i supplementi di capacità finanziaria, con un conseguente aumento degli oneri a carico dei Cantoni. Inoltre, i sussidi federali non saranno più definiti in funzione della spesa, bensì nell'ambito di accordi di programma oppure saranno versati sotto forma di importi forfettari secondo criteri prestabiliti. Nei singoli settori potranno risultare, oltre alla soppressione dei supplementi di capacità finanziaria, dei trasferimenti a favore o a carico dei Cantoni, a dipendenza della nuova modalità di finanziamento. Ad esempio, i Cantoni dovranno far fronte a oneri maggiori in seguito alla riduzione dei sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi, mentre beneficeranno di uno sgravio in seguito all'aumento dei sussidi federali nel settore delle prestazioni complementari.

## Soppressione nel 2008 dei trasferimenti del sistema attuale (Calcolo della somma di compensazione a disposizione della Confederazione nel 2008)<sup>11</sup>

perequazione)	-2'503'309
Totale sgravio Confederazione (= somma per nuovi strumenti di	
Riduzione quota cantonale all'imposta federale diretta	-2'086'000
Dissociazione dei compiti	1'163'091
Soppressione suppl. di capacità finanz. e graduaz. secondo capacità finanz.	-1'580'400

Le ripercussioni finanziarie causate dalla NPC nel 2008 nei singoli settori di compiti sono illustrate nell'allegato 1. La Tabella 1 mostra la somma totale dei trasferimenti che saranno soppressi nel 2008 a seguito della NPC. Per quanto riguarda lo sgravio della Confederazione (risp. l'aggravio dei Cantoni), la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria è quantificabile in 1,580 miliardi di franchi e la riduzione della quota cantonale all'imposta federale diretta in 2,086 miliardi di franchi. Per contro, la dissociazione dei compiti (senza supplementi di capacità finanziaria) grava sulla Confederazione (risp. sgrava i Cantoni) per un importo di 1,163 miliardi di franchi. Nel complesso, la soppressione del sistema attuale dei trasferimenti sgrava la Confederazione di 2,503 miliardi di franchi (risp. grava sui Cantoni).

Ai fini dell'osservanza del principio della neutralità dei costi Questa somma è destinata interamente alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Conformemente al consenso tra Confederazione e Cantoni elaborato nel quadro dell'organizzazione del progetto della NPC, della suddetta somma una quota pari al 72.5 per cento confluisce nella perequazione verticale delle risorse (1,815 miliardi di franchi) e una quota pari al 27,5 per cento nella compensazione degli oneri (0,688 miliardi di franchi). Nell'ambito della compensazione degli oneri è prevista a sua volta una ripartizione equa dei contributi tra la compensazione dell'aggravio geotopografico e la compensazione dell'aggravio sociodemografico. 2/3 della somma destinata alla compensazione dell'aggravio sociodemografico deve essere messa a disposizione per la compensazione degli oneri speciali legati alla struttura demografica (i cosiddetti "oneri A") e 1/3 per la compensazione degli oneri speciali connessi con la problematica delle città polo. Poiché è di competenza del Consiglio federale, la determinazione di tale rapporto non è oggetto del corrispondente decreto federale. Essa è disciplinata nell'ordinanza concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. L'importo complessivo disponibile per i singoli settori di perequazione è ripartito in conformità ai modelli di calcolo del primo e del secondo messaggio concernente la NPC.

In questo caso i valori sono espressi in proiezione sulla base del piano finanziario della Confederazione per il 2008. Essi non corrispondono alle cifre del bilancio globale 2004/2005.

Benché non tocchi nel complesso i trasferimenti di oneri tra Confederazione e Cantoni, la perequazione orizzontale delle risorse è influenzata indirettamente dalla portata della dissociazione dei compiti. Di conseguenza, il legislatore ha fissato nella Costituzione un margine per il rapporto tra perequazione orizzontale e perequazione verticale delle risorse. Il volume della perequazione orizzontale equivale dunque almeno a <sup>2</sup>/<sub>3</sub> e al massimo a <sup>4</sup>/<sub>5</sub> della perequazione verticale delle risorse. Nell'anno di transizione il rapporto è del 70 per cento analogamente ai modelli di calcolo del primo e del secondo messaggio concernente la NPC, il volume della perequazione orizzontale che ne risulta per il 2008 è di 1,270 miliardi di franchi. L'importo dell'intera perequazione delle risorse nel 2008 ammonta pertanto a 3,085 miliardi di franchi. Le somme di compensazione per il 2008 sono indicate nella Tabella 2.

Tabella 2

## Somme per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri nel 2008 (contributi di base 2008-2011)

in 1'000 franchi		
Perequazione delle risorse		
Contributo della Confederazione		
(Art. 4 LPFC; perequazione verticale delle risorse)	1'814'899	
Contributo dei Cantoni finanziariamente forti		
(Art. 4 LPFC; perequazione orizzontale delle risorse)		
	1'270'429	
Totale perequazione delle risorse		3'085'329
Compensazione degli oneri da parte della		
Confederazione		
Compensazione dell'aggravio geotopografico		
(Art. 7 LPFC)	344'205	
Compensazione dell'aggravio sociodemografico		
(Art. 8 LPFC)	344'205	
Totale compensazione degli oneri		688'410
Somma complessiva di compensazione		3'773'739
di cui Confederazione (perequazione verticale e		
orizzontale delle risorse da parte della		
Confederazione)	2'503'309	
di cui Cantoni finanziariamente forti		
(perequazione orizzontale delle risorse)	1'270'429	

Gli importi per il 2008 corrispondono ai cosiddetti contributi di base per il periodo 2008-2011 secondo l'articolo 5 capoverso 1 e l'articolo 9 capoverso 1 LPFC. Negli anni 2009-2011 gli importi della perequazione delle risorse vengono adeguati alla variazione del potenziale di risorse (art. 5 cpv. 2 LPFC) e quelli della compensazione degli oneri, al rincaro (art. 9 cpv. 2 LPFC).

La Tabella 3 illustra le ripercussioni finanziarie della NPC per la Confederazione, l'insieme dei Cantoni e le assicurazioni sociali AVS e AI nel 2008, anno di transi-

zione, e negli anni successivi. Il principio della neutralità dei costi va rispettato rigorosamente solo nell'anno di entrata in vigore della NPC. Negli anni successivi, vi è uno scostamento da questo principio determinato dalla dinamica delle uscite, che differisce nei singoli settori di compiti, dal meccanismo di adeguamento della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nonché dalla ridefinizione dei contributi di base (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2 LPFC). Il piano finanziario prevede però scostamenti minimi dal principio della neutralità dei costi negli anni 2009 e 2010 sia per la Confederazione sia per l'insieme dei Cantoni e le assicurazioni sociali. Non si delineano tendenze<sup>12</sup>.

Tabella 3
Ripercussioni della NPC negli anni 2008-2010

Confederazione	2008	2009	)	2010	
			Variaz.		Variaz.
in milioni		Saldo	08-09	Saldo	09-10
Compiti e quote dei Cantoni	-2'503	-2'611	-108	-2'643	-32
Nuovi strumenti di perequazione	2'503	2'555	51	2'634	79
Saldo Confederazione (senza					
compensazione dei casi di rigore)	0	-56		-9	

Cantoni	2008	2009	)	2010	
			Variaz.		Variaz.
in milioni		Saldo	08-09	Saldo	09-10
Saldo compiti e quote delle entrate	2'503	2'581	78	2'648	67
Nuovi strumenti di perequazione verticale	-2'503	-2'555	-51	-2'634	-79
Saldo Cantoni (senza compensazione					
dei casi di rigore)	0	26		14	

AVS/AI	2008	2009	)	2010	
			Variaz.		Variaz.
in milioni		Saldo	08-09	Saldo	09-10
Saldo compiti e quote delle entrate	0	30	30	-5	-35
Nuovi strumenti di perequazione verticale	0	0	0	0	0
Saldo AVS/AI	0	30		-5	
Totale Confederazione, Cantoni, AVS/Al	0	0		0	

Nel quadro dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), il Consiglio federale determina, nell'autunno del 2007 sulla base degli ultimi dati, gli importi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nel 2008 per i singoli Cantoni. La predetta ordinanza contiene altresì indicazioni dettagliate concernenti l'adeguamento delle somme per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri conformemente all'articolo 5 capoverso 2 e all'articolo 9 capoverso 2 LPFC, disciplina il rilevamento dei dati e il controllo della qualità della perequazione delle risorse come pure l'allestimento del rapporto sull'efficacia. I dati contenuti nell'OPFC vengono aggiornati annualmente. Il disegno dell'ordinanza è trasmesso alle Camere federali unitamente al terzo messaggio.

Ulteriori spiegazioni relative alla dinamica dei nuovi strumenti di perequazione sono fornite al numero 1.2.2.2.

I dati provvisori relativi all'indice delle risorse e all'indice degli oneri sono disponibili al momento attuale unicamente per l'anno di riferimento 2006.<sup>13</sup> Essi si basano in parte ancora su stime,<sup>14</sup> ragione per cui vanno interpretati con molta prudenza. I versamenti di compensazione sono indicati nella Tabella 4. Essi si basano sull'ipotesi che i contributi di base per il 2008 vengano pagati conformemente all'indice stimato per il 2006. Al riguardo si precisa che queste cifre non corrispondono ai versamenti di compensazione effettivamente previsti nel 2008 per i Cantoni.

Tabella 4 Simulazione dei versamenti per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributi di base nel 2008 con l'indice del 2006)

in 1'000 franchi;	(+)	aggravio	Cantone;	(-)	sgravio Cantone
-------------------	-----	----------	----------	-----	-----------------

		PR 20	06					GFS
	_				CAS_A_C	CAS_F		secondo
Cantone	IR 2006	Vers.	Pagam.	<b>CAG 2006</b>	2006	2006	Totale	PR
1 ZH	131.5	544'429	0	0	-41'785	-59'714	442'929	125.6
2 BE	72.5	0	-939'950	-20'515	0	-431	-960'896	85.7
3 LU	73.2	0	-329'329	-7'150	0	0	-336'479	85.9
4 UR	60.9	0	-60'855	-10'434	0	0	-71'289	84.6
5 SZ	123.1	41'801	0	-6'057	0	0	35'744	118.8
6 OW	68.4	0	-40'293	-5'828	0	0	-46'121	85.1
7 NW	127.1	14'176	0	-1'347	0	0	12'829	122.0
8 GL	76.2	0	-29'633	-5'034	-28	0	-34'696	86.6
9 ZG	226.5	176'743	0	-84	0	0	176'659	202.9
10 FR	69.4	0	-284'007	-14'289	0	0	-298'296	85.2
11 SO	74.6	0	-210'593	0	0	0	-210'593	86.2
12 BS	137.8	100'444	0	0	-25'413	-21'024	54'007	130.7
13 BL	105.2	18'781	0	0	0	0	18'781	104.2
14 SH	87. <i>4</i>	0	-19'927	0	-1'929	0	-21'856	91.1
15 AR	82.3	0	-25'224	-17'603	0	0	-42'827	88.7
16 AI	83.7	0	-6'112	-8'023	0	0	-14'135	89.3
17 SG	78.3	0	-301'507	-2'390	0	0	-303'897	87.3
18 GR	85.1	0	-67'906	-133'163	0	0	-201'069	89.9
19 AG	91.1	0	-83'772	0	0	0	-83'772	93.2
20 TG	73.3	0	-214'332	-4'201	0	0	-218'533	85.9
21 TI	111.6	50'222	0	-13'433	-20'649	0	16'139	109.4
22 VD	99.7	0	-360	0	-59'562	-3'113	-63'034	99.7
23 VS	69.2	0	-327'878	-68'551	0	0	-396'429	85.2
24 NE	87.1	0	-47'153	-22'199	-10'385	0	-79'737	90.9
25 GE	155.9	323'834	0	0	-69'361	-30'453	224'021	145.5
26 JU	65.6	0	-96'497	-3'904	-358	0	-100'759	84.8
Totale	100.0	1'270'429	-3'085'329	-344'205	-229'470	-114'735	-2'503'309	

IR = Indice delle risorse; PR = Perequazione delle risorse; CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico, A-C = Settori povertà, anziani, integrazione degli stranieri, F = Problematica dei nuclei urbani; CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico: GFS = Gettito fiscale standard

Le ripercussioni finanziarie complessive del passaggio alla NPC (soppressione dei trasferimenti attuali e nuovi strumenti di perequazione) sui singoli Cantoni e settori

Per quanto concerne l'indice delle risorse, si fa distinzione tra anno di riferimento e anni di calcolo. L'anno di riferimento corrisponde all'anno per il quale l'indice funge da base per la perequazione delle risorse. L'indice delle risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni di calcolo consecutivi; tuttavia, per motivi statistici, il primo anno di calcolo dista sette anni dall'anno di riferimento mentre l'ultimo ne dista quattro. L'indice delle risorse del 2006 si basa dunque sugli anni di calcolo 2000–2002.

<sup>14</sup> Cfr. le spiegazioni al numero 1.2.3.2.

di compiti sono illustrate nel cosiddetto bilancio globale della NPC. Il bilancio globale si riferisce però al passato e consente solo in parte di valutare gli aggravi e sgravi concreti per i singoli Cantoni nell'anno del passaggio. Sarebbe auspicabile pronosticare le ripercussioni della NPC per l'anno di introduzione (verosimilmente il 2008). L'elevata quantità di dati da prevedere e di ipotesi da formulare, unitamente all'orizzonte temporale lungo (più di due anni), comportano tuttavia un potenziale di errore assai cospicuo. In particolare sarebbero gravate da grandi incertezze le previsioni relative alla capacità finanziaria e al potenziale di risorse per i singoli Cantoni. Il bilancio globale della NPC si fonda pertanto sugli anni di riferimento 2004 e 2005<sup>15</sup>.

#### 1.2.2.2 La dinamica degli strumenti di perequazione

Per quanto concerne la dinamica degli strumenti di perequazione, si può rispondere alle seguenti domande sulla base di simulazioni:

- 1. Bisogna attendersi variazioni annue significative dell'indice delle risorse?
- 2. Bisogna attendersi variazioni annue significative dell'ammontare dei versamenti di compensazione nell'ipotesi di una somma di compensazione costante?
- 3. Come evolvono nel tempo gli importi dei versamenti di compensazione nell'ipotesi di un loro adeguamento secondo l'articolo 5 capoverso 2 e l'articolo 9 capoverso 2 LPFC?

Per fornire una risposta a queste domande, occorre analizzare l'evoluzione dell'indice delle risorse negli anni di riferimento 1998-2006. Poiché attualmente non sono disponibili tutti i rilevamenti dei dati di base necessari per il calcolo del potenziale di risorse, gli indici che figurano in questo capitolo sono basati in parte su stime<sup>16</sup> e pertanto vanno interpretati con prudenza. Inoltre, bisogna considerare che a partire dal 2003 il potenziale di risorse comprende i redditi tassati alla fonte e quindi tra gli anni di calcolo 2002 e 2003 vi è una lieve discontinuità strutturale nei singoli Cantoni.

I risultati dei calcoli sono indicati nell'Allegato 5. Nella Tabella 5 sono riassunte le variazioni annue dell'indice delle risorse e dell'ammontare dei versamenti di compensazione nell'ipotesi di una somma di compensazione costante nel 2008 secondo la Tabella 2 (volume della perequazione di complessivi 3,7 miliardi di franchi).

L'analisi dell'indice delle risorse mostra che i valori registrano in media un incremento o decremento di 2,1 punti l'anno. I risultati differiscono però sensibilmente da Cantone a Cantone. Variazioni relativamente importanti si registrano in generale nei piccoli Cantoni e nei Cantoni in cui il potenziale di risorse presenta una tendenza chiaramente positiva o negativa (cfr. Allegato 5).

La variazione della perequazione delle risorse non permette raffronti intercantonali appropriati a causa delle enormi differenze tra le grandezze economiche dei Cantoni. Rispetto ai dati della Tabella 4 (Simulazione dei versamenti di compensazione nel

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr. il numero 1.2.3.

<sup>16</sup> Cfr. le spiegazioni al numero 1.2.3.2.

2008 con l'indice del 2006), i risultati forniscono tuttavia indicazioni sulle variazioni dei versamenti di compensazione previsti sino al passaggio alla NPC. Se si ipotizza una variazione annua media dell'indice delle risorse secondo la

Tabella 5, bisogna prevedere un aumento o una riduzione dei versamenti di compensazione pari al massimo al doppio degli importi di cui alla

Tabella 5. Per il Canton Lucerna, ad esempio, l'importo della perequazione delle risorse nel 2008 è al massimo di 26 milioni superiore o inferiore all'importo indicato nella Tabella 4, purché il potenziale di risorse non subisca una variazione annua superiore a 1,1 punti.

#### Variazione annua media dei versamenti per la perequazione delle risorse negli anni di riferimento 1998-2006 nell'ipotesi di una somma di compensazione costante

Perequazione verticale delle risorse: 1'815 milioni di franchi Perequazione orizzontale delle risorse: 1'270 milioni franchi

	ZH	Indice delle	Perequazione delle risorse (in 1'000	Perequazione delle risorse	Perequazione delle risorse in percento
	<i>7</i> H				risorse in percento
	<i>7</i> H		(in 1'000		
	<i>7</i> H	ricarca	,	per abitante (in	delle entrate fiscali*
	<i>7</i> H	risorse	franchi)	franchi)	2003
1		+/- 0.9	+/- 21'195	+/- 17	+/- 0.2%
2	BE	+/- 1.0	+/- 33'602	+/- 35	+/- 0.6%
3	LU	+/- 1.1	+/- 12'878	+/- 37	+/- 0.6%
4	UR	+/- 2.1	+/- 3'790	+/- 110	+/- 2.3%
5	SZ	+/- 6.0	+/- 13'792	+/- 106	+/- 2.3%
6	OW	+/- 1.7	+/- 2'692	+/- 83	+/- 1.6%
7	NW	+/- 1.9	+/- 1'065	+/- 28	+/- 0.4%
8	GL	+/- 4.0	+/- 6'433	+/- 169	+/- 3.4%
9	ZG	+/- 5.5	+/- 5'437	+/- 54	+/- 0.7%
10	FR	+/- 0.7	+/- 15'354	+/- 64	+/- 1.0%
11	SO	+/- 1.8	+/- 14'301	+/- 59	+/- 0.9%
12	BS	+/- 3.0	+/- 7'701	+/- 40	+/- 0.4%
13	BL	+/- 1.7	+/- 7'533	+/- 29	+/- 0.4%
14	SH	+/- 1.6	+/- 2'901	+/- 40	+/- 0.6%
15	AR	+/- 1.4	+/- 2'183	+/- 41	+/- 0.7%
16	ΑI	+/- 1.7	+/- 1'572	+/- 107	+/- 2.1%
17	SG	+/- 1.3	+/- 18'440	+/- 41	+/- 0.6%
18	GR	+/- 3.2	+/- 17'107	+/- 90	+/- 1.3%
19	AG	+/- 1.4	+/- 15'030	+/- 27	+/- 0.5%
20	TG	+/- 1.4	+/- 17'050	+/- 75	+/- 1.2%
21	TI	+/- 2.4	+/- 15'228	+/- 49	+/- 0.7%
22	VD	+/- 1.3	+/- 25'984	+/- 41	+/- 0.5%
23	VS	+/- 0.8	+/- 19'204	+/- 70	+/- 1.3%
24	NE	+/- 1.0	+/- 9'717	+/- 58	+/- 0.8%
25	GE	+/- 3.2	+/- 10'997	+/- 26	+/- 0.2%
26	JU	+/- 1.3	+/- 7'214	+/- 107	+/- 1.7%
Valore <sup>m</sup>	edio	+/- 2.1		+/- 62	+/- 1.0%

<sup>\*</sup> Cantoni e Comuni

I valori relativi alla perequazione delle risorse per abitante registrano in media un incremento o decremento di circa 62 franchi l'anno. Come per le variazioni dell'indice delle risorse, anche per le variazioni della perequazione delle risorse i risultati differiscono sensibilmente da Cantone a Cantone. Per motivi matematici, le variazioni della perequazione delle risorse non sono proporzionali alle variazioni dell'indice delle risorse. Esse sono di regola maggiori per i Cantoni finanziariamente deboli, per i quali gli importi di compensazione sono più elevati (perequazione orizzontale e verticale delle risorse) che per i Cantoni finanziariamente forti (solo perequazione orizzontale delle risorse). Inoltre, per effetto del versamento progressi-

vo, le variazioni della perequazione delle risorse risultano per i Cantoni finanziariamente più deboli troppo sproporzionate rispetto alle variazioni dell'indice delle risorse. I versamenti di compensazione possono essere considerati relativamente stabili. Se si tiene conto di tutti i Cantoni, la variazione annua media dei contributi equivale all'1 per cento delle entrate fiscali complessive di Cantoni e Comuni.

I versamenti per la compensazione degli oneri sono molto stabili, poiché sono basati su indicatori strutturali che per natura non registrano variazioni annue o registrano variazioni annue minime.

Tabella 6 Variazione annua media dei versamenti per la compensazione delle risorse negli anni 1998-2006 nell'ipotesi che la NPC sia entrata in vigore nel 1998.

					_
			Perequazione	Perequazione	Perequazione delle
			delle risorse	delle risorse	risorse in percento
		Indice delle	(in 1'000	per abitante (in	delle entrate fiscali*
		risorse	franchi)	franchi)	2003
1	ZH	+/- 0.9	+/- 31'813	+/- 25	+/- 0.3%
2	BE	+/- 1.0	+/- 52'034	+/- 55	+/- 0.9%
3	LU	+/- 1.1	+/- 18'102	+/- 50	+/- 0.8%
4	UR	+/- 2.1	+/- 5'054	+/- 148	+/- 3.1%
5	SZ	+/- 6.0	+/- 14'137	+/- 115	+/- 2.3%
6	OW	+/- 1.7	+/- 2'316	+/- 71	+/- 1.4%
7	NW	+/- 1.9	+/- 1'481	+/- 38	+/- 0.6%
8	GL	+/- 4.0	+/- 7'289	+/- 189	+/- 3.8%
9	ZG	+/- 5.5	+/- 11'799	+/- 95	+/- 1.5%
10	FR	+/- 0.7	+/- 17'448	+/- 67	+/- 1.1%
11	SO	+/- 1.8	+/- 17'605	+/- 72	+/- 1.1%
12	BS	+/- 3.0	+/- 5'928	+/- 30	+/- 0.3%
13	BL	+/- 1.7	+/- 6'895	+/- 26	+/- 0.4%
14	SH	+/- 1.6	+/- 3'552	+/- 49	+/- 0.8%
15	AR	+/- 1.4	+/- 3'118	+/- 59	+/- 1.0%
16	Al	+/- 1.7	+/- 1'077	+/- 76	+/- 1.4%
17	SG	+/- 1.3	+/- 25'927	+/- 56	+/- 0.9%
18	GR	+/- 3.2	+/- 19'557	+/- 104	+/- 1.5%
19	AG	+/- 1.4	+/- 19'170	+/- 36	+/- 0.6%
20	TG	+/- 1.4	+/- 22'140	+/- 94	+/- 1.6%
21	TI	+/- 2.4	+/- 16'581	+/- 54	+/- 0.8%
22	VD	+/- 1.3	+/- 27'115	+/- 44	+/- 0.6%
23	VS	+/- 0.8	+/- 8'716	+/- 32	+/- 0.6%
24	NE	+/- 1.0	+/- 7'363	+/- 45	+/- 0.6%
25	GE	+/- 3.2	+/- 21'838	+/- 49	+/- 0.4%
26	JU	+/- 1.3	+/- 6'945	+/- 100	+/- 1.6%
Valor	re medio	+/- 2.1		+/- 68	+/- 1.2%

<sup>\*</sup> Cantoni e Comuni

La Tabella 6 illustra la variazione media dei versamenti di compensazione nell'ipotesi che la NPC sia entrata in vigore nel 1998. Gli importi di compensazione disponibili si basano dunque sul bilancio globale per il 1998 e vengono adeguati conformemente all'articolo 5 capoverso 2 e all'articolo 9 capoverso 2 LPFC. Secondo il bilancio globale per il 1998, la soppressione dei trasferimenti del sistema attuale sgrava la Confederazione per un importo di 2,2 miliardi di franchi. Come previsto per l'anno dell'entrata in vigore, di questo importo una quota del 72,5 è destinato alla perequazione delle risorse e una quota del 27,5 per cento alla compensazione degli oneri, di cui la metà deve essere messa a disposizione per la compensazione dell'aggravio geotopografico e l'altra metà per la compensazione dell'aggravio sociodemografico. La perequazione orizzontale delle risorse deve corrispondere al 70 per cento della perequazione verticale delle risorse. Questo significa che per la perequazione delle risorse sarebbe stata disponibile una somma complessiva di 2,7 miliardi di franchi (1,6 miliardi per la perequazione verticale e 1,1 miliardi dper la perequazione orizzontale). La differenza di questa simulazione rispetto a quella della Tabella 5 consiste nel fatto che i versamenti di compensazione variano parallelamente al potenziale di risorse e dunque allo sviluppo economico in Svizzera e nei Cantoni finanziariamente forti, ragion per cui essi mostrano una tendenza all'aumento. Non stupisce quindi che nella maggior parte dei Cantoni le variazioni annue medie dei versamenti di compensazione sono leggermente superiori rispetto a quelle che si registrano nell'ipotesi di una somma di compensazione costante. La variazione media dei versamenti di compensazione di tutti i Cantoni è quantificabile in 68 franchi per abitante e nell'1,2 per cento delle entrate fiscali di Cantoni e Comuni e pertanto il suo valore è solo leggermente superiore ai valori che si ottengono in caso di una somma di compensazione costante (Tabella 5).

#### 1.2.3 Il bilancio globale della NPC 2004/05

#### **1.2.3.1** Funzione e significato

Il bilancio globale della NPC mostra le ripercussioni finanziarie dirette del passaggio alla NPC nei singoli Cantoni in un determinato anno di riferimento. Esso costituisce la base di calcolo della compensazione dei casi di rigore ai sensi dell'articolo 19 capoverso 5 LPFC<sup>17</sup>. Ulteriori analisi del bilancio globale forniscono chiarimenti sulle modalità di cambiamento del volume e della struttura dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni, dei mezzi disponibili dei Cantoni e sull'effetto di ripartizione in senso stretto della perequazione finanziaria.

Il bilancio globale poggia di massima sul seguente quesito:

Quali sarebbero stati gli aggravi e gli sgravi finanziari della Confederazione e dei Cantoni se la NPC fosse stata introdotta negli anni di riferimento (ossia negli anni 2004/2005)?

Per valutare i risultati del bilancio globale occorre considerare che, diversamente dall'approccio dinamico della perequazione delle risorse e degli oneri, si tratta di un modello di calcolo e di un'istantanea degli anni di riferimento. Come illustrato qui di seguito, il bilancio globale non mostra però l'aggravio e lo sgravio effettivo dei Cantoni tramite la NPC nell'anno di passaggio.

Per sua natura, nel calcolo del bilancio globale occorre fondarsi su numerose ipotesi. Ciò deriva dal fatto che nel bilancio globale vengono raffrontati due diversi sistemi – di perequazione finanziaria e di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni – secondo il sistema attuale e dopo il passaggio alla NPC. Per questo motivo è indispensabile che almeno i nuovi trasferimenti siano stimati conformemente alla NPC.

Il bilancio globale si fonda di massima sui trasferimenti del sistema in vigore effettivamente operati e presenta la situazione dopo il passaggio alla NPC con l'ausilio di modelli di calcolo. La presa in considerazione dei trasferimenti effettivi del sistema in vigore impone nondimeno che gli anni di riferimento del bilancio globale si situino nel passato. Come già precisato nel capitolo precedente, sarebbe senz'altro ipotizzabile calcolare un bilancio globale per l'anno di introduzione 2008. Oltre alla stima dei nuovi trasferimenti secondo la NPC, questo modo di procedere esigerebbe però anche quella dei trasferimenti secondo la legislazione in vigore. Inoltre dovrebbero essere introdotte ulteriori eccezioni, segnatamente per quanto concerne l'indice della capacità finanziaria, circostanza che sarebbe vincolata a una grande insicurezza e che ridurrebbe quindi considerevolmente la forza espressiva del bilancio globale.

Il bilancio globale è pertanto riferito al passato e consente unicamente di trarre conclusioni limitate sugli aggravi e gli sgravi concreti al momento del passaggio effettivo alla NPC. Nonostante questa riserva, il bilancio globale può essere considerato un strumento adeguato di valutazione del cambiamento di sistema e di determinazione della compensazione dei casi di rigore.

Occorre inoltre considerare che il bilancio globale illustra unicamente le ripercussioni finanziarie dirette consecutive alla dissociazione dei compiti e all'introduzione del nuovo sistema di perequazione. Esso non contempla l'utile in termini di efficienza che risulta indirettamente alla Confederazione e ai Cantoni dal passaggio da sussidi a destinazione vincolata a sussidi a destinazione libera, dall'introduzione degli accordi di programma e dalla più intensa cooperazione intercantonale. Questo potenziale di ottimizzazione a livello di adempimento di prestazioni dello Stato avrà a medio e lungo termine ripercussioni positive sulla capacità economica, sull'attrattiva di piazza e sull'onere fiscale della Svizzera e dei Cantoni. Non è quantificato nel bilancio globale l'utile in termini di benessere che risulta dalla fornitura di prestazioni consone ai bisogni e prossime ai cittadini. Nel quadro della NPC i Cantoni assumono un maggior numero di competenze in numerosi settori di compiti dello Stato. Nel contempo essi dispongono di maggiori mezzi a libera destinazione. Ciò consente ai Cantoni di orientare più intensamente le prestazioni dello Stato sui bisogni dei loro cittadini. Nell'ambito del suo imminente messaggio sulla dotazione dei fondi di perequazione il Consiglio federale abborderà nuovamente questa questione centrale.

Non sono altresì oggetto del bilancio globale i pagamenti straordinari risultanti dal sistema posticipato di contributi nel corso degli anni di passaggio alla NPC. Essi sono presi in considerazione e disciplinati a parte (cfr. capitolo 1.2.7).

#### 1.2.3.2 Principi di calcolo

Gli anni 2004 e 2005 fungono da anni di riferimento per il presente bilancio globale. Nella determinazione degli aggravi e degli sgravi nel quadro della dissociazione dei compiti sono pertanto presi primariamente in considerazione dati degli anni 2004 e 2005. Per spianare gli sbilanci, nel caso delle spese cantonali di investimento viene calcolata una chiave di ripartizione costante sulla durata degli anni di riferimento in funzione dei valori medi sull'arco di cinque anni (2001-2005). I contributi totali effettivi della Confederazione ai Cantoni negli anni di riferimento sono successivamente ripartiti sui Cantoni in funzione di questa chiave di ripartizione. I dati relativi alla dissociazione dei compiti sono stati rilevati presso i competenti servizi della Confederazione e resi plausibili dai Cantoni. Le spese secondo l'ordinamento attuale corrispondono ai dati del conto di Stato della Confederazione, nonché ai conti di esercizio delle assicurazioni sociali.

Per quanto concerne il calcolo delle ripercussioni della nuova ripartizione dei compiti valgono i medesimi principi descritti nel capitolo sulla determinazione dei contributi di base alla perequazione delle risorse e degli oneri:

- i compiti che nel quadro della NPC passano nella sola responsabilità della Confederazione (compiti della Confederazione) determinano uno sgravio dei Cantoni al momento del passaggio alla NPC;
- i compiti che nel quadro della NPC passano nella sola responsabilità dei Cantoni (compiti dei Cantoni) determinano un aggravio dei Cantoni;
- nel caso dei compiti comuni che continuano ad esser assunti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni, gli aggravi e gli sgravi dipendono dalla soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e della graduazione secondo la capacità, nonché dal volume residuo di contributi della Confederazione rispetto alla regolamentazione in vigore.

L'ultimo punto si applica per analogia anche alle quote dei Cantoni alle entrate della Confederazione.

Nel caso di diversi compiti sono stati effettuati adeguamenti dei dati per motivi tecnici. Vanno menzionati in particolare i seguenti settori:

Contributi per la costruzione e l'esercizio di case per invalidi, laboratori o centri diurni, nonché per la formazione scolastica speciale

Gli attuali contributi di costruzione e di esercizio versati dall'AI diventano compiti cantonali nel quadro della NPC. In merito, nel quadro della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri è prevista una piena compensazione dei costi per i piazzamenti fuori Cantone. Per rappresentare correttamente nel bilancio globale l'onere dei Cantoni consecutivo all'assegnazione ai Cantoni di questo compito è stato effettuato uno speciale rilevamento dei piazzamenti intracantonali ed extracantonali e dei costi che se ne attendono. I contributi globali dell'AI soppressi negli anni di riferimento sono ripartiti sui Cantoni in funzione del domicilio.

Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie

A livello di contributi della Confederazione alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattie la NPC provoca una dissociazione parziale. D'ora in poi la Confe-

derazione parteciperà alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattie con un contributo corrispondente al 25 per cento dei costi della salute per il 30 per cento della popolazione. Il contributo complessivo è ripartito in funzione della popolazione dei Cantoni. Rispetto all'ordinamento precedente, la nuova regolamentazione determina complessivamente una riduzione del contributo della Confederazione, ragione per la quale essa si traduce in un aggravio per i Cantoni a livello di bilancio globale.

La revisione parziale del 18 marzo 2005 della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 provocherà fino al momento del passaggio alla NPC un aumento di 200 milioni di franchi del contributo della Confederazione. Ciò significa che – a causa di questo importo – nell'anno del passaggio alla NPC i Cantoni saranno effettivamente gravati più fortemente di quanto espresso dai dati degli anni di riferimento 2004 e 2005. Per tenere conto di questo maggiore onere, nel bilancio globale i contributi secondo la legislazione in vigore per gli anni 2004 e 2005 sono aumentati di 200 milioni di franchi. Questo modo di procedere è consono al concetto di bilancio globale, secondo il quale occorre tenere conto in tale bilancio delle ripercussioni degli adeguamenti di legge che saranno in vigore al momento del passaggio alla NPC.

#### Fondo infrastrutturale

Il fondo infrastrutturale influenza la NPC a duplice titolo. Da un canto le spese per il traffico d'agglomerato sono sospese per la durata del fondo. D'altra parte l'indice di ripartizione del contributo forfettario per la costruzione e la manutenzione delle strade principali è adeguato a favore delle regioni marginali e delle zone di montagna. Le modifiche di legge proposte nel quadro del messaggio a sostegno di una legge federale concernente la creazione di un fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato e la rete di strade nazionali<sup>18</sup> sono già state adottate dal Consiglio degli Stati; l'entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alla NPC. Secondo il concetto del bilancio globale si tratta quindi di adeguamenti di legge che saranno probabilmente in vigore al momento del passaggio alla NPC, ragione per la quale se ne deve di principio tenere conto nel bilancio globale. Il bilancio globale ha pertanto tenuto conto in modo corrispondente della sospensione dei contributi al traffico d'agglomerato all'infuori del fondo infrastrutturale. Nel caso delle strade principali, la considerazione della nuova chiave di ripartizione nel bilancio globale avrebbe fatto in modo che ai Cantoni che approfittano della nuova chiave di ripartizione secondo il fondo infrastrutturale e in pari tempo ricevono nel quadro della NPC la compensazione dei casi di rigore, l'importo più elevato nel settore delle strade principali sarebbe stato compensato con un contributo corrispondentemente più basso nell'ambito della compensazione dei casi di rigore. In questi Cantoni l'effetto voluto con l'adeguamento della chiave di ripartizione sarebbe in tal modo venuto a mancare. Nel bilancio globale, ai fini dei contributi forfettari alle strade principali è quindi stata applicata la chiave di ripartizione originaria della NPC.

#### Quota dei Cantoni all'utile della Banca nazionale

Nel quadro della NPC viene soppressa la graduazione dei 3/8 della quota dei Cantoni all'utile della Banca nazionale in funzione della capacità finanziaria. In futuro l'intera quota dei Cantoni di 2/3 dell'utile della BNS sarà ripartita tra i Cantoni in funzione della popolazione residente. L'inclusione degli utili della Banca nazionale nel bilancio globale influenza gli effetti orizzontali di perequazione dell'attuale perequazione finanziaria e quindi la compensazione dei casi di rigore. L'importo complessivo della distribuzione e la somma totale per la perequazione delle risorse e degli oneri non sono però modificati dalla NPC.

Consecutivamente allo smantellamento degli accantonamenti di utili degli anni precedenti, gli utili della Banca nazionale distributi negli anni 2004 e 2005 sono particolarmente elevati. Questa distribuzione supplementare di 1,3 miliardi di franchi all'anno poggia sulla Convenzione di distribuzione degli utili del 5 aprile 2002 in virtù della quale gli utili trattenuti dalla Banca nazionale, pari a complessivi 13 miliardi di franchi, devono essere smantellati nel periodo compreso tra il 2003 e il 2012. Nel 2005 sono stati inoltre distribuiti 300 milioni supplementari di franchi provenienti dal reddito degli attivi liberi (vendita di riserve di oro) del 2004. La BNS ritiene dal canto suo che questo livello di distribuzione non potrà essere mantenuto a lunga scadenza. A più lungo termine, ossia a contare dall'anno di pagamento 2014, potrà ancora essere versato circa 1 miliardo di franchi all'anno (666 milioni per i Cantoni).

La presa in considerazione delle quote effettive degli anni 2004 e 2005 fornirebbe pertanto un'immagine distorta delle ripercussioni attese con il passaggio alla NPC. In particolare essa farebbe sì che al di là della compensazione dei casi di rigore verrebbero garantite ai Cantoni beneficiari quote elevate di utili oltre l'anno 2013. Dato che la compensazione dei casi di rigore può durare al massimo 28 anni, per sostituire la soppressione della graduazione orizzontale delle quote di utili della BNS in funzione della capacità finanziaria è pertanto opportuno introdurre valori corrispondenti alle aspettative di distribuzione dei Cantoni durante questo periodo. A tale scopo le ripercussioni sulla capacità finanziaria dei Cantoni attese annualmente dalle loro quote agli utili della BNS sono calcolate per il periodo 2008–2035, scontate dal valore attuale del 2008 e poi sommate. Il tasso di sconto fino al 2015 (per i primi otto anni della compensazione dei casi di rigore) è del cinque per cento e aumenta successivamente del 5 per cento all'anno conformemente alla riduzione della compensazione dei casi di rigore. L'effetto annuo a livello di perequazione delle finanze è di 238 milioni di franchi fino al 2013 e di 95 milioni di franchi successivamente. Da questo calcolo risulta a livello di bilancio globale un effetto annuo medio di perequazione finanziaria di 158 milioni di franchi, corrispondente a una quota dei Cantoni pari a circa 1,1 miliardi di franchi.

#### Potenziale di risorse

Nel calcolo del potenziale di risorse si tratterà di prendere in considerazione la corretta protrazione nel tempo del rilevamento e della valutazione dei dati. Inoltre si dovrà tenere conto dell'articolo 3 capoverso 4 LPFC secondo il quale il potenziale di risorse di un determinato anno è calcolato di volta in volta sulla scorta della base imponibile aggregata (BIA) degli ultimi tre anni disponibili. I corrispondenti indici delle risorse per il bilancio globale 2004/05 (coerenti dal profilo temporale) e i dati

base sui quali essi poggiano sono descritti nella tabella 7. Nella tabella 7 sono altresì riprodotti a titolo di confronto i corrispondenti indici della capacità finanziaria, indici sui quali poggiano le spese e le quote dei Cantoni negli anni 2004 e 2005 secondo il sistema attualmente in vigore. Il rilevamento coerente dal profilo temporale si applica per analogia alla perequazione degli oneri da parte della Confederazione, nel cui caso sono utilizzati di volta in volta i dati degli ultimi tre anni teoricamente disponibili.

Tabella 7
Bilancio globale 2004/2005, indici e dati di base

Anno di riferimento	Indici	Anni di calcolo* **
2004	Indice della capacità finanziaria 2004/2005	(1999), 2000, 2001, (2002)
	Indice delle risorse 2004	BIA 1998-2000
	Indice degli oneri 2004	2001
2005	Indice della capacità finanziaria 2004/2005	(1999) 2000, 2001, (2002)
	Indice delle risorse 2005	BIA 1999-2001
	Indice degli oneri 2005	2002

<sup>\*</sup> BIA = Base imponibile aggregata

L'indice delle risorse poggia sulla base imponibile aggregata (BIA). Il rilevamento dei dati e il calcolo dell'indice sono effettuati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulla base del rapporto tecnico sulla perequazione finanziaria in senso stretto<sup>19</sup>. Secondo il disegno di ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), i dati di base completi per la determinazione dell'indice delle risorse saranno disponibili per la prima volta per la BIA dell'anno di calcolo 2003 e quindi per l'indice delle risorse dell'anno di riferimento 2007. Ai fini del bilancio globale l'indice delle risorse di singoli elementi (p.es. utili delle società al beneficio di speciali privilegi, nonché imposte alla fonte e sostanza netta delle persone fisiche) è ulteriormente determinato sulla base di stime. Il metodo di stima si orienta in ampia misura sulle formule standard di calcolo previste in caso di assenza di dati o in presenza di dati non sfruttabili. La tabella 8 ne presenta una sintesi.

<sup>\*\*</sup> I dati di base dell'indice della capacità finanziaria comprendono il reddito nazionale (2 anni), la capacità fiscale (2 anni), l'onere fiscale (4 anni) e l'indice delle regioni di montagna (ricalcolato periodicamente)

<sup>19</sup> Amministrazione federale delle finanze (2005), Technische Grundlagen für den Finanzausgleich im engeren Sinn, Berna

#### Calcolo del potenziale di risorse nel bilancio globale 2004/2005

Elemento	Dati di base, metodo	Capitolo nel rapporto tecnico
Reddito determinante delle persone fisiche	Dati singoli della statistica dell'imposta federale diretta	2.5.3.
Reddito determinante tassato alla fonte	Stima sulla base dei dati del 2003 oppure, in assenza di dati per il 2003, sulla base della statistica sull'occupazione	2.6.3. risp. 2.6.4.
Sostanza determinante delle persone fisiche	Stima sulla base del gettito dell'imposta sulla sostanza e dell'onere medio dell'imposta sulla sostanza dei Cantoni	2.7.5.
Utili determinanti delle persone giuridiche	Stima sulla base del gettito dell'imposta sugli utili dei Cantoni, dell'onere netto dell'imposta sugli utili dei Cantoni e dei dati singoli della statistica dell'imposta federale diretta	2.8.6.
Riparti fiscali determinati di un Cantone	Nessun rilevamento o calcolo	2.9.4.

#### Indici degli oneri

Le basi della compensazione dell'aggravio geotopografico e dell'aggravio sociodemografico sono elaborate dall'Amministrazione federale delle finanze, fermo restando che si ricorre esclusivamente a statistiche esistenti della Confederazione ai
sensi della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>20</sup> sulla statistica federale e delle pertinenti ordinanze. Gli indicatori della PAG possono essere calcolati conformemente
alla legge federale del 26 giugno 1998<sup>21</sup> sul censimento federale della popolazione e
alle direttive del disegno di ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la
compensazione degli oneri (OPFC). Nel caso della PAS manca tuttora una statistica
dell'aiuto sociale in senso stretto, ma si potrà contare a partire dal 2007 su dati di
base completi. L'ambito «Povertà» della PAS sarà pertanto di nuovo rappresentato
nel bilancio globale tramite un indicatore provvisorio della povertà. Tale indicatore
poggia sul numero di beneficiari di prestazioni complementari, il numero di economie domestiche monoparentali nonché il numero di disoccupati di lunga durata.

<sup>20</sup> RS **431.01** 21 RS **431.112** 

#### 1.2.3.3 Risultati

L'allegato 10 reca una compendio del bilancio globale. Va osservato che le cifre corrispondono alla media degli anni 2004/05 e non agli aggravi e agli sgravi effettivi dell'anno 2008 (cfr. tabelle 1–4 e allegato 1).

Nella tabella 9 la prima colonna accanto alla sigla del Cantone contiene la media dell'indice delle risorse degli anni 2004/05.

La seconda colonna presenta le ripercussioni della dissociazione dei compiti negli anni 2004/05. In merito va osservato che sono illustrate cifre nette dalle quali sono già state sottratte la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e la soppressione della graduazione in funzione della capacità finanziaria. Le cifre della seconda colonna mostrano pertanto le ripercussioni della dissociazione dei compiti partendo dall'ipotesi che tutti i Cantoni abbiano la medesima capacità finanziaria e che non vengano versati supplementi di capacità finanziaria. Per i Cantoni nel loro insieme la dissociazione dei compiti determinerebbe uno sgravio netto di 718 milioni di franchi. A seconda della struttura delle spese e del ricorso a contributi della Confederazione nei settori di compiti toccati dalla NPC, le cifre evidenziano nondimeno che negli anni di riferimento i Cantoni sono gravati o sgravati in misura molto diversa dalla dissociazione dei compiti.

La terza colonna indica l'aggravio che i Cantoni subiscono negli anni 2004/05 consecutivamente alla riduzione della loro quota all'imposta federale diretta. In modo analogo alla dissociazione dei compiti, si tratta di versamenti ipotetici senza presa in considerazione della capacità finanziaria e quindi del 13 per cento del gettito dei Cantoni. La riduzione della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta genera uno aggravio in tutti i Cantoni.

La quarta colonna infine mostra il saldo dopo la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e della graduazione in funzione della capacità finanziaria e rappresenta pertanto la perequazione finanziaria attuale. La soppressione di questa perequazione finanziaria produce per sua propria natura uno sgravio nei Cantoni finanziariamente forti e un aggravio nei Cantoni finanziariamente deboli. Lo sgravio dei Cantoni finanziariamente forti è dovuto al fatto che nel quadro della NPC vengono a mancare la graduazione orizzontale della capacità finanziaria in ambito di quote dei Cantoni all'imposta federale diretta, i contributi dei Cantoni alle opere sociali della Confederazione e talune spese per sussidi, come ad esempio i contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie.

Va osservato che il concetto attuale di capacità finanziaria non è paragonabile al nuovo coefficiente del potenziale di risorse. Oltre al fatto di poggiare su un concetto e un metodo di calcolo completamente diversi, non va scordato che l'indice della capacità finanziaria attualmente in vigore contiene anche elementi di onere che nel nuovo indice delle risorse sono volutamente esclusi e indennizzati separatamente nel quadro della perequazione degli oneri della Confederazione. In questo senso i Cantoni finanziariamente deboli di Argovia e Sciaffusa registrano uno sgravio consecutivo alla soppressione dell'attuale perequazione finanziaria, mentre il Cantone del Ticino, finanziariamente forte, subisce un aggravio.

La quinta colonna mostra il saldo dopo la soppressione dei trasferimenti in vigore (colonne 2–4). Nella maggior parte dei Cantoni tale soppressione è all'origine di un aggravio netto. Per l'insieme dei Cantoni l'aggravio netto è di 2,267 miliardi di

franchi per gli anni 2004/05. La soppressone dei trasferimenti in vigore determina invece uno sgravio corrispondente della Confederazione di 2,267 miliardi di franchi.

Questa somma confluisce integralmente nella perequazione delle risorse e degli oneri. Conformemente al consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni nel quadro dell'organizzazione di progetto NPC, questa somma deve confluire anche nel bilancio globale 2004/05 in ragione del 72,5 per cento alla perequazione verticale delle risorse (1,644 miliardi di franchi) e del 27,5 per cento alla compensazione degli oneri (0,624 miliardi di franchi). All'interno della compensazione degli oneri è nuovamente prevista una equa ripartizione dei contributi tra compensazione dell'aggravio geotopografico e compensazione dell'aggravio sociodemografico; per quanto concerne la compensazione dell'aggravio sociodemografico, 2/3 terzi della somma sono destinati alla compensazione degli oneri speciali nel contesto della struttura demografica (i cosiddetti «oneri A»), mentre 1/3 è destinato agli oneri speciali delle città polo. In modo analogo al modello di calcolo del primo e del secondo messaggio sulla NPC e in vista della dotazione del 2008, il rapporto tra la perequazione orizzontale e verticale delle risorse deve essere pari al 70 per cento; nel bilancio globale 2004/05 figura pertanto un volume globale di perequazione orizzontale di 1,150 miliardi di franchi. La perequazione totale delle risorse sulla media degli anni 2004/05 ammonta quindi a 2,794 miliardi di franchi.

La colonna 6 indica l'aggravio o lo sgravio dei Cantoni tramite la perequazione delle risorse. Gli indici delle risorse su cui poggiano questi versamenti di perequazione sono illustrati nell'allegato 5. La tabella 9 mostra che tramite la perequazione delle risorse i valori mirati di risorse proprie determinanti dei Cantoni finanziariamente deboli ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 LPFC, ossia l'85 per cento della media svizzera, non sono raggiunti di poco nel bilancio globale 2004/05.

 ${\it Tabella~9}$  Effetto della perequazione delle risorse nel bilancio globale 2004/2005

Cantone n.	Cantone	IR	Indice GFS secondo PR
1	ZH	131.7	126.1
2	BE	72.3	85.2
3	LU	75.2	85.8
4	UR	63.6	84.4
5	SZ	127.9	123.0
6	OW	66.8	84.5
7	NW	126.4	121.7
8	GL	91.6	93.3
9	ZG	220.0	198.9
10	FR	69.2	84.7
11	SO	75.6	85.9
12	BS	146.2	138.1
13	BL	111.0	109.1

Cantone n.	Cantone	IR	Indice GFS secondo PR
14	SH	87.8	91.0
15	AR	83.5	88.9
16	Al	82.4	88.4
17	SG	77.8	86.8
18	GR	89.1	91.8
19	AG	91.0	92.9
20	TG	75.7	86.2
21	TI	107.0	105.7
22	VD	96.8	97.2
23	VS	67.3	84.9
24	NE	84.2	89.3
25	GE	154.5	144.7
26	JU	67.1	84.8
	Varie	0.0	
	Totale	100.0	

 $IR = Indice \ delle \ risorse; \ PR = Perequazione \ delle \ risorse; \ GFS = Gettito \ fiscale standardizzato (coefficiente per le risorse proprie \ determinati)$ 

Nelle colonne 7–9 sono indicati i versamenti per la compensazione degli oneri nel 2004/2005. In questo ambito traspare chiaramente una spaccatura tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri nella misura in cui anche i Cantoni finanziariamente forti beneficiano di versamenti a titolo di compensazione degli oneri in presenza di corrispondenti valori di indicatore. Gli indicatori sui quali poggiano i versamenti di compensazione sono pubblicati negli allegati 3 e 4.

Nella colonna 10 è indicato il saldo dei versamenti a titolo di perequazione delle risorse e di compensazione degli oneri (colonne 6–9). Il confronto con la colonna 4, che mostra la soppressione dell'attuale perequazione finanziaria, consente altresì il paragone tra i pagamenti di perequazione tra la perequazione finanziaria vigente e la nuova perequazione finanziaria 2004/05 in senso stretto.

La colonna 11 presenta il bilancio del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore. La cifra corrisponde al saldo delle colonne 5 e 10. In considerazione del volume più importante di perequazione della perequazione delle risorse e degli oneri rispetto alla perequazione finanziaria attuale, la NPC è di massima vincolata a un aggravio netto per i Cantoni finanziariamente forti e a uno sgravio netto per i Cantoni finanziariamente deboli e i Cantoni con forti oneri speciali. Esistono nondimeno Cantoni finanziariamente deboli che subiscono un aggravio netto nel bilancio globale nonostante il volume di perequazione relativamente elevato. I motivi di questo stato di fatto sono numerosi; essi sono analizzati in modo più approfondito nel capitolo 1.2.4.

L'aggravio netto che subiscono taluni Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio globale non è politicamente auspicato. Per questo motivo il legislatore ha istituito la compensazione dei casi di rigore, che dovrà garantire a tutti i Cantoni finanziariamente deboli uno sgravio netto al momento del passaggio alla NPC. Il bilancio ad avvenuta compensazione dei casi di rigore risulta dalla colonna 12; il calcolo della compensazione dei casi di rigore è presentato nel capitolo successivo.

## 1.2.4 Determinazione dei contributi per la compensazione dei casi di rigore

Il passaggio alla NPC è all'origine di notevole mutamenti dei flussi finanziari sia tra Confederazione e Cantoni, sia tra Cantoni. Tali mutamenti fanno pure sì che singoli Cantoni finanziariamente deboli, ma avvantaggiati dall'attuale sistema di perequazione, ricevano meno mezzi dalla perequazione finanziaria. Per questi Cantoni l'ammanco può costituire un onere notevole, tanto più che nel corso dei decenni precedenti la loro struttura di entrate e di uscite si è fortemente adeguata all'attuale sistema di perequazione.

La compensazione dei casi di rigore deve riservare ai Cantoni interessati il tempo necessario per adeguare alla NPC la loro struttura di finanze pubbliche. L'articolo 19 LPFC prevede pertanto una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo, tramite i cui contributi possa essere ammortizzato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. In virtù dell'articolo 19 capoverso 3 LPFC, l'Assemblea federale stabilisce

mediante decreto federale sottoposto al referendum il volume iniziale della compensazione dei casi di rigore. Secondo il bilancio globale 2004/05 devono essere messi a disposizione 420 milioni di franchi all'anno per la compensazione dei casi di rigore. La compensazione dei casi di rigore è finanziata in ragione di due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni. Essa è concepita come aiuto temporaneo transitorio e non quindi come vera e propria parte integrante del nuovo sistema di perequazione. Pertanto essa sfonda anche la corazza della neutralità a livello di bilancio al momento del passaggio alla NPC, corazza che determina una stretta connessione tra dissociazione dei compiti, soppressione dell'attuale perequazione finanziaria e nuovo sistema di perequazione.

I contributi annui di compensazione dei casi di rigore e quindi anche il volume complessivo di compensazione sono stabiliti esaustivamente nel decreto federale e sono congelati per otto anni. Dopo tale termine i contributi sono ridotti del 5 per cento all'anno rispetto all'importo iniziale. Fondandosi sul rapporto sull'efficacia, l'Assemblea federale può decidere ogni quattro anni se abrogare totalmente o parzialmente la compensazione dei casi di rigore. Pertanto nell'ambito della compensazione dei casi di rigore vengono versati contributi per un massimo di 28 anni. La compensazione dei casi di rigore è a disposizione dei soli Cantoni finanziariamente deboli. Un Cantone finanziariamente debole perde il suo diritto alla compensazione dei casi di rigore se durante il periodo in cui ne beneficia diventa finanziariamente forte.

L'effetto netto del passaggio dal sistema attuale alla NPC risulta dal bilancio globale. Si tratta della colonna 11 della tabella dell'allegato 10. Il bilancio globale confronta la dissociazione dei compiti, la soppressione dell'attuale perequazione finanziaria e la riduzione della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta con i pagamenti di perequazione del nuovo sistema. La figura 3 contiene una rappresentazione grafica della soppressione dei trasferimenti. I Cantini vi figurano da sinistra a destra nell'ordine decrescente del loro indice medio delle risorse 2004/05. Al momento del passaggio alla NPC la soppressione dell'attuale perequazione finanziaria determina di massima un aggravio dei Cantoni finanziariamente forti e uno sgravio dei Cantoni finanziariamente deboli. A questo va inoltre integrato il contributo di finanziamento composto dalla riduzione della quota dei Cantoni all'imposta federale e dal saldo della dissociazione dei compiti. La riduzione della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta provoca in tutti i Cantoni un aggravio a dipendenza del gettito cantonale, mentre la dissociazione dei compiti determina un aggravio o uno sgravio netti a seconda della struttura cantonale delle uscite.

 ${\it Figura~3}$  Ripercussioni finanziarie della soppressione dei trasferimenti del sistema attuale secondo il bilancio globale 2004/2005





Figura 4
Ripercussioni finanziarie del nuovo sistema di perequazione secondo il bilancio globale 2004/2005




ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR

A seconda dell'indice delle risorse e degli oneri speciali, l'aggravio e lo sgravio sono integralmente o parzialmente compensati dal nuovo sistema di perequazione. I versamenti di compensazione in per cento del gettito fiscale standardizzato secondo il bilancio globale sono illustrati nella figura 4. La figura 5 compendia la soppressione dei trasferimenti (soppressione dell'attuale perequazione finanziaria, riduzione della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta, saldo della dissociazione dei compiti) consecutiva al passaggio alla NPC e la raffronta direttamente ai contributi del nuovo sistema di perequazione. La linea tratteggiata (limite del 0%) rispecchia le ripercussioni risultanti dalla soppressione dei trasferimenti. Se in un determinato Cantone i contributi del nuovo sistema di perequazione corrispondessero esattamente al valore della linea tratteggiata, le ripercussioni nette della NPC in detto Cantone (prima della compensazione dei casi di rigore) sarebbero uguali a zero. La linea tratteggiata rappresenta pertanto le neutralità (ipotetica) di onere del passaggio alla NPC nei singoli Cantoni. Se in un determinato Cantone l'aggravio del nuovo sistema di perequazione è inferiore o se lo sgravio è superiore alla neutralità di onere (ossia se la fine della colonna che rappresenta il nuovo sistema si situa sotto la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina uno sgravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziariamente deboli, ma anche ad esempio di misura per il Cantone finanziariamente forte di Basilea Città, che presenta grandi oneri speciali. Se invece l'aggravio del nuovo sistema di perequazione è superiore o se lo sgravio è inferiore alla neutralità di onere (ossia se la fine della colonna che rappresenta il nuovo sistema si situa sopra la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina un aggravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziariamente forti, ma anche per alcuni Cantoni finanziariamente deboli.

Nella figura 5 è inoltre illustrato sotto forma di linea continua il cosiddetto «limite di sgravio». La differenza tra il limite di sgravio e il «limite dello 0%» mostra lo sgravio netto perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell'indice delle risorse (cfr. n. 1.2.4.2).

## Effetto netto del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore nel bilancio globale 2004/2005



ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR

### 1.2.4.1 Motivi determinanti i casi di rigore

Fra le cause di un aggravio netto dei Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio prima della compensazione dei casi di rigore vanno annoverate da un canto le ripercussioni della dissociazione dei compiti. Esse variano fortemente e a prescindere dalla capacità di risorse dei Cantoni. Nel quadro dei settori di compiti che sono trasferiti ai Cantoni nell'ambito della NPC o che esigono un maggiore impegno finanziario da parte di essi, sono oberati in modo relativamente forte a livello di bilancio globale i Cantoni che registrano spese relativamente elevate in questi settori di compiti. In questo contesto vanno in particolare menzionati le spese per la riduzione dei premi delle casse malati oppure i contributi per la costruzione e l'esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni, nonché quelli per l'istruzione scolastica speciale. Sono d'altra parte sgravati in modo relativamente forte i Cantoni che registrano spese elevate in settori di compiti che nel quadro della NPC sono attributi alla Confederazione o che esigono un più forte impegno finanziario da parte di quest'ultima. Un esempio considerevole è costituito dalla costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle strade nazionali e dalle prestazioni individuali dell'AVS e dell'AI.

Va osservato d'altro canto che l'indice della capacità finanziaria può essere paragonato solo limitatamente all'indice delle risorse e al nuovo indice degli oneri. L'effetto di compensazione del nuovo sistema di perequazione può quindi risultare molto differenziato rispetto alla graduazione in funzione della capacità finanziaria attualmente in vigore. Ad esempio, la perequazione finanziaria attuale favorisce sistematicamente i Cantoni con un onere fiscale elevato, poiché il valore reciproco dell'indice

dell'onere fiscale confluisce nell'indice della capacità finanziaria. Con la soppressione della perequazione finanziaria in vigore (quarta colonna) questi Cantoni sono pertanto fortemente oberati. Dato inoltre che l'attuale perequazione finanziaria è operata in gran parte per il tramite di sussidi a destinazione vincolata, in taluni Cantoni si assiste al cumulo di entrambi gli effetti di maggior aggravio dovuti sia alla dissociazione dei compiti, sia alla soppressione della graduazione in funzione della capacità finanziaria.

La graduazione orizzontale della capacità finanziaria della perequazione finanziaria in vigore è l'attuale pendant della perequazione orizzontale delle risorse. La graduazione orizzontale della capacità finanziaria non è però comprensiva dei versamenti effettivi dei Cantoni finanziariamente forti ai Cantoni finanziariamente deboli, ma disciplina unicamente la ripartizione delle quote dei Cantoni alle entrate della Confederazione e al finanziamento di determinati compiti comuni (ad es. i contributi dei Cantoni all'AVS e all'AI) sulla base dell'indice della capacità finanziaria dei Cantoni applicato attualmente. Va da sé che con la soppressione della graduazione orizzontale della capacità finanziaria i Cantoni finanziariamente forti sono tendenzialmente sgravati, mentre i Cantoni finanziariamente deboli subiscono un aggravio. Già nel solo ambito di questa componente sono visibili notevoli deviazioni, perché a causa della soppressione della graduazione orizzontale della capacità finanziaria singoli Cantoni subiscono un aggravio eccessivamente forte. Esse sono dovute alle lacune dell'attuale indice della capacità finanziaria.

Oltre al reddito nazionale, alla capacità fiscale e a un indicatore per le regioni montane, nell'indice della capacità finanziaria confluisce infatti – sotto forma di indicatore parziale – anche l'indice complessivo dell'onere fiscale. Le analisi evidenziano nondimeno che in uno Stato federalistico le differenze di onere fiscale non sono determinate unicamente dalla capacità economica e dagli oneri speciali, ma che anche gli *spillover* e i diversi bisogni della popolazione in fatto di beni e di servizi dello Stato possono avere un influsso<sup>22</sup>. Pertanto il livello dell'onere fiscale può variare fortemente rispetto al potenziale di risorse di un determinato Cantone. A ciò si aggiunge il fatto che a causa del suo metodo di calcolo l'indice dell'onere fiscale risulta particolarmente elevato per i Cantoni che gravano in modo relativamente forte i redditi bassi e sono contemporaneamente contraddistinti da una progressione fiscale relativamente debole<sup>23</sup>.

Ulteriori distorsioni sono insite nell'indicatore parziale capacità fiscale. La capacità fiscale di un Cantone è calcolata dividendo la somma delle entrate fiscali del Cantone e dei suoi Comuni per l'indice complessivo dell'onere fiscale. L'appuramento tramite l'indice dell'onere fiscale è destinato a tenere conto della diversità delle tariffe fiscali dei Cantoni, di modo che la capacità fiscale dovrebbe in teoria essere percepita come una rappresentazione del potenziale di risorse di un Cantone. Si pone però il problema che – a prescindere dalle lacune discusse qui sopra – l'indice complessivo dell'onere fiscale non è comprensivo di tutti i tipi di imposta, ragione per la quale l'appuramento delle entrate fiscali è incompleto. Inoltre l'indice dell'onere fiscale non tiene conto della limitata sfruttabilità fiscale delle imprese tassate in

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr. Fischer, R. «Die Unterschiede in der Steuerbelastung der Kantone», EFV-Ökonomenteam Working Paper n. 6, Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Berna 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. Fischer, R.: «Die Aggregierte Steuerbemessungsgrundlage (ASG) im Vergleich zum Steuerkraftindex der Finanzkraft», Credit Suisse Economic Research, Zurigo 2001.


modo privilegiato (società holding e società di domicilio) e delle agevolazioni fiscali (tax holidays) concesse in alcuni Cantoni nel quadro del promovimento economico, sebbene questi fattori possano fortemente ridurre l'onere fiscale medio e quindi le entrate fiscali. Ciò significa che nel calcolo della capacità fiscale l'imponibilità limitata delle società holding e delle società di domicilio come pure le agevolazioni fiscali confluiscono nel numeratore, ma non del denominatore. La capacità fiscale dei Cantoni il cui substrato fiscale comprende una quota relativamente elevata di società holding e di società di domicilio e/o che concedono frequentemente agevolazioni fiscali risulta tendenzialmente troppo bassa rispetto al potenziale di risorse.

## 1.2.4.2 Il calcolo e il finanziamento della compensazione dei casi di rigore

La compensazione dei casi di rigore deve di massima garantire che durante il periodo transitorio nessun Cantone finanziariamente debole debba subire perdite finanziarie consecutive all'introduzione della NPC. Ciò significa che perlomeno al momento del passaggio tutti i Cantoni finanziariamente deboli devono registrare uno sgravio netto grazie alla NPC. Per evitare distorsioni il volume dello sgravio deve essere proporzionale all'indice delle risorse. L'obiettivo perseguito è che per punto di scarto dell'indice delle risorse rispetto alla media svizzera (= 100 punti) ogni Cantone finanziariamente debole registri uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del suo gettito fiscale standardizzato per rapporto all'attuale perequazione finanziaria. Un Cantone con un indice delle risorse pari a 60 punti ha pertanto diritto a uno sgravio minimo del 4 per cento e un Cantone con un indice delle risorse di 80 punti a un sgravio minimo del 2 per cento del gettito fiscale standardizzato. Il concetto è rappresentato graficamente nella figura 6. La retta ascendente illustra lo sgravio auspicato in funzione dell'indice delle risorse. Essa è denominata in seguito «limite di sgravio».

Figura 6


## Sgravio auspicato in funzione dell'indice delle risorse al momento del passaggio alla NPC



La posizione dei Cantoni che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore in funzione del concetto illustrato risulta dalla figura 7. I punti contrassegnano l'aggravio rispettivamente lo sgravio dei Cantoni al momento del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore. La retta ascendente descrive nuovamente il limite di sgravio in funzione dell'indice delle risorse. I Cantoni che si situano al di sopra del limite di sgravio hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore. Nel grafico essi sono contrassegnati da caratteri in grassetto. La differenza verticale di un simile Cantone rispetto al limite di sgravio, illustrata sull'esempio del Cantone di Neuchâtel dalla lunghezza della freccia, rappresenta pertanto il volume della compensazione dei casi di rigore in per cento del gettito fiscale standardizzato. Nel caso del Cantone di Neuchâtel la compensazione dei casi di rigore ammonta all'8,4 per cento del gettito fiscale standardizzato, ossia a 82,9 milioni di franchi. I Cantoni che si situano al di sotto del limite di sgravio non hanno invece diritto alla compensazione dei casi di rigore. Essi registrano uno sgravio superiore al minimo auspicato anche senza mezzi supplementari. Il grafico illustra che Cantoni come quelli di Berna e Lucerna – che registrano di massima uno sgravio consecutivamente al passaggio alla NPC – potrebbero fruire della compensazione dei casi di rigore. Ne è motivo il fatto che lo sgravio prima della compensazione dei casi di rigore è troppo esiguo rispetto allo sgravio auspicato. I contributi per simili Cantoni sono nondimeno relativamente bassi e sono in parte nuovamente compensati dal contributo di finanziamento della compensazione dei casi di rigore. I calcoli risultano dall'allegato 11.

#### Cantoni aventi diritto alla compensazione dei casi di rigore (CR)


Onere in percento del gettito fiscale standardizzato



La compensazione dei casi di rigore ammonta complessivamente a 420 milioni di franchi. Come già menzionato, il finanziamento della compensazione dei casi di rigore è effettuato nella misura dei due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni stessi. A prescindere dalla capacità di risorse, il contributo di finanziamento di ogni Cantone si basa sulla popolazione residente. Ciò corrisponde a un contributo uniforme di finanziamento per abitante, ossia a 20 franchi per abitante. I contributi di sgravio e di finanziamento in ambito di compensazione dei casi di rigore sono riprodotti nell'allegato 11. Secondo l'articolo 19 capoverso 3 LPFC i contributi di finanziamento sono oggetto del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore. Conformemente all'articolo 19 capoverso 5 LPFC la ripartizione dei mezzi compete invece al Consiglio federale (dopo aver sentito i Cantoni) ed è disciplinata dall'OPFC.

La figura 8 corrisponde di massima alla figura 5, compresi però il limite di sgravio e le ripercussioni della compensazione dei casi di rigore. Il grafico illustra che, grazie alla compensazione dei casi di rigore, ogni Cantone finanziariamente debole al momento del passaggio alla NPC si situa al di sotto della neutralità di onere e registra pertanto uno sgravio netto.

## Ripercussione netta del passaggio alla NPC dopo la compensazione dei casi di rigore secondo il bilancio globale 2004/2005



# 1.2.5 Determinazione della quota di imposta sugli oli minerali per i contributi non vincolati a opere della LUMin

La Confederazione dispone ogni anno di circa 3,7 miliardi di franchi di entrate a destinazione vincolata per le strade. Esse provengono dalla metà della quota di imposta sugli oli minerali, dall'intero supplemento di 30 centesimi per litro su questa imposta e dal provento della vignetta autostradale. La Confederazione utilizza questi mezzi per diversi compiti nel settore dei trasporti: la sua quota alle spese di costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; sussidi riferiti agli oggetti per le strade principali; altri contributi vincolati alle opere in ambito di protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché protezione contro le forze della natura; misure per il promovimento del traffico combinato e del trasporto dei veicoli a motore accompagnati; una quota alle spese della NFTA; contributi non vincolati alle opere, ai Cantoni, per i loro oneri stradali. Secondo la legge i contributi non vincolati alle opere ammontano almeno al 12 per cento delle entrate complessive a destinazione vincolata. Questa cosiddetta quota ordinaria è stata sinora aumentata di una quota straordinaria. Le entrate e le uscite a destinazione vincolata sono documentate nel finanziamento speciale traffico stradale (Spezialfinanzierung Strassenverkehr = SFSV). L'eccedenza cumulata è parimenti documentata in tale conto. Il finanziamento speciale del traffico stradale costituisce parte integrante del conto finanziario, ragion per cui le maggiori o minori uscite rispettivamente le minori o maggiori

entrate producono sempre direttamente un peggioramento o miglioramento della chiusura dei conti della Confederazione.

A prescindere dalle misure per il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia (compresa la quota alla costruzione della NFTA), questi compiti a finanziamento vincolato sono attualmente compiti comuni. Nell'ambito della NPC una parte è dissociata o come compito esclusivo della Confederazione, oppure come compito assegnato ai Cantoni, sempre che tale assegnazione non sia già stata effettuata (ad es. nel quadro del PSg 03). Un'altra quota permane come compito comune, ma con un nuovo strumento di finanziamento. Va menzionato che le strade nazionali (eccettuato il completamento della rete approvata) rientrano pienamente e integralmente nell'ambito di responsabilità della Confederazione. Da questo nuovo ordinamento dei compiti risultano maggiori e minori oneri tra Confederazione e Cantoni. Secondo i principi della NPC relativi al bilancio globale, il principio della neutralità dei costi va osservato anche *all'interno* del finanziamento speciale del traffico stradale (cfr. il secondo messaggio sulla NPC<sup>24</sup>).

Dai calcoli del bilancio globale effettuati in precedenza risultava che la Confederazione subiva complessivamente un aggravio a seguito della dissociazione dei compiti, mentre i Cantoni registravano uno sgravio. La compensazione era raggiunta tramite la rinuncia parziale o totale ai contributi *straordinari* non vincolati a opere. Ora però una prima valutazione dei dati relativi al bilancio globale 2004/2005 evidenzia un maggior aggravio per la Confederazione che non può più essere compensato tramite la rinuncia ai suddetti contributi. Sussiste un deficit medio di circa 50 milioni di franchi che, secondo un calcolo approssimativo sulla base del piano finanziario 2008, dovrebbe raggiungere 100 milioni di franchi. L'origine di questa crescita del deficit risiede soprattutto nell'aumento delle spese per l'ampliamento e l'eliminazione delle strettoie e per la manutenzione delle strade nazionali. Il deficit va quindi compensato all'interno del finanziamento speciale del traffico stradale, perché altrimenti, nel quadro dell'intero bilancio globale NPC, esso passa a carico dei nuovi strumenti a destinazione libera della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Le possibilità alternative devono essere sufficientemente redditizie da poter fornire un contributo considerevole e durevole all'equilibrio del bilancio. È ovvio che si tratta di fare capo a settori di compiti che dispongono di un elevato volume finanziario. Se questa condizione non è realizzata sussiste il pericolo che venga perso l'effetto auspicato tramite il compito comune. Come unica possibilità di realizzazione della perequazione auspicata nel contesto degli altri compiti comuni si offrono le rubriche «Strade principali», «Foreste» e «Protezione contro le piene». Anche queste rubriche non sono però sufficientemente dotate per garantire la perequazione nella misura voluta oppure dovrebbero subire tagli sensibili, con la conseguenza che come tale il corrispondente compito comune verrebbe di massima posto in forse.

Non entra in considerazione una riduzione delle spese nel settore delle strade nazionali. Non si tratterebbe in questo caso di una vera e propria compensazione; anzi, a mente della nuova competenza unica che la NPC attribuisce ora alla Confederazione, si finirebbe per sfociare in una riduzione dei compiti.

Quale unica alternativa adeguata rimane pertanto la riduzione dei contributi non vincolati a opere (compresi i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali). In questo caso è possibile una vera e propria compensazione, perché l'onere (supplementare) della Confederazione sarebbe compensato da un corrispondente minore utile dei Cantoni. Inoltre grazie alla sua dotazione, questa rubrica è adeguata per stabilire in gran parte il necessario equilibrio di bilancio. La quota *straordinaria* rimane a disposizione per la compensazione e, per quanto concerne la quota *ordinaria*, occorre rinviare alla situazione legale attuale che prescrive un importo minimo pari al 12 per cento delle spese complessive a destinazione vincolata. Per operare riduzioni a livello di questa rubrica è necessaria una modifica di legge.

Un punto percentuale delle entrate complessive a destinazione vincolata corrisponde attualmente a circa 37 milioni di franchi. Due punti percentuali consentirebbero invero di realizzare e addirittura di superare l'equilibrio del bilancio per gli anni 2004/2005, non però di compensare l'intero deficit del 2008, ma soltanto due buoni terzi di questo importo. D'altra parte un'ulteriore riduzione di tre punti percentuali rappresenterebbe un quarto degli importi attuali. Ciò corrisponde a una perdita che colpirebbe fortemente i Cantoni con oneri stradali altrettanto elevati. L'organizzazione del progetto ritiene pertanto che il minimo legale attuale del 12 per cento dovrebbe essere ridotto soltanto al 10 per cento, che i contributi straordinari dovrebbero essere soppressi e che il saldo del deficit dovrebbe essere compensato al di fuori del finanziamento speciale del traffico stradale.

L'allegato 13 fornisce indicazioni dettagliate sulla compensazione finanziaria del finanziamento speciale del traffico stradale. Il testo della modifica di legge risulta dall'atto legislativo mantello (n. 1), mentre il relativo commento figura al numero 2.3.

## 1.2.6 Determinazione delle quote della Confederazione alle spese dell'AVS e dell'AI

La NPC introduce una dissociazione integrale del finanziamento dell'AVS e dell'AI. Sia in ambito di AVS che in ambito di AI, i Cantoni sono liberati dal finanziamento delle prestazioni individuali alle assicurazioni sociali. Nel quadro del primo messaggio sulla NPC del 14 novembre 2001 e del decreto federale del 3 ottobre 2003 i settori di compiti prestazioni individuali dell'AVS e prestazioni individuali dell'AI diventano di competenza elusiva della Confederazione. Ciò presuppone una modifica dell'articolo 112 capoverso 3 Cost. La competenza esclusiva della Confederazione in entrambi questi settori non ha suscitato opposizioni da parte delle Camere federali.

Le corrispondenti modifiche di legge sono state effettuate nel quadro del secondo messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)<sup>25</sup>. Dato che i contributi dei Cantoni all'AVS e all'AI sono soppressi consecutivamente alla dissociazione dei compiti, il contributo della Confederazione deve essere adeguato.

La Confederazione e i Cantoni sono d'accordo sul fatto che la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC deve essere neutrale a livello di costi non soltanto per la Confederazione e i Cantoni, ma anche per le assicurazioni sociali interessate. Il principio della neutralità dei costi affermato nei due messaggi attuali del Consiglio federale<sup>26</sup> si riferisce espressamente al trasferimento duraturo di compiti e non ai problemi transitori della NPC, che possono ad esempio risultare dai sistemi di pagamenti posticipati in alcuni settori di compiti (cfr. n. 1.2.7). I conti annuali dell'AVS e dell'AI non possono essere influenzati positivamente o negativamente dalla dissociazione dei compiti.

Per la determinazione del contributo della Confederazione all'AVS e all'AI sono determinanti le cifre secondo il piano finanziario 2008.

### 1.2.6.1 Calcolo della quota della Confederazione all'AVS

La NPC introduce una dissociazione integrale tra Confederazione e Cantoni in ambito di finanziamento dell'AVS. Per quanto concerne i contributi dei poteri pubblici all'AVS la competenza spetta esclusivamente alla Confederazione. I Cantoni sono sgravati dal cofinanziamento delle prestazioni individuali, nel senso che viene soppressa la loro quota attuale del 3,64 per cento al finanziamento delle spese dell'AVS. In ambito di aiuto alle persone anziane (sostegno all'aiuto alle persone anziane, compresi l'aiuto e le cure a domicilio) la NPC introduce una dissociazione parziale. Il sovvenzionamento delle organizzazioni private per la loro attività a livello nazionale, come la consulenza e l'assistenza delle persone anziane, l'organizzazione di corsi nonché lo svolgimento di compiti di coordinamento e sviluppo rimangono nelle mani dell'AVS. Le attività cantonali e comunali (cure mediche, cure a domicilio, aiuto domestico come pure pasti a domicilio e istituti diurni) sono sostenute dai Cantoni. In ambito di AI le prestazioni collettive (eccettuato l'art. 74 lett. a-c LAI) passano integralmente sotto la responsabilità dei Cantoni.

Nel quadro della dissociazione dei compiti della NPC in ambito di AVS si verifica una riduzione sia delle entrate sia delle uscite, seppure in misura differenziata: a livello di entrate del conto di esercizio dell'AVS sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1'245 milioni di franchi secondo il piano finanziario 2008. Il totale della riduzione di spese secondo il piano finanziario ammonta a 190 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe pertanto un peggioramento del bilancio finanziario dell'AVS di 1'055 milioni di franchi.

Affinché il risultato sia neutrale per l'assicurazione, il contributo attuale della Confederazione all'AVS di 5'593 milioni di franchi viene aumentato del suddetto importo a 6'648 milioni di franchi. Sulla base delle cifre del piano finanziario 2008, il contributo percentuale della Confederazione – contributo che secondo la legislazione attuale ammonta al 16,36 per cento delle spese dell'AVS – ammonterà d'ora in poi al 19,55 per cento delle spese complessive dell'assicurazione diminuite di 190 milioni di franchi. L'onere che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato nel quadro del bilancio globale.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> FF **2002** 2257 segg. (primo messaggio NPC) e FF **2005** 5589 (secondo messaggio NPC).

Il calcolo della quota della Confederazione all'AVS è riprodotto nell'allegato 12.

Il testo della modifica di legge risulta dall'atto legislativo mantello (n. 2), mentre il relativo commento figura al numero 2.4.

### 1.2.6.2 Calcolo della quota della Confederazione all'AI

La dissociazione dei compiti nel quadro della NPC è caratterizzata da due linee direttrici: da un canto i Cantoni non partecipano più al finanziamento delle prestazioni individuali dell'assicurazione (rendite, indennità giornaliere, assegni per grandi invalidi, misure individuali ecc.). La loro quota di finanziamento in ragione del 12,5 per cento delle spese dell'AI è soppressa. D'altra parte invece il settore dei contributi per la costruzione e l'esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni, nonché quello dell'istruzione scolastica speciale, comprese le prestazioni individuali – sinora finanziati dall'AI – sono assegnati ai Cantoni.

Nel quadro della dissociazione dei compiti della NPC sia le attuali entrate, sia le attuali uscite dell'assicurazione registrano una riduzione: a livello di entrate del conto di esercizio dell'AI sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1'565 milioni di franchi. A livello di uscite non sono più finanziate dall'AI diverse prestazioni assicurative nel settore collettivo e in quello dell'istruzione scolastica speciale, nonché quelle nel contesto dei centri di formazione del personale specializzato delle professioni sociali. Secondo il piano finanziario 2008 il totale della riduzione di spese ammonta complessivamente a 2'484 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe pertanto, secondo il piano finanziario 2008, un miglioramento del bilancio finanziario dell'AI di 919 milioni di franchi.

Affinché il risultato sia neutrale per l'assicurazione, il contributo attuale della Confederazione all'AI di circa 4'695 milioni di franchi viene diminuito del suddetto importo a 3'776 milioni di franchi. Sulla base delle cifre del piano finanziario 2008, il contributo percentuale della Confederazione – contributo che secondo la legislazione attuale ammonta al 37,5 per cento delle spese dell'AI – ammonterà d'ora in poi al 37,62 per cento delle spese complessive dell'assicurazione diminuite di 2'484 milioni di franchi. Lo sgravio che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato tramite versamenti di compensazione ai Cantoni nel quadro della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Il calcolo della quota della Confederazione all'AI è riprodotto nell'allegato 12.

Il testo della modifica di legge risulta dall'atto legislativo mantello (n. 3), mentre il relativo commento figura al numero 2.5.

#### 1.2.7 Problemi di transizione

Tenuto conto degli impegni assunti dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore e dei sistemi di sussidi posticipati, la dissociazione dei compiti nell'ambito della NPC comporta un doppio onere temporaneo nel conto finanziario e in parte nel conto economico della Confederazione, delle assicurazioni sociali e dei Cantoni. In questo contesto occorre distinguere tra gli impegni secondo il diritto anteriore per i restanti compiti comuni, gli impegni secondo il diritto anteriore in settori con riparti-

zione dei compiti nonché gli impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati. Le rubriche corrispondenti vanno trattate separatamente a livello di assicurazioni sociali e all'interno del finanziamento speciale del traffico stradale.

## 1.2.7.1 Situazione iniziale ai sensi del primo e del secondo messaggio sulla NPC

Secondo il primo messaggio sulla NPC<sup>27</sup> occorre distinguere, in linea di principio, due situazioni di partenza:

- per i progetti garantiti e già eseguiti o in fase di realizzazione prima dell'entrata in vigore della NPC non vi è alcuna necessità di intervenire dal profilo giuridico. La Confederazione adempie pienamente i suoi impegni in base alle relative decisioni;
- i progetti garantiti dalla Confederazione, ma che non sono ancora iniziati prima dell'entrata in vigore della NPC, vanno valutati diversamente. In questo caso, la Confederazione deve assumere i suoi impegni durante un periodo transitorio se i progetti sono realizzati in questo stesso periodo. In seguito, gli impegni della Confederazione scadono a saldo di tutti i diritti. Per i progetti, che non sono realizzati durante questo periodo transitorio, vengono quindi a cadere gli impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore.

Vi è consenso sul fatto che i contributi federali garantiti secondo il diritto anteriore per progetti già eseguiti o in fase di realizzazione (situazione di partenza 1) devono essere versati integralmente.

Lo stesso vale di massima anche per la situazione di partenza 2, sebbene per questi progetti non ancora iniziati sia fissato un termine transitorio di tre anni nell'articolo 20 lettera b LPFC<sup>28</sup>.

Per impedire un possibile afflusso massiccio di domande di sussidi, l'articolo 20 lettera a LPFC prevede, in deroga all'articolo 36 LSu<sup>29</sup>, che «le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione ma prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio [...] sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell'assegnazione». Questo modo di procedere permette di garantire, anche durante il periodo di transizione, che il volume delle domande da trattare e i mezzi necessari a tale scopo non superino il flusso normale<sup>30</sup>. Per ottenere l'effetto auspicato, il Consiglio federale ha posto in vigore l'articolo 20 LPFC già il 1° aprile 2005<sup>31</sup>.

Nel secondo messaggio sulla NPC<sup>32</sup> è stato stimato il volume finanziario di simili pagamenti e sono state presentate le possibilità di soluzione per i settori di compiti interessati. La Confederazione e i Cantoni sono concordi nell'affermare che occorre

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> FF **2002** 2100

Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), RU **2004** 6953

Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu), RS **616.1** 

<sup>30</sup> Messaggio p. 2249

<sup>31</sup> RU **2005** 1489

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> FF **2005** 5349

trovare una soluzione globale a tali problemi di transizione che tenga equamente conto dei rispettivi interessi di entrambe le parti.

## 1.2.7.2 Impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore

Gli impegni secondo il diritto anteriore sono pretese per prestazioni da fornire in futuro e ancora garantite in virtù del diritto vigente. Si tratta in particolare degli importi seguenti stimati per il 31 dicembre 2007 (Tabella 10):

Tabella 10 Stato degli impegni secondo il diritto anteriore al momento del passaggio alla NPC (stima in milioni di franchi)

Settore di compiti	Impegni secondo	il diritto anteriore il 31.12.2007
	Totale	Di cui supplementi di capacità finanziaria
Protezione della natura e del paesaggio	09	1
Foreste	294	39
Protezione contro le piene	110	14
Protezione fonica	13	3
Strade principali	374	58
Separazione dei modi di traffico	13	4
Misurazione ufficiale	48	22
Risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna	9	0
Protezione e conservazione dei monumenti storici	30	8
Scuole universitarie	89	11
Totale	989	102

Con l'eccezione del settore della separazione dei modi di traffico, si tratta esclusivamente di settori di compiti che anche dopo il passaggio alla NPC saranno assunti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. In linea di massima questi impegni secondo il diritto anteriore – compresi i supplementi di capacità finanziaria ivi integrati – devono essere smantellati a carico dei crediti di impegno degli anni successivi. Durante il periodo di transizione questa circostanza può far sì che nei primi anni successivi all'entrata in vigore della NPC si verifichino ritardi nell'introduzione delle nuove forme di finanziamento della NPC (accordi di programma, contributi forfetari). Ciò può inoltre provocare distorsioni temporanee dell'effetto distributivo della NPC, dato che i singoli Cantoni approfitteranno in

misura differenziata dell'eliminazione dell'eccedenza di impegni e in particolare dei supplementi di capacità finanziaria ivi integrati. Questo effetto può essere trascurato in considerazione del volume esiguo di circa 100 milioni di franchi dei supplementi di capacità finanziaria rispetto all'intero volume futuro di perequazione di quasi 3,2 miliardi di franchi.

All'interno del finanziamento speciale del traffico stradale gli impegni secondo il diritto anteriore sono compensati, per quanto concerne le strade principali, in primo luogo da una corrispondente riduzione dei nuovi contributi globali ai Cantoni. I contributi ancora dovuti per la separazione dei modi di traffico saranno smantellati a carico dei contributi generali per le strade e dei contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Per quanto concerne gli impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore, non vi è alcuna necessità di intervenire sotto il profilo giuridico.

## 1.2.7.3 Impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati

Si è in presenza di un sistema di sussidi posticipati allorquando i sussidi per le prestazioni fornite, per le quali sussiste il diritto ad aiuti finanziari e indennità, sono pagati soltanto negli anni successivi alla fornitura delle prestazioni. Questo significa che i beneficiari dei sussidi devono prefinanziare le prestazioni della Confederazione con mezzi propri o per il tramite del mercato dei capitali. Secondo la tabella 11 sono interessate le seguenti rubriche:

	Sussidi secondo il preventivo 2007	Sussidi posticipati dovuti a fine 2007		o finanz	iario str	aordina-
			2008	2009	2010	2011
AI: contributi per la costruzio- ne e l'esercizio di case per invalidi e laboratori	1'486	5 1'340	1'095	210	) 3(	) 5
AI: centri di formazione per il personale specializzato delle professioni sociali	62	2 76	65	11	-	
AI: contributi per la costruzio- ne e l'esercizio di scuole speciali	445	5 546	i 460	61	. 20	) 5
Riduzione dei premi	2 327	624	624			
Agricoltura: consulenza canto- nale	18	3 10	10			
Sussidi per la formazione	77	51	51			
Totale		2'647	2'305	282	2 50	) 10
di cui AI		1'962	1'620	282	2 50	) 10

### 1.2.7.3.1 Impegni finanziari posticipati dell'AI

In linea di massima il passaggio alla NPC non ha ripercussioni sul risultato dell'AI: alle rubriche di spesa soppresse, pari a 2'484 milioni, fanno riscontro i contributi cantonali soppressi, pari a 1'565 milioni, nonché la riduzione di 919 milioni dei contributi della Confederazione.

Il sistema di sussidi posticipati nel settore delle prestazioni collettive fa però sì che a livello di AI anche negli anni 2008–2011 sussistano impegni per complessivi 1'962 milioni di franchi nei confronti delle istituzioni, sebbene, con il passaggio alla NPC, dal 1° gennaio 2008 il settore delle prestazioni collettive non rientri più in linea di massima nel suo ambito di responsabilità. Dato che sono sorti secondo il diritto anteriore, questi impegni vanno cofinanziati non soltanto dalla sola AI, ma secondo la vecchia chiave di ripartizione in ragione di 3/8 dalla Confederazione e 1/8 dai Cantoni (cfr. tabella 12):

Sono indicati soltanto i sussidi posticipati dovuti il 31 dicembre 2007, che negli anni 2008-2011 determinano un fabbisogno finanziario straordinario e che pertanto figurano nel bilancio della Confederazione a fine 2007.

## Ripartizione dei pagamenti posticipati dell'AI per prestazioni collettive (in milioni di franchi)

Importo totale st	imato:	1'962
di cui	3/8 quota della Confederazione	736
	1/8 quota dei Cantoni	245
Onere rimanent	981	

I pagamenti posticipati dell'AI alle istituzioni sono all'origine negli anni 2008 e seguenti di un corrispondente deflusso di liquidità presso l'AI, la Confederazione e i Cantoni. Questo riversamento di liquidità comporta per le istituzioni un beneficio in termini di interessi mentre provoca corrispondenti costi d'interessi a Confederazione, AI e Cantoni. Nella misura in cui i Cantoni non procedono a un regolare finanziamento periodico delle istituzioni nel loro settore di responsabilità, il riversamento di liquidità e il relativo beneficio in termini d'interessi ricade su di loro.

### 1.2.7.3.2 Pagamenti arretrati delle rendite ordinarie e straordinarie nonché altre rubriche di spesa dell'AI da delimitare in funzioni dei periodi

Secondo le indicazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le prestazioni in denaro dell'AI, pari a complessivi 7'075 milioni di franchi (consuntivo 2004), comprendono i pagamenti arretrati delle rendite ordinarie e straordinarie per un importo pari a 1'139 milioni di franchi come pure le pretese di rimborso per 190 milioni di franchi.

Conformemente all'articolo 29 capoverso 2 LAI<sup>34</sup>, la rendita è versata dall'inizio del mese in cui è nato il diritto. Se l'assicurato si annuncia più di 12 mesi dopo l'inizio del diritto alla rendita, le prestazioni sono assegnate in linea di massima soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Questa disposizione spiega essenzialmente che assegnando la rendita l'AI deve di fatto sempre assumere impegni retroattivi e che, a causa della prassi di allibramento non conforme ai periodi, i relativi oneri non sono contabilizzati nel conto dell'AI nell'anno in cui ha inizio il diritto, ma soltanto nel corso dell'/degli anno/i successivo/i. È pure all'origine di sovrapposizioni il fatto che tra il momento dell'annuncio e quello della decisione può intercorrere un lungo periodo di tempo per lo svolgimento della procedura di accertamento e di eventuali procedure giudiziarie.

I pagamenti arretrati di rendite di quasi 1,1 miliardi di franchi all'anno corrispondono nella misura del 70 per cento circa a anni di diritto anteriori a quello del pagamento e quindi della contabilizzazione. Da una delimitazione in funzione dei periodi risulta per il 2004 un importo netto di 600 milioni di franchi (750 milioni di pagamenti arretrati, meno 150 milioni di rimborsi). Nel 2008 l'AI dovrebbe pertanto ancora versare circa 600 milioni di franchi per le prestazioni concernenti i diritti sorti prima del 1° gennaio 2008. Anche negli anni successivi verranno versate prestazioni il cui diritto è sorto prima del 2008. Questi importi ammontano a circa 300 milioni di franchi.

Anche le misure individuali comprendono pagamenti arretrati per le prestazioni concernenti anni precedenti, riconducibili, da un canto, al fatto che le decisioni possono essere emanate soltanto dopo la fine dell'anno e, d'altro canto, al fatto che l'ultima rata di un diritto annuale viene pagata soltanto nel corso dell'anno successivo. Su un totale di 1'550 milioni (anno 2004) i pagamenti relativi agli anni precedenti ammontano a circa 500 milioni di franchi.

Il totale delle rubriche di spesa dell'AI da delimitare in funzione dei periodi è pertanto di circa 1'400 milioni di franchi al 31 dicembre 2007 (cfr. tabella 13).

Pagamenti arretrati delle rendite ordinarie e straordinarie nonché altre rubriche di spesa dell'AI in ambito di misure individuali da delimitare in funzioni

dei periodi (in milioni di franchi)

Pagamenti arretrati delle rendite negli anni precedenti l'introduzione della NPC							
nel primo anno dopo l'introduzione della NPC 600 negli anni successivi 300							
Pagamenti arretrati delle prestazioni concernenti anni precedenti in ambito di misure individuali 500							
Totale		1'400					
di cui	3/8 quota della Confederazione	525					
	1/8 quota dei Cantoni	175					

Se si applica in modo conseguente la contabilizzazione delle spese in funzione dei periodi, al momento del passaggio alla NPC anche il totale di circa 1'400 milioni di franchi dovrà essere finanziato secondo la vecchia chiave di ripartizione. La quota di 1/8 dei Cantoni ammonta a 175 milioni. Dato che continua a partecipare al finanziamento dell'AI, la Confederazione fornisce il proprio contributo nel quadro dei pagamenti ordinari all'AI.

#### 1.2.7.3.3 Compendio dei problemi di transizione a livello di AI

In un'ottica di spesa, le rubriche complessive di spesa dell'AI da delimitare in funzione del principio «accrual» ammontano a fine 2007 a 3'362 milioni di franchi (1'962 milioni di prestazioni collettive posticipate e 1'400 milioni di pagamenti arretrati delle rendite nonché altre rubriche da delimitare). La quota della Confederazione ammonta a 1'261 milioni di franchi (736 e 525 milioni) e quella dei Cantoni a 420 milioni di franchi (245 e 175 milioni). Nel quadro dell'introduzione del nuovo modello contabile, la Confederazione costituirà già a fine 2006 accantonamenti corrispondenti. Si raccomanda anche ai Cantoni di costituire accantonamenti già negli anni 2006 o 2007. In tal modo, i contributi della Confederazione e dei Cantoni

Tabella 13

avranno effetto sulle spese già dagli anni 2006 o 2007, mentre il deflusso di liquidità si verificherà soltanto nel 2008.

Diversamente dalla Confederazione, l'AI continuerà a tenere i suoi conti secondo il principio di cassa, senza effettuare delimitazioni in funzione dei periodi. Ne consegue che l'onere netto dell'AI di 981 milioni di franchi per i pagamenti posticipati di sussidi alle istituzioni dovrà essere allibrato con effetto sul risultato negli anni 2008 e seguenti.

Tenuto conto delle prestazioni dei Cantoni per la loro quota di 1/8 ai pagamenti arretrati delle rendite e alle altre rubriche da delimitare, l'AI presenta un fabbisogno supplementare di mezzi di 806 milioni di franchi (cfr. tabella 14), ciò che provoca in linea di massima un aumento corrispondente del suo debito nei confronti del Fondo AVS. Se si ipotizza un tasso di interesse del 2,5 per cento all'anno<sup>35</sup> e la corresponsione di interessi sull'intero supplemento di debito, l'AI registrerà un aumento di 20 milioni di franchi dell'onere per interessi.

Tabella 14
Ripartizione dell'onere dei pagamenti posticipati dell'AI (in milioni di franchi)

Onere netto rim	anente dell'AI	806
Quota dei Cantor rubriche da delin	ni ai pagamenti arretrati delle rendite e alle altre nitare	175
Onere rimanent	981	
di cui	3/8 quota della Confederazione 1/8 quota dei Cantoni	736 245
Importo totale sti	1'962	

## 1.2.7.3.4 Soluzione prevista

## 1.2.7.3.5 Quota della Confederazione e dei Cantoni ai pagamenti posticipati all'AI

Come menzionato, i Cantoni devono partecipare ai sussidi collettivi posticipati dell'AI, ai pagamenti arretrati delle rendite come pure alle altre rubriche da delimitare. In tal modo essi assumono la loro quota legale di 1/8 a tutti gli impegni dell'AI delimitati in funzione dei periodi ed esistenti al momento del passaggio alla NPC. Dal canto suo la Confederazione trasferisce alle istituzioni la sua quota di 3/8 di contributi posticipati. La partecipazione della Confederazione ai pagamenti arretrati delle rendite e alle altre rubriche da delimitare è effettuata nel quadro dei futuri contributi ordinari alle spese dell'AI.

Per dare certezza alla pianificazione e per rendere possibile lo svolgimento definitivo dei pagamenti nel primo anno successivo all'introduzione della NPC, nell'ambito

L'AI deve rimunerare il suo debito nei confronti del Fondo AVS con il tasso quadriennale di swap. Tale tasso si aggira attualmente sul 2%. L'UFAS ipotizza a più lungo termine un tasso del 2.5%.

del presente progetto gli importi sono fissati in via definitiva sulla scorta delle stime del piano finanziario 2008. Queste stime devono ancora essere verificate da un organo esterno e indipendente.

La ripartizione tra i singoli Cantoni dei contributi da fornire è effettuata in funzione di una chiave che tiene conto della ripartizione secondo le prestazioni del 2005, nonché della capacità finanziaria negli anni 2006/2007. Il calcolo è operato a mente dell'ordinanza del 2 dicembre 1985<sup>36</sup> concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità. Nella tabella 15 figura l'onere che ne risulta per i singoli Cantoni.

Onere complessivo dei Cantoni secondo la chiave di ripartizione calcolata sulla base delle prestazioni complessive dell'AI nel 2005 e della capacità finanziaria nel 2006/2007 (in milioni di franchi)

	-				
			usso di mezzi uti di finanzian	nento	Prêt
	Chiave di	Prestazioni	Rubriche da		1100
	ripartizione	colletive	delimitare	Totale	Total
ZH	22.62	55.4	39.6	95.0	182.3
BE	7.72	18.9	13.5	32.4	62.2
LU	3.19	7.8	5.6	13.4	25.7
UR	0.19	0.5	0.3	0.8	1.5
SZ	1.50	3.7	2.6	6.3	12.1
OW	0.15	0.4	0.3	0.6	1.2
NW	0.47	1.2	0.8	2.0	3.8
GL	0.43	1.1	0.8	1.8	3.5
ZG	2.15	5.3	3.8	9.0	17.3
FR	2.14	5.2	3.7	9.0	17.2
SO	2.93	7.2	5.1	12.3	23.6
BS	6.26	15.3	11.0	26.3	50.5
BL	4.42	10.8	7.7	18.6	35.7
SH	0.99	2.4	1.7	4.2	8.0
AR	0.46	1.1	0.8	1.9	3.7
Al	0.10	0.3	0.2	0.4	0.8
SG	5.71	14.0	10.0	24.0	46.0
GR	1.47	3.6	2.6	6.2	11.8
AG	8.29	20.3	14.5	34.8	66.8
TG	2.76	6.8	4.8	11.6	22.2
TI	4.46	10.9	7.8	18.8	36.0
VD	8.84	21.7	15.5	37.1	71.3
VS	1.61	4.0	2.8	6.8	13.0
NE	1.88	4.6	3.3	7.9	15.2
GE	8.66	21.2	15.2	36.4	69.8
JU	0.60	1.5	1.0	2.5	4.8
TOTAL	100.00	245.0	175.0	420.0	806.0

#### 1.2.7.3.6 Onere netto rimanente dell'AI

In considerazione della difficile situazione finanziaria dell'AI è stata discussa una soluzione in cui a seguito dell'onere netto rimanente l'AI non subisce alcuna perdita di liquidità. Questa proposta di soluzione prevedeva che l'AI assume invero i suoi impegni degli anni precedenti per un volume di 1'962 milioni di franchi, ma che il relativo trasferimento di liquidità a favore delle istituzioni, rispettivamente dei Cantoni, è riportato all'AI. Per compensare la spesa netta i Cantoni verrebbero concessi all'AI mutui illimitati e senza interessi pari a 4/8 degli impegni posticipati (quota di finanziamento AI), dedotta la sua quota ai pagamenti arretrati delle rendite

e alle altre rubriche da delimitare. Tali impegni risultanti da mutui nei confronti dei Cantoni, per un importo di 806 milioni di franchi, dovrebbero figurare nei conti annuali dell'AI. La ripartizione tra i singoli Cantoni dovrebbe essere effettuata secondo la medesima chiave di ripartizione menzionata qui sopra.

La soluzione proposta è però stata respinta dai rappresentanti dei Cantoni in seno all'organo di direzione politica in quanto le discussioni all'interno della Conferenza dei Governi cantonali e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze avrebbero mostrato che essa non raccoglieva i consensi dei Cantoni. La difficile situazione finanziaria dell'AI è invero riconosciuta e i rappresentanti dei Cantoni non contestano che il peggioramento della situazione di liquidità dell'AI è imprescindibile da oneri d'interesse supplementari. Tuttavia, a loro avviso, i problemi finanziari dell'AI non sono da ricondurre alla NPC. Gli impegni a posteriori sarebbero già sussistiti e, con una delimitazione in funzione dei periodi secondo il principio "accrual", avrebbero dovuto essere esposti già oggi. Per il risanamento dell'AI bisognerebbe quindi trovare soluzioni all'infuori del progetto NPC.

Considerato che il problema di transizione nell'ambito dell'AI non è ancora risolto, la Confederazione contatterà i Cantoni durante la procedura di consultazione al fine di negoziare una soluzione adeguata in vista del messaggio del Consiglio federale.

La partecipazione di Confederazione e Cantoni ai pagamenti posticipati dell'AI alle istituzioni, la partecipazione dei Cantoni ai pagamenti arretrati delle rendite nonché alle altre rubriche di spesa dell'AI da delimitare in funzione dei periodi esigono una base giuridica separata in forma di disposizione transitoria della LAI. A titolo di allegato a questa disposizione transitoria è altresì fissata definitivamente la chiave di ripartizione tra i Cantoni. Anche un'eventuale soluzione basata sui mutui dei Cantoni all'AI richiederebbe una corrispondente base legale nella LAI.

Il testo della modifica di legge risulta dall'atto legislativo mantello (n. 3), mentre il relativo commento figura al numero 2.5.

# 1.2.7.4 Impegni finanziari posticipati della Confederazione1.2.7.4.1 Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

Per quanto concerne la riduzione dei premi, l'eccedenza stimata di pagamento della Confederazione ammonta a 624 milioni di franchi. I pagamenti posticipati pendenti della Confederazione a favore dei Cantoni sono riconducibili al fatto che, secondo l'ordinamento attuale, la Confederazione versa il 77 per cento dei suoi contributi l'anno corrente e il 23 per cento nel corso dell'anno successivo, dopo il conteggio definitivo da parte dei Cantoni.

## 1.2.7.4.2 Consulenza agricola

Si tratta dei contributi della Confederazione ai servizi di consulenza cantonali, soppressi nel quadro della NPC. Il pagamento viene attualmente effettuato quattro mesi dopo la chiusura dell'anno contabile o la fine di una manifestazione. Nel 2008 sussisterà un fabbisogno finanziario stimato in 10 milioni di franchi.

## 1.2.7.4.3 Sussidi per la formazione

Secondo l'ordinamento vigente, i sussidi della Confederazione alle spese computabili dei Cantoni per gli aiuti destinati alla formazione sono versati nel corso dell'anno successivo sulla base del conteggio dei Cantoni. Nel quadro della NPC sono soppressi gli attuali sussidi della Confederazione per il livello secondario II e i supplementi di capacità finanziaria. È mantenuto il pagamento posticipato degli altri sussidi della Confederazione. Il fabbisogno finanziario supplementare per l'anno 2008 risulta dalla differenza tra le attuali e le nuove prestazioni della Confederazione. Esso è stimato in 51 milioni di franchi.

# 1.2.7.5 Compendio del flusso di mezzi provenienti dagli impegni finanziari posticipati con fabbisogno finanziario straordinario

I flussi di pagamento in relazione agli impegni finanziari posticipati possono essere riassunti come segue (tabella 16):

Tabella 16

Compendio dei flussi di mezzi provenienti dagli impegni finanziari posticipati (in milioni di franchi)

Contributi posticipati (flusso di liquidi	tà)	in milioni d	di franchi		
(+) aggravio; (-) sgravio					
Confederazione	Totale	2008	2009	2010	2011
Confederazione ai Cantoni	685	685	0	0	0
Confederazione all'Al	736	736	0	0	0
Saldo Confederazione	1'421	1'421	0	0	0
Ca nton i	Totale	2008	2009	2010	Total
Confederazione ai Cantoni	-685	-685	0	0	0
Cantoni all'Al contributi a fondo perso	420	420	0	0	0
Saldo Cantoni	-265	-265	0	0	0
Assicurazioni sociali	Total	2008	2009	2010	Total
Al alle istituzioni	1'962	1'620	282	50	10
Confederazione all'Al	-736	-736	0	0	
Cantoni all'Al: contributi a fondo perso	-420	-420	0	0	
Saldo assicurazioni sociali	806	464	282	50	10
Case per invalidi e istizioni	Total	2008	2009	2010	Total
Al alle istituzioni	-1'962	-1'620	-282	-50	-10
Saldo case per invalidi e istituzioni	-1'962	-1'620	-282	-50	-10
Solde	0	0	0	0	0

Il presente compendio evidenzia che il trasferimento di liquidità effettuato complessivamente alle case per invalidi e alle istituzioni nonché ai Cantoni consente di

ridurre il loro debito nei confronti di terzi. La ripartizione tra i singoli Cantoni è illustrata nell'allegato 14.

Il risultato della tabella 16 si fonda sull'ipotesi che in futuro i Cantoni passeranno a un finanziamento delle case per invalidi e delle istituzioni in funzione dei periodi. Si può partire da questa ipotesi, poiché anche la Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali (CIIS), che disciplina la collaborazione tra i Cantoni in questo settore, prevede un finanziamento in funzione dei periodi. Qualora i Cantoni dovessero mantenere il finanziamento posticipato attuale, una parte del trasferimento di liquidità alle case per invalidi e alle istituzioni rimarrebbe presso di loro.

Il saldo della Confederazione, pari a 1'421 milioni di franchi, comporta un temporaneo doppio onere nel conto finanziario della Confederazione e quindi un *fabbisogno finanziario straordinario*. Come accennato nel secondo messaggio sulla NPC in
relazione al nuovo modello contabile della Confederazione<sup>37</sup>, gli impegni pendenti
in base a un sistema di sussidi posticipati sono iscritti a bilancio alla fine del 2007,
ma non hanno incidenze sul conto finanziario. Il pagamento dei contributi dovuti gli
anni successivi (la maggior parte nel 2008, cfr. la tabella qui sopra) non influisce
pertanto sul conto economico, ma causa spese corrispondenti nel conto di finanziamento e di flusso dei mezzi.

## 1.2.8 Panoramica delle norme necessarie a livello di ordinanza

Sulla base della legge federale del 3 ottobre 2003<sup>38</sup> concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), il Consiglio federale emana l'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). L'ordinanza disciplina la procedura per il calcolo del potenziale di risorse (art. 3 cpv. 3 e 4 LPFC), nonché la garanzia della qualità, l'adeguamento annuo dei mezzi per la perequazione delle risorse durante un periodo di quattro anni (art. 5 cpv. 2 LPFC) e la ripartizione tra i Cantoni degli importi orizzontali e verticali per la perequazione delle risorse (art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 1 LPFC). Nell'OPFC sono inoltre disciplinati i criteri per la ripartizione dei mezzi provenienti dalla compensazione degli oneri (art. 9 cpv. 3 LPFC), nonché l'adeguamento annuo al rincaro dei mezzi per la compensazione degli oneri (art. 9 cpv. 2 LPFC). L'OPFC contiene altresì disposizioni sulla ripartizione dei mezzi provenienti dalla compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 5 LPFC) e concretizza la disposizione relativa al rapporto sull'efficacia (art. 18 LPFC).

La nuova legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri abroga la legge federale del 19 giugno 1959<sup>39</sup> concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (art. 23 LPFC). Con l'abrogazione di questa legge decade la base legale dell'ordinanza del 21 dicembre 1973<sup>40</sup> che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> FF **2005** 5614 segg.

<sup>38</sup> RS **613.2** 

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> RS **613.1** 

<sup>40</sup> RU **1974** 146

dell'ordinanza del 27 novembre 1989<sup>41</sup> sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta federale diretta. Queste ordinanze sono formalmente abrogate nell'OPFC.

Gli adeguamenti necessari a livello di ordinanza nei singoli settori di compiti sono già stati indicati nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (secondo messaggio sulla NPC).

### 2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

## 2.1 Decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

#### Art. 1

Il contributo dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse (perequazione orizzontale delle risorse) ammonta a 1,270 miliardi di franchi, pari al 70 per cento del contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse.

#### Art. 2

La dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria nonché la riduzione della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta dal 30 al 17 per cento determinano nel 2008 uno sgravio della Confederazione di 2,503 miliardi di franchi. Tale importo è quindi disponibile ai fini della dotazione della perequazione verticale delle risorse e della compensazione dell'aggravio geotopografico e dell'aggravio sociodemografico. Conformemente al consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni nel quadro dell'organizzazione del progetto della NPC, la somma di 2,503 miliardi di franchi deve confluire in ragione del 72,5 per cento nella perequazione delle risorse (1,815 miliardi di franchi) e del 27,5 per cento nella compensazione degli oneri (0,688 miliardi di franchi).

#### Art. 3 e 4

All'interno della compensazione degli oneri è prevista una equa ripartizione dei contributi tra la compensazione dell'aggravio geotopografico e la compensazione dell'aggravio sociodemografico, di modo che per ognuno di essi sono disponibili 344 milioni di franchi.

I contributi di base valgono di norma per un periodo di quattro anni. Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale i versamenti di compensazione corrispondono a tali contributi di base. Nel corso degli anni successivi essi sono nondimeno aggiornati conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LPFC.

## 2.2 Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

Art. 1

La compensazione dei casi di rigore è calcolata sulla scorta del bilancio globale 2004/2005 e ammonta a 419 milioni di franchi. Due terzi di questo importo (279 milioni di franchi) sono assunti dalla Confederazione e un terzo (139 milioni di franchi) dai Cantoni. La ripartizione del contributo di finanziamento dei Cantoni è effettuata in funzione della popolazione residente. Si tratta in questo caso dei cosiddetti contributi iniziali. Nell'ambito della successiva diminuzione dell'importo per la compensazione dei casi di rigore secondo l'articolo 19 capoversi 3, 4 e 6 LPFC i contributi dei Cantoni sono ridotti proporzionalmente.

### 2.3 Commento delle modifiche della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Art. 4 cpv. 5 LUMin

Come esposto in precedenza, secondo i principi della NPC la neutralità dei costi deve essere realizzata tramite il bilancio globale anche all'interno del finanziamento speciale del traffico stradale. A tale scopo deve essere tra l'altro ridotta dall'attuale 12 per cento al 10 per cento la quota legale minima dei Cantoni ai contributi non vincolati a opere.

## 2.4 Commento delle modifiche della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 103 cpv. 1 LAVS

Conformemente al piano finanziario per il 2008, nell'articolo 103 capoverso 1 LAVS la quota definitiva del contributo della Confederazione viene fissata al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione.

Disposizione transitoria in relazione alla determinazione della quota definitiva

Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione di esecuzione, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all'articolo 103 capoverso 1 LAVS, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell'articolo 103 capoverso 1 verrebbe stabilita nel quadro del messaggio concernente i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore e adeguato prima dell'entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale quota è stata stabilita e inserita all'articolo 103 capoverso 1. In questo senso si è tenuto conto dell'obiettivo della disposizione transitoria; questa può pertanto essere abrogata.

## 2.5 Commento delle modifiche della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 78 cpv. 1 LAI Determinazione definitiva del contributo della Confederazione

Conformemente al piano finanziario per il 2008, nell'articolo 78 capoverso LAI la quota definitiva del contributo della Confederazione viene fissata al 37,62 per cento delle uscite annue dell'assicurazione. Tale quota definitiva tiene conto della soppressione delle prestazioni collettive dell'AI ed entra in vigore per una durata indeterminata

Disposizione transitoria in relazione alla determinazione della quota definitiva

Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione di esecuzione, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all'articolo 78 capoverso 1 LAI, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 verrebbe stabilita nel quadro del messaggio concernente i contributi di base per la perequazione delle risorse, della compensazione degli oneri e dei casi di rigore e adeguato prima dell'entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale quota è stata stabilita e inserita all'articolo 78 capoverso 1. In questo senso si è tenuto conto dell'obiettivo della disposizione transitoria; questa può pertanto essere abrogata.

Disposizione transitoria in relazione agli impegni finanziari posticipati

Ad capoverso 4 (nuovo): i pagamenti posticipati delle prestazioni collettive – pari a 1'962 milioni di franchi – devono essere finanziati secondo l'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della NPC. Tali pagamenti devono essere effettuati all'AI sotto forma di contributi forfetari a fondo perso. Secondo il vecchio articolo 78 LAI, la Confederazione partecipa al finanziamento con il 37,5 per cento e i Cantoni con il 12,5 per cento. Per la Confederazione ne consegue un aggravio di 736 milioni di franchi, come stabilito dalla lettera a.

Il corrispondente contributo dei Cantoni ammonta a 245 milioni di franchi. Oltre ai pagamenti arretrati delle prestazioni collettive sussistono pagamenti arretrati delle prestazioni individuali e delle rendite. I Cantoni devono versare il loro contributo anche su questo importo di complessivi 1'400 milioni di franchi. Si tratta di ulteriori 175 milioni di franchi. La lettera b stabilisce il totale di questo contributo a fondo perso in 420 milioni di franchi. Diversamente dai Cantoni, la quota di finanziamento della Confederazione non deve essere oggetto di un disciplinamento speciale poiché la Confederazione continua a partecipare al finanziamento di queste prestazioni.

Ad capoverso 5 (nuovo): l'articolo 78 disciplina il contributo della Confederazione all'AI in per cento delle uscite complessive dell'assicurazione. Le prestazioni per le quali il contributo della Confederazione viene versato sotto forma di contributo a fondo perso devono essere escluse dal contributo ordinario della Confederazione, affinché non venga effettuato un doppio pagamento. Il contributo dei Cantoni è ripartito in funzione della chiave di ripartizione utilizzata per il conteggio definitivo dei contributi dei Cantoni all'AI per il 2005 (il calcolo della chiave di ripartizione è

disciplinato nell'ordinanza concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità<sup>42</sup>).

### 3 Ripercussioni

### 3.1 Ripercussioni sulle Città e sui Comuni

Nel primo messaggio sulla NPC il Consiglio federale aveva effettuato un'analisi generale delle ripercussioni della riforma della perequazione finanziaria sugli agglomerati urbani e sui Comuni<sup>43</sup>. In questo contesto esso ha constatato che la NPC può sviluppare il suo pieno potenziale di efficacia e di efficienza soltanto se i sistemi cantonali di perequazione finanziaria e di compensazione degli oneri seguono la medesima linea direttrice e che la compensazione degli oneri interna ai Cantoni va esaminata tenendo conto della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e se del caso adeguata. In considerazione dell'autonomia organizzativa che la Costituzione garantisce ai Cantoni, il disciplinamento delle relazioni tra un Cantone e i suoi Comuni, rispettivamente Città, come pure la ripartizione degli oneri all'interno di un Cantone competono di massima ai Cantoni.

Nel quadro dell'elaborazione della legislazione di esecuzione della NPC, il secondo messaggio sulla NPC ha posto in primo piano<sup>44</sup> due settori tematici:

- lo statuto giuridico dei Comuni e delle Città nell'ambito del nuovo strumento dell'accordo di programma, e
- le ripercussioni finanziarie della dissociazione dei compiti.

Le richieste dei rappresentanti dei Comuni e della Città sono state prese ampiamente in considerazione in particolare nel quadro della modifica della legge sui sussidi, nel senso che l'articolo 19 capoverso 2 LSu accorda uno speciale diritto di essere sentiti ai Comuni e che l'articolo 20a capoverso 4 LSu stabilisce che i contributi della Confederazione devono essere trasferiti proporzionalmente ai Comuni se questi ultimi forniscono le prestazioni.

Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie sui Comuni e sulle Città della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è stato rammentato che Comuni e Città dipendono anzitutto dalle competenze disciplinatorie e dalla partecipazione finanziaria all'interno dei singoli Cantoni. È dunque determinante conoscere il modo in cui i Comuni e le Città partecipano, nell'attuale ripartizione intracantonale dei compiti, al finanziamento dei singoli settori.

Nel quadro del presente terzo messaggio sulla NPC sono definiti i pilastri dei nuovi strumenti di perequazione finanziaria. Le modalità di ripercussione intracantonale dei nuovi flussi finanziari dipendono dall'attuazione della NPC nei singoli Cantoni. In merito si può constatare che in tutti i Cantoni il processo intracantonale di attuazione è in corso e che in questo contesto le relazioni con i Comuni e con le Città sono analizzate e se del caso adeguate. Dato che la situazione è diversa da un Canto-

<sup>42</sup> RS 831.272.1

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> FF **2002** 2295 segg.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> FF **2005** 5617 segg.

ne all'altro e che il processo decisionale non è ancora concluso, non è possibile per il momento presentare un compendio completo delle ripercussioni.

### 3.2 Ripercussioni economiche

Per l'analisi delle ripercussioni economiche della NPC, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e l'Amministrazione federale delle finanze hanno commissionato una perizia agli economisti Frank Bodmer e Tobias Beljean. Sulla base di un modello di equilibrio sono state analizzate le ripercussioni della NPC a medio e lungo termine sul prodotto interno lordo e sul reddito nazionale nonché sull'onere fiscale e sulle uscite di Confederazione e Cantoni. I primi risultati sulla base di un modello semplificato sono già stati commentati nel secondo messaggio NPC del settembre 2005.

Sono stati analizzati due modelli tipologicamente diversi: un modello semplificato e uno complesso. Nel modello semplificato le ripercussioni economiche della NPC sono analizzate esclusivamente sulla base della variazione del reddito nazionale. Si parte dall'ipotesi che il reddito cantonale dipende negativamente dall'onere fiscale cantonale, mentre non si prendono in considerazione le ripercussioni sulla produzione di beni e servizi, sull'occupazione, sui flussi commerciali tra i Cantoni e sui movimenti di capitale e di popolazione. Si suppone inoltre che la popolazione dei Cantoni rimanga costante. Le ripercussioni politiche e finanziarie sono analizzate in base all'onere fiscale complessivo e alle uscite di Confederazione e Cantoni.

Nel modello complesso tutte le interazioni economiche complessive sono analizzate in modo più dettagliato. Così, l'analisi della capacità economica dei Cantoni è estesa all'osservazione della parte di produzione del prodotto interno lordo che riflette la produzione di beni e servizi e quindi l'intero valore aggiunto del rispettivo Cantone. Attraverso l'inclusione dei flussi di pendolari e di una bilancia commerciale sono inoltre illustrate le interazioni intercantonali nella produzione e nel reddito. Infine, l'osservazione dell'evoluzione dell'occupazione e della popolazione nonché dei movimenti di capitale consente di effettuare un'analisi differenziata dei mutamenti della qualità della piazza dei Cantoni attesi con la NPC. Il modello comprende anche l'immigrazione e l'emigrazione internazionali cosicché tramite la NPC è possibile registrare a livello nazionale anche un mutamento della popolazione e dell'occupazione.

F. Bodmer, T. Beljean, *Volkswirtschaftliche Auswirkungen der NFA – Schätzungen mit einem Gleichgewichtsmodell*, perizia commissionata dall'Amministrazione federale delle finanze e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, Basilea e Lucerna, 2005.

### Ripercussioni economiche della NPC

	Modello	Modello d	omplesso
	semplice	Scenario 1	Scenario 2
Prodotto interno lordo (PIL)	-	0.2%	1.1%
Reddito nazionale	0.5%	0.2%	0.4%
Prodotto interno lordo per abitante	-	0.1%	0.8%
Reddito nazionale per abitante	0.5%	0.1%	0.1%
Popolazione	-	0.1%	0.3%
Occupazione	-	0.2%	0.5%
Uscite statali in percento del reddito			
nazionale (= onere fiscale)*	-2.2%	-1.1%	-1.1%

<sup>\*</sup> Nei modelli si ipotizza che la Confederazione e i Cantoni finanzino le loro uscite esclusivamente tramite le imposte (senza debiti e altre entrate)

I risultati dei modelli di calcolo sono esposti nella Tabella 17 e possono essere riassunti in cinque tesi fondamentali:

#### Ripercussioni moderate a livello nazionale

A livello nazionale la NPC comporta un aumento del prodotto interno lordo, del reddito nazionale, dell'occupazione e della popolazione nonché una riduzione delle uscite statali e dell'onere fiscale. Come indicato nella tabella 17, queste ripercussioni devono tuttavia essere definite molto moderate.

#### Grandi differenze tra i Cantoni

Come era da attendersi, le ripercussioni variano notevolmente da Cantone a Cantone. Anche se non si ricava un modello sistematico per i Cantoni finanziariamente deboli e quelli finanziariamente forti oppure tra le regioni di campagna e quelle di città, in tutti i modelli i Cantoni finanziariamente deboli registrano tuttavia un aumento del reddito nazionale, del prodotto interno lordo, della popolazione e dell'occupazione, anche se l'entità di questi effetti varia in modo molto pronunciato a seconda del modello e del Cantone. Inoltre, in nessuno dei modelli analizzati sono attese ripercussioni particolarmente negative sui Cantoni finanziariamente forti. Al contrario, essi partecipano, attraverso l'aumento della domanda di consumi e l'offerta di beni, alle ripercussioni positive nei Cantoni finanziariamente deboli.

#### Effetto principale della dissociazione dei compiti

In tutti i tre modelli gli effetti più favorevoli sulla crescita del reddito nazionale e del prodotto interno lordo si verificano con la riduzione di sussidi a destinazione vincolata. Le analisi di sensitività mostrano anche che le riduzioni nella soppressione di questi sussidi sono connesse con una crescita ridotta delle grandezze economiche analizzate. Ciò significa che gli attesi effetti benefici della NPC sul benessere si possono realizzare unicamente attraverso l'attuazione coerente della ripartizione dei compiti e della relativa riduzione dei trasferimenti a destinazione vincolata tra la Confederazione e i Cantoni.

Nessuna incidenza a livello nazionale del maggiore volume di distribuzione

La soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e l'aumento del volume della perequazione finanziaria in senso stretto consentono ai Cantoni finanziariamente deboli di indirizzare meglio le loro uscite alle esigenze della popolazione e di aumentare l'attrattiva della loro piazza. In tutti i tre modelli sono perciò attese ripercussioni economiche positive nei Cantoni finanziariamente deboli. A livello nazionale, nella maggior parte dei modelli, il maggiore volume della ridistribuzione non produce tuttavia né un aumento né una riduzione della prestazione economica. L'effetto neutrale della ridistribuzione a livello nazionale è confermato anche dall'analisi di sensisitività concernente la dotazione dei settori di perequazione. Le differenze attese si producono nell'effetto della distribuzione tra i singoli Cantoni, ma non si verifica nessuna rilevante divergenza nei valori nazionali.

### Effetto più incisivo dell'imposizione delle imprese

Dal raffronto dei due modelli complessi emerge che a livello nazionale è possibile ottenere maggiori effetti benefici sul benessere adeguando le imposte sul reddito e l'imposizione delle imprese (scenario 2) che non correggendo unicamente l'imposta sul reddito. Ciò dipende dal fatto che grazie alla riduzione dell'imposizione delle imprese gli investimenti e l'occupazione aumentano in misura maggiore, originando una dinamica economica supplementare, da cui traggono vantaggio anche alcuni Cantoni finanziariamente forti, che nel bilancio globale, vengono gravati al netto.

### 3.3 Altre ripercussioni

Ripercussioni sull'informatica

Gli adeguamenti nell'ambito dell'informatica sono necessari unicamente in relazione al calcolo dell'indice delle risorse. A tale scopo l'AFC ha già avviato i corrispondenti adeguamenti.

Nel quadro dei lavori del progetto, i *Cantoni* sono stati informati dall'AFC in merito agli adeguamenti necessari a livello di rilevamento elettronico dei dati per il calcolo corretto dell'indice delle risorse. In sintesi risulta che la stragrande maggioranza dei Cantoni ha già avviato gli adeguamenti informatici corrispondenti. I pochi Cantoni che al momento delle prime trasmissioni di dati nella primavera del 2006 non avevano ancora effettuato gli adeguamenti necessari dovranno porvi mano appena possibile per garantire una qualità ineccepibile dei dati.

## 4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è stato comunicato nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003–2007 ed eseguito come oggetto annunciato nelle linee direttive<sup>46</sup>.

### 5 Aspetti giuridici

### 5.1 Costituzionalità e legalità

L'articolo 135 della Costituzione federale, accettato dal Popolo e dai Cantoni nella votazione del 28 novembre 2004, trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla perequazione delle finanze e la compensazione degli oneri: «La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni». La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) autorizza l'Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risorse (art. 5 LPFC). L'articolo 9 LPFC autorizza l'Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base destinato alla compensazione dell'aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla compensazione dell'aggravio sociodemografico, mentre l'articolo 19 LPFC costituisce la base legale per la dotazione della compensazione dei casi di rigore. L'avamprogetto di legge concernente la modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si basa sulla modifica degli articoli della Costituzione federale conformemente al decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione federale e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La costituzionalità e la legalità dell'avamprogetto sono pertanto date.

### 5.2 Forma dell'atto

#### 5.2.1 Decreti federali

Al fine di determinare di volta in volta per quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risorse, l'articolo 5 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbligatorio. L'articolo 9 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbligatorio anche per la determinazione del contributo di base destinato alla compensazione dell'aggravio geotopografico e del contributo di base destinato alla compensazione dell'aggravio sociodemografico. A causa della loro interdipendenza, le dotazioni di questi settori di perequazione saranno oggetto di un unico decreto federale, sottoposto a referendum.

Anche per l'atto finalizzato a determinare l'importo iniziale della compensazione dei casi di rigore, l'articolo 19 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbligatorio. Poiché questo settore di perequazione è limitato nel tempo e non costituisce realmente parte integrante del nuovo sistema di perequazione, le modalità sono disciplinate in un decreto federale separato da quello per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

Si prevedono dunque complessivamente due decreti federali, sottoposti a referendum.

### 5.2.2 Procedura per le proposte di revisioni di legge

Dato che non possono essere separate dal profilo concettuale, le modifiche di legge necessarie nell'ambito del terzo messaggio sulla NPC saranno riunite nel quadro di una procedura analoga a quella delle legislazione di esecuzione (secondo messaggio sulla NPC) sotto forma di atto legislativo mantello, la legge federale concernente la modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale atto legislativo mantello sottostà al referendum facoltativo.

## 5.3 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Di conseguenza le seguenti disposizioni legali sono subordinate al freno alle spese:

- l'articolo 2 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse)
- l'articolo 3 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione dell'aggravio geotopografico)
- l'articolo 4 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione dell'aggravio sociodemografico)
- l'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (contributo iniziale della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore).

## Dissociazione dei compiti e neutralità dei costi nel 2008

## 1. Confederazione

(+) = Aggravio Confederazione risp. (maggiori) uscite; (-) = Sgravio Confederazione risp. (maggiori)

	entrate		
		PF 2008	
	senza NPC	con NPC	Saldo
Prestazioni della Confederazione all'AVS	5'593'000'000	6'648'000'000	1'055'000'000
Prestazioni della Confederazione all'Al	4'695'000'000	3'776'000'000	-919'000'000
Prestazioni complementari dell'AVS	412'000'000	517'500'000	105'500'000
Prestazioni complementari dell'Al	339'000'000	557'200'000	218'200'000
Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie	2'389'105'000	1'842'760'000	-546'345'000
Prestazioni della Confederazione agli assegni			
familiari nell'agricoltura	91'600'000	91'600'000	0
Scuole universitarie professionali SSAS	140'000'000	159'500'000	19'500'000
Oneri per interessi pagamenti posticipatiAl	0	0	0
Protezione della natura e del paesaggio	53'237'000	49'337'000	-3'900'000
Foreste: Cure e misure di gestione del bosco	75'100'000	66'839'000	-8'261'000
Foreste: Protezione dalle catastrofi naturali	41'870'000	33'914'700	-7'955'300
Foreste: Miglioramenti strutturali e strutture di			
raccordo	16'560'000	14'904'000	-1'656'000
Protezione contro le piene	60'696'500	54'019'885	-6'676'615
Caccia e pesca, guardiacaccia	2'785'000	2'670'000	-115'000
Caccie e pesca, pesca	720'000	900'000	180'000
Protezione delle acque (LPAc art. 61)	52'000'000	52'000'000	0
Protezione delle acque (LPAc art. 64)	1'550'000	1'550'000	0
Prowedimenti contro l'inquinamento atmosferico	0	0	0
Protezione fonica	8'881'300	6'591'749	-2'289'551
Strade nazionali, manutenzione	605'929'500	609'477'874	3'548'374
Strade nazionali, esercizio	133'929'300	271'721'191	137'791'891
Strade nazionali, sistemazione	552'743'800	631'962'557	79'218'757
Strade nazionali, completamento della rete	917'000'000	917'000'000	0
Strade principali	193'584'900	162'729'997	-30'854'903
Contributi generali per le strade e perequazione			
finanziaria	421'278'700	353'073'420	-68'205'280
Contributi generali per le strade e perequazione			
finanziaria (quota straordinaria)	58'609'000	0	-58'609'000
Contributi per le strade alpine che servono al			
traffico internazionale e Cantoni privi di strade			
nazionali	26'890'100	7'205'580	-19'684'520
Protezione delle località caratteristiche (strade di			
circonvallazione)	0	0	0
Gallerie paravalanghe e tunnel	0	0	0
Traffico negli agglomerati***	0	0	0
Separazione dei modi di traffico	13'195'000	13'195'000	0
Passaggi a livello	0	0	0
indennità traffico regionale	1'356'607'112	1'075'838'386	-280'768'726
Migliorie tecniche e trasformazione dell'esercizio	140'635'588	140'635'588	0
Contributo per la misurazione ufficiale	38'635'000	23'229'250	-15'405'750
Manutenzione del materiale dell'esercito	10'000'000	13'000'000	3'000'000
Migliorie strutturali in campo agricolo	93'000'000	83'000'000	-10'000'000
Allevamento di animali	21'980'000	38'100'000	16'120'000
Centri di consulenza agricola	19'079'300	11'110'000	-7'969'300

(+) = Aggravio Confederazione risp. (maggiori) uscite;	entrate	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,
		PF 2008	
	senza NPC	con NPC	Saldo
Miglioramento delle condizioni di abitazione nelle			
regioni di montagna*	5'000'000	5'000'000	0
Riduzione suppletiva pigioni**	103'000'000	98'000'000	-5'000'000
Pagamenti diretti ecologici	536'000'000	532'000'000	-4'000'000
Misure sociali collaterali (aiuti per la conduzione			
aziendale)	11'000'000	10'000'000	-1'000'000
Controllo della vendemmia	1'084'000	856'000	-228'000
Protezione dei monumenti storici	25'587'700	20'565'775	-5'021'925
Protezione dei beni culturali	850'000	680'000	-170'000
Vie di comunicazione storiche della Svizzera	2'024'600	2'024'600	C
Contributi ai Cantoni per gli aiuti all'istruzione	75'660'000	25'000'000	-50'660'000
Formazione profesionale: contributi forfettari e			
diritto transitorio	466'061'500	485'561'500	19'500'000
Aiuto alle università, sussidi agli investimenti	82'934'400	60'542'100	-22'392'300
Sussidi di costruzione agli stabilimenti penitenziari			
e alle case d'educazione	17'255'000	17'255'000	0
Sussidi di esercizio agli istituti d'educazione	72'324'500	72'324'500	C
Sussidi per progetti sperimentali	2'537'500	2'537'500	O
Contributo al Centro svizzero di formazione per il			
personale dei penitenziari	0	1'300'000	1'300'000
Totale compiti	19'977'521'300	19'560'212'153	-417'309'147
	410.4.410.0010.00	0170010001000	0100010001000
Quota cantonale all'imposta federale diretta	4'814'000'000	2'728'000'000	-2'086'000'000
Totale compiti e quote cantonali	24'791'521'300	22'288'212'153	-2'503'309'147
7 man 2 man			
Totale perequazione delle risorse	0	3'085'328'524	3'085'328'524
Compensazione dell'aggravio geotopografico	0	344'205'008	344'205'008
Compensazione dell'aggravio sociodemografico	0	344'205'008	344'205'008
Contributo dei Cantoni alla perequazione delle			
risorse	0	-1'270'429'392	-1'270'429'392
Saldo nuovi strumenti di perequazione	0	2'503'309'147	2'503'309'147
Totale NPC (senza compensazione dei casi di			
rigore)	24'791'521'300	24'791'521'300	O
-	,,		
Compensazione dei casi di rigore	0	419'582'659	419'582'659
Contributo dei Cantoni alla compensazione dei casi			
di rigore	0	-139'860'886	-139'860'886
Totale NPC (con compensazione dei casi di			
rigore)	24'791'521'300	25'071'243'072	279'721'772

<sup>\*</sup> Abrogazione degli impegni secondo il diritto anteriore, compensazione mediante riduzione suppletiva pigioni

<sup>\*\*</sup> Compensazione per l'abrogazione degli impegni secondo il diritto anteriore in ambito di miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna

<sup>\*\*\*</sup> Congelati i contributi per la durata del fondo per le infrastrutture

## 2. Assicurazioni sociali

		PF 2008	
	senza NPC	con NPC	Saldo
Contributi dei Cantoni all'AVS	-1 245 000 000	0	1 245 000 000
Prestazioni della Confederazione all'AVS	-5 593 000 000	-6 648 000 000	-1 055 000 000
Contributi dei Cantoni all'AVS	-1 565 000 000	0	1 565 000 000
Prestazioni della Confederazione all'AI	-4 695 000 000	-3 776 000 000	919 000 000
Promovimento dell'aiuto alle persone anziane e			
agli invalidi	285 000 000	95 000 000	-190 000 000
Contributi per la costruzione e l'esercizio di			
case per invalidi, laboratori e centri diurni	1 551 000 000	0	-1 551 000 000
Contributi ai centri di formazione del personale			
specializzato delle professioni sociali	65 000 000	0	-65 000 000
Istruzione scolastica speciale: contributi per la			
costruzione e l'esercizio di edifici	460 000 000	0	-460 000 000
Istruzione scolastica speciale: prestazioni			
individuali	408 000 000	0	-408 000 000
Contributi dei Cantoni agli assegni familiari			
nell'agricoltura	-43 700 000	-43 700 000	0
Prestazioni della Confederazione agli assegni			
familiari nell'agricoltura	-91 600 000	-91 600 000	0
Prestazioni dei Cantoni all'assicurazione contro			
la disoccupazione	-118 000 000	-118 000 000	0
Totale compiti	-10 582 300 000	-10 582 300 000	0

## Potenziale di risorse dei Cantoni nel 2006

			lr	n 1 000 franchi			In franchi per abitante					
			Redditi					Redditi	·			
			determinanti					determinanti				
		Redditi	tassati alla	Sostanze	Utili		Redditi	tassati alla	Sostanze	Utili		Indice delle
		determinanti	fonte	determinanti	determinanti	Totale	determinanti	fonte	determinanti	determinanti	Totale	risorse
1	ZH	27 386 801	1 054 858	3 983 871	7 978 802	40 404 332	22 073	850	3 211	6 431	32 565	131,5
_	BE	13 084 369	376 475	1 191 892	2 450 862	17 103 599	13 730	395	1 251	2 572	17 948	72,5
3	LU	4 867 058	161 791	401 085	884 586	6 314 520	13 969	464	1 151	2 539	18 124	73,2
	UR	393 250	15 983	20 182	90 866	520 281	11 397	463	585	2 633	15 079	60,9
	SZ	2 999 369	57 828	214 890	685 929	3 958 016	23 090	445	1 654	5 280	30 469	123,1
6	OW	431 908	21 351	36 1 38	60 132	549 528	13 300	657	1 113	1 852	16 922	68,4
	NW	850 997	17 879	119 698	192 641	1 181 215	22 662	476	3 188	5 130	31 456	127,1
	GL	490 335	19 142	57 283	152 737	719 497	12 856	502	1 502	4 005	18 864	76,2
9	ZG	2 930 013	66 731	278 551	2 349 869	5 625 164	29 213	665	2 777	23 429	56 084	226,5
10	FR	3 203 088	124 810	170 317	647 362	4 145 576	13 270	517	706	2 682	17 175	69,4
	SO	3 638 562	80 796	161 080	616 495	4 496 934	14 947	332	662	2 532	18 473	74,6
	BS	3 851 737	580 926	211 481	1 864 277	6 508 421	20 192	3 045	1 109	9 773	34 119	137,8
	BL	5 273 608	271 570	366 836	841 476	6 753 489	20 340	1 047	1 415	3 246	26 048	105,2
14	SH	1 070 082	90 521	98 431	327 200	1 586 234	14 597	1 235	1 343	4 463	21 637	87,4
	AR	821 310	21 811	96 369	139 464	1 078 954	15 514	412	1 820	2 634	20 380	82,3
	ΑI	224 213	4 970	29 433	45 987	304 602	15 255	338	2 003	3 129	20 725	83,7
17	SG	6 448 976	238 662	670 220	1 401 649	8 759 506	14 267	528	1 483	3 101	19 379	78,3
	GR	2 722 306	255 204	399 454	611 889	3 988 853	14 373	1 347	2 109	3 231	21 060	85,1
	AG	9 131 948	817 099	844 410	1 545 277	12 338 733	16 689	1 493	1 543	2 824	22 549	91,1
	TG	3 144 984	129 359	253 360	612 811	4 140 514	13 784	567	1 110	2 686	18 148	73,3
21		4 849 798	640 099	395 577	2 703 726	8 589 200	15 604	2 060	1 273	8 699	27 636	111,6
	VD	12 259 043	540 327	909 479	1 962 240	15 671 089	19 314	851	1 433	3 091	24 689	99,7
	VS	3 650 223	220 917	269 080	586 179	4 726 401	13 241	801	976	2 126	17 144	69,2
	NE	2 471 156	155 696	173 275	796 801	3 596 928	14 810	933	1 038	4 775	21 556	87,1
25	GE	9 306 858	1 605 535	772 214	4 370 503	16 055 111	22 379	3 861	1 857	10 509	38 606	155,9
26	JU	780 568	56 339	54 805	205 395	1 097 107	11 547	833	811	3 038	16 230	65,6
		126 282 559	7 626 680	12 179 410	34 125 157	180 213 805	17 349	1 048	1 673	4 688	24 758	100

#### Valori dell'indicatore e importi della compensazione dell'aggravio geotopografico nel 2006

			Indici de	gli oneri			Importi di co	ompensazion	e (sgravio in	1'000 franch	i)
	_	Altitudine insedia-	Altitudine superfici	Struttura insedia-	Densità demo-	Altitudine insedia-	Altitudine superfici	Struttura insedia-	Densità demo-		Totale per
		menti	produttive	menti	grafica	menti	produttive	menti	grafica	Totale	abitante*
1	ZH	2.2	60.0	48.1	24.5	0	0	0	0	0	0
2	BE	128.6	102.1	153.9	113.0	2'100	1'325	14'344	2'746	20'515	22
3	LU	46.5	80.8	170.1	74.5	0	0	7'150	0	7'150	21
4	UR	233.3	182.9	188.8	554.4	645	5'194	1'054	3'541	10'434	302
5	SZ	213.8	120.8	154.2	116.2	1'868	1'983	1'721	485	6'057	47
6	OW	199.9	151.5	225.9	267.0	386	2'696	1'518	1'228	5'828	179
7	NW	32.9	118.3	170.2	113.9	0	501	726	120	1'347	36
8	GL	78.5	154.6	91.1	325.6	0	3'107	0	1'927	5'034	132
9	ZG	45.5	81.2	105.1	36.8	0	0	84	0	84	1
10	FR	157.8	88.9	231.2	119.0	1'315	0	11'935	1'040	14'289	59
11	SO	3.3	64.8	57.5	59.0	0	0	0	0	0	0
12	BS	0.0	32.3	5.0	3.7	0	0	0	0	0	0
13	BL	0.8	59.5	32.0	36.0	0	0	0	0	0	0
14	SH	0.2	60.6	54.7	74.2	0	0	0	0	0	0
15	AR	752.1	106.4	194.1	84.4	15'648	201	1'753	0	17'603	333
16	ΑI	803.4	118.1	356.9	211.6	4'926	375	2'349	372	8'023	546
17	SG	64.3	92.8	124.5	78.5	0	0	2'390	0	2'390	5
18	GR	661.6	210.7	202.8	699.8	41'445	60'196	6'643	24'879	133'163	703
19	AG	0.0	54.7	55.7	45.8	0	0	0	0	0	0
20	TG	0.7	58.9	165.9	68.5	0	0	4'201	0	4'201	18
21	TI	40.2	136.8	73.6	159.1	0	9'272	0	4'161	13'433	43
22	VD	92.6	84.6	96.8	81.3	0	0	0	0	0	0
23	VS	449.1	188.0	105.3	336.8	25'471	27'850	255	14'975	68'551	249
24	NE	501.5	121.8	82.8	79.0	20'166	2'033	0	0	22'199	133
25	GE	0.0	50.0	25.0	10.7	0	0	0	0	0	0
26	JU	196.0	75.2	162.9	223.6	765	0	1'244	1'894	3'904	58
-		100.0	100.0	100.0	100.0	114'735	114'735	57'368	57'368	344'205	47

<sup>\*</sup> Media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse (2000-2002)

### Valori dell'indicatore e pagamenti della compensazione dell'aggravio sociodemografico nel 2006

			Oneri s	peciali della	struttura dem	ografica			01	neri speciali	dei nuclei url	oani		Totale	CAS
		Inc	dicatori parzia	ali				Ind	icatori parzia	ali**					
								Indicatore	Indicatore	Indicatore		Importi di			
				Indicatore		Importi di	Importi di	parziale	parziale	parziale		compensa-	Importi di	Importi di	Importi di
		Indicatore	Indicatore	parziale		compensa-	compensa-	grandezza	tasso di	densità		zione in	compensa-	compensa-	compensa-
		parziale	parziale	integra-	Coefficiente	zione in	zione per	del	occupa-	dell'insedia	Coefficiente	1'000	zione per	zione in	zione per
		povertà	anziani	zione	oneri	1'000 franchi	abitante*	Comune	zione	mento	oneri	franchi	abitante*	1'000 franchi	abitante*
1	ZH	0.403	4.2%	7.5%	1.940	41'785	34	107'295	59.7%	33	6.682	59'714	48	101'500	82
2	BE	-0.100	5.2%	4.3%	1.247	0	0	25'168	49.6%	17	1.904	431	0	431	0
3	LU	-0.056	3.9%	5.8%	1.223	0	0	16'676	46.4%	19	1.565	0	0	0	0
4	UR	-1.263	4.9%	2.8%	0.182	0	0	4'141	39.6%	5	0.215	0	0	0	0
5	SZ	-0.806	3.4%	5.6%	0.606	0	0	8'457	38.4%	8	0.531	0	0	0	0
6	OW	-1.019	4.1%	5.1%	0.625	0	0	5'723	41.4%	1	0.157	0	0	0	0
7	NW	-1.268	3.5%	4.0%	0.032	0	0	4'470	45.5%	6	0.390	0	0	0	0
8	GL	-0.358	5.0%	5.8%	1.411	28	1	2'802	45.4%	2	0.130	0	0	28	1
9	ZG	-0.431	3.1%	7.2%	1.088	0	0	14'001	64.0%	14	1.461	0	0	0	0
10	FR	-0.017	3.6%	6.7%	1.348	0	0	7'107	38.9%	13	0.746	0	0	0	0
11	SO	-0.205	4.4%	5.0%	1.091	0	0	5'790	44.2%	13	0.726	0	0	0	0
12	BS	1.386	6.4%	9.3%	3.602	25'413	133	147'802	82.9%	126	13.231	21'024	110	46'437	243
13	ВL	-0.180	3.9%	4.8%	0.899	0	0	9'326	43.6%	20	1.205	0	0	0	0
14	SH	0.110	5.3%	6.1%	1.821	1'929	26	17'569	47.4%	12	1.289	0	0	1'929	26
15	AR	-0.600	5.1%	3.7%	0.816	0	0	6'517	39.5%	6	0.360	0	0	0	0
16	ΑI	-1.413	4.0%	3.6%	0.000	0	0	3'391	34.7%			0	0	0	0
17	SG	-0.044	4.2%	6.1%	1.371	0	0	17'070	48.6%	15		0	-	0	0
18	GR	-0.648	4.5%	4.9%	0.904	0	0	7'845	49.0%	5		0	-	0	0
19	AG	-0.525	3.4%	5.8%	0.821	0	0	5'635	44.3%	11	0.660	0	-	0	0
20	TG	-0.419	4.1%	5.0%	0.889	0	0	7'286	40.8%	9		0	-	0	0
21	TI		5.1%	5.6%	2.452	20'649	66	6'267	50.0%	18		0	0	20'649	66
22	VD	1.392	4.4%	9.2%	2.907	59'562	94	27'369	45.0%	26		3'113	5	62'674	99
23	VS	-0.366	3.9%	6.3%	1.167	0	0	7'761	41.1%			0	-	0	0
24	NE	1.079	5.2%	6.7%	2.405	10'385	62	16'214	48.6%	13		0	-	10'385	62
25	GE	2.724	4.0%	11.6%	4.046	69'361	167	83'450	55.7%	111	9.110	30'453	73	99'813	240
26	JU	0.938	4.7%	3.7%	1.483	358	5	3'521	44.3%			0		358	5
	CH	0.000	4.4%	5.9%		229'470	32	37'512		26	1.858	114'735	16	344'205	47
					U		otenziale di ris	ors e (2000-20	002)						
** 1	/alori	medi dei Cor	muni di un Ca	intone ponde	rati in funzior	e della popola	azione								

Indice delle risorse negli anni 1998-2006

(sino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

Anno di per	equazione	1998	1999	2000	2001	2002 s. F.	2002 c. F.	2003	2004	2005	2006	D : 14 : #
-	di calcolo	1992-94	1993-95	1994-96	1995-97	1996-98	1996-98	1997-99	1998-2000	1999-2001	2000-2002	Delta*
1	ZH	136.1	136.1	135.3	133.2	132.3		129.7	131.4	131.9	131.5	+/-0.9
2	BE	80.8	81.1	80.9	79.3	78.2	76.6	74.1	72.4	72.2	72.5	+/-1.0
3	LU	79.3	81.1	81.5	81.5	81.1		78.6	76.6	73.7	73.2	+/-1.1
4	UR	79.0	78.4	77.5	76.4	73.0		67.9	64.8	62.4	60.9	+/-2.1
5	SZ	89.3	95.9	99.9	108.4	115.1		123.6	127.6	128.2	123.1	+/-6.0
6	OW	74.0	75.7	76.4	74.9	72.4		68.4	67.0	66.5	68.4	+/-1.7
7	NW	116.7	121.2	123.0	126.0	126.7		124.7	125.2	127.5	127.1	+/-1.9
8	GL	87.0	85.4	86.1	87.0	90.2	88.5	95.1	95.1	88.0	76.2	+/-4.0
9	ZG	207.9	201.1	198.7	203.8	210.5		212.1	217.4	222.5	226.5	+/-5.5
10	FR	72.5	71.7	70.4	70.4	70.8		70.7	69.5	68.9	69.4	+/-0.7
11	SO	81.7	83.5	84.8	86.0	84.5	82.3	80.1	76.8	74.3	74.6	+/-1.8
12	BS	136.5	134.0	131.5	132.8	135.7	143.1	147.4	148.0	144.3	137.8	+/-3.0
13	BL	115.7	114.5	114.9	116.2	116.4	115.9	115.4	113.7	108.3	105.2	+/-1.7
14	SH	93.1	94.8	95.4	94.3	92.1	93.7	90.3	88.7	86.9	87.4	+/-1.6
15	AR	96.1	95.4	94.3	92.3	90.6	88.4	85.6	84.2	82.7	82.3	+/-1.4
16	Al	73.6	77.6	81.0	85.2	84.7	82.2	82.5	82.3	82.5	83.7	+/-1.7
17	SG	88.3	88.2	87.9	86.9	85.8	84.3	80.8	78.1	77.5	78.3	+/-1.3
18	GR	88.5	91.1	93.3	97.0	98.5	100.6	96.3	91.9	86.3	85.1	+/-3.2
19	AG	97.3	97.3	97.5	97.4	95.9	98.2	95.2	91.9	90.0	91.1	+/-1.4
20	TG	84.5	83.3	81.8	80.4	79.7	78.6	76.9	77.3	74.0	73.3	+/-1.4
21	TI	88.2	88.8	89.6	90.7	92.3	96.8	99.8	106.2	107.7	111.6	+/-2.4
22	VD	92.2	91.3	91.6	93.2	94.0	93.2	95.3	95.1	98.5	99.7	+/-1.3
23	VS	64.1	64.9	65.8	66.7	66.4	66.7	67.0	66.5	68.0	69.2	+/-0.8
24	NE	80.9	81.6	82.4	82.7	81.7	81.9	82.0	83.0	85.4	87.1	+/-1.0
25	GE	130.8	128.1	127.6	127.6	129.7	139.4	145.5	151.3	157.7	155.9	+/-3.2
26	JU	58.4	59.5	61.7	63.9	64.4	65.1	66.3	67.7	66.5	65.6	+/-1.3
Davionisms	otomalor-1	20.0	20.0	20.0	20.7	20.0	20.4	20.0	24.2	25.7	25.0	
Deviazione	standard	30.0	28.6	28.0	28.7	30.3	30.1	32.6	34.3	35.7	35.8	

s. F. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; \* = variazione annua media

#### Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di una somma di compensazione costante

(fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

In migliaia di franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio

Anno	di perequa	zione	1998	1999	2000	2001	2002 s. F.	2002 c. F.	2003	2004	2005	2006	Delta
Α	nni di calco	lo	1992-94	1993-95	1994-96	1995-97	1996-98	1996-99	1997-1999	1998-2000	1999-2001	2000-2002	
	1	ZH	710'150	732'649	732'815	692'356	656'266	600'869	557'034	542'495	537'477	544'429	+/-21'195
	2	BE	-720'980	-734'873	-762'762	-848'781	-874'915	-928'339	-991'586	-989'993	-944'229	-939'950	+/-33'602
	3	LU	-293'370	-268'445	-266'337	-265'243	-262'488	-278'289	-267'739	-274'373	-314'249	-329'329	+/-12'878
	4	UR	-29'666	-31'969	-34'570	-36'811	-43'163	-44'032	-50'483	-53'912	-57'029	-60'855	+/-3'790
	5	SZ	-43'938	-12'442	-40	18'383	32'242	23'896	46'342	49'925	49'746	41'801	+/-13'792
	6	OW	-37'539	-35'481	-34'590	-37'693	-41'984	-41'196	-46'343	-45'532	-44'136	-40'293	+/-2'692
	7	NW	9'942	13'018	14'474	16'439	16'473	13'878	14'021	13'177	14'024	14'176	+/-1'065
	8	GL	-16'777	-20'621	-19'678	-17'780	-11'228	-12'955	-2'820	-2'179	-9'101	-29'633	+/-6'433
	9	ZG	171'771	165'987	165'679	175'028	181'763	167'415	169'962	163'966	166'850	176'743	+/-5'437
	10	FR	-301'314	-324'049	-350'926	-352'094	-337'248	-341'215	-305'509	-296'528	-289'233	-284'007	+/-15'354
	11	SO	-173'436	-156'141	-142'265	-125'629	-137'383	-156'848	-166'679	-188'964	-211'146	-210'593	+/-14'301
	12	BS	110'523	106'190	100'583	105'091	111'677	132'339	136'680	127'499	114'755	100'444	+/-7'701
	13	BL	64'473	61'527	64'454	70'441	69'577	66'323	60'357	49'462	29'223	18'781	+/-7'533
	14	SH	-13'424	-9'620	-8'263	-10'868	-15'729	-10'084	-16'033	-17'018	-20'297	-19'927	+/-2'901
	15	AR	-4'384	-5'854	-8'105	-11'869	-14'629	-18'239	-21'685	-21'569	-23'481	-25'224	+/-2'183
	16	Al	-17'380	-14'367	-11'649	-8'184	-8'182	-9'490	-8'205	-7'245	-6'647	-6'112	+/-1'572
	17	SG	-171'592	-183'334	-193'734	-212'884	-225'699	-242'090	-292'378	-318'505	-312'958	-301'507	+/-18'440
	18	GR	-70'660	-52'219	-35'890	-11'227	-3'635	1'921	-8'964	-25'147	-56'573	-67'906	+/-17'107
	19	AG	-27'761	-29'227	-26'708	-26'988	-46'559	-11'568	-39'153	-72'651	-95'871	-83'772	+/-15'030
	20	TG	-128'962	-148'914	-169'979	-187'967	-190'111	-193'512	-197'959	-170'745	-201'823	-214'332	+/-17'050
	21	TI	-120'004	-117'235	-107'580	-90'470	-64'426	-16'022	-143	26'833	32'499	50'222	+/-15'228
	22	VD	-138'232	-169'463	-164'040	-120'357	-92'386	-99'921	-43'924	-36'257	-4'467	-360	+/-25'984
	23	٧S	-499'894	-498'045	-489'100	-474'702	-470'373	-451'991	-421'461	-396'415	-346'700	-327'878	+/-19'204
	24	NE	-125'330	-124'434	-118'581	-115'617	-119'919	-110'869	-97'417	-76'867	-55'514	-47'153	+/-9'717
	25	GE	203'571	191'059	192'424	192'691	202'432	263'789	286'033	297'073	325'855	323'834	+/-10'997
	26	JU	-150'683	-148'598	-140'529	-130'166	-125'272	-118'665	-106'846	-91'430	-91'874	-96'497	+/-7'214
Total		VRA	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	-1'814'899	
TOTAL		HRA	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	+/-1'270'429	

s. F. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; \* = variazione annua media

#### Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di una somma di compensazione costante

(fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

In migliaia di franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio

Anno	di perequazione	1998	1999	2000	2001	2002 s. F.	2002 c. F.	2003	2004	2005	2006	Delta
	Anni di calcolo	1992-94	1993-95	1994-96	1995-97	1996-98	1996-99	1997-1999	1998-2000	1999-2001	2000-2002	Della
1	ZH	572	591	591	558	529	484	449	437	433	439	+/-17
2	BE	-757	-771	-800	-891	-918		-1041	-1039	-991	-986	+/-35
3	LU	-842	-770	-764	-761	-753	-799	-768	-787	-902	-945	+/-37
4	UR	-860	-927	-1002	-1067	-1251		-1463	-1562	-1653	-1764	+/-110
5	SZ	-338	-96	0	142	248		357	384	383	322	+/-106
6	OW	-1156	-1093	-1065	-1161	-1293	-1269	-1427	-1402	-1359	-1241	+/-83
7	NW	265	347	385	438	439	370	373	351	373	378	+/-28
8	GL	-440	-541	-516	-466	-294	-340	-74	-57	-239	-777	+/-169
9	ZG	1713	1655	1652	1745	1812	1669	1695	1635	1664	1762	+/-54
10	FR	-1248	-1342	-1454	-1459	-1397	-1414	-1266	-1228	-1198	-1177	+/-64
11	SO	-712	-641	-584	-516	-564	-644	-685	-776	-867	-865	+/-59
12	BS	579	557	527	551	585	694	717	668	602	527	+/-40
13	BL	249	237	249	272	268	256	233	191	113	72	+/-29
14	SH	-183	-131	-113	-148	-215	-138	-219	-232	-277	-272	+/-40
15	AR	-83	-111	-153	-224	-276	-345	-410	-407	-444	-476	+/-41
16	Al	-1183	-977	-793	-557	-557	-646	-558	-493	-452	-416	+/-107
17	SG	-380	-406	-429	-471	-499	-536	-647	-705	-692	-667	+/-41
18	GR	-373	-276	-189	-59	-19	10	-47	-133	-299	-359	+/-90
19	AG	-51	-53	-49	-49	-85	-21	-72	-133	-175	-153	+/-27
20	TG	-565	-653	-745	-824	-833	-848	-868	-748	-885	-939	+/-75
21	TI	-386	-377	-346	-291	-207	-52	0	86	105	162	+/-49
22	VD	-218	-267	-258	-190	-146	-157	-69	-57	-7	-1	+/-41
23	VS	-1813	-1807	-1774	-1722	-1706	-1640	-1529	-1438	-1258	-1189	+/-70
24	NE	-751	-746	-711	-693	-719	-664	-584	-461	-333	-283	+/-58
25	GE	490	459	463	463	487	634	688	714	784	779	+/-26
26	JU	-2229	-2198	-2079	-1926	-1853	-1755	-1581	-1353	-1359	-1428	+/-107

s. F. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; \* = variazione annua media

#### Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998

(fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

In migliaia di franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio

Anno di pere	quazione	1998	1999	2000	2001	2002 s. F.	2002 c. F.	2003	2004	2005	2006	Delta*
Anni d	di calcolo	1992-94	1993-95	1994-96	1995-97	1996-98	1996-98	1997-1999	1998-2000	1999-2001	2000-2002	Delta
1	ZH	637'254	688'909	703'657	673'139	641'709	586'767	574'531	596'025	645'524	688'451	+/-31'813
2	BE	-672'811	-715'759	-754'018	-840'702	-863'784	-915'656	-1'009'823	-1'053'555	-1'090'354	-1'140'955	+/-52'034
3	LU	-258'983	-252'059	-257'592	-260'725	-258'841	-274'421	-276'710	-296'639	-364'604	-401'765	+/-18'102
4	UR	-27'668	-31'200	-34'321	-36'625	-42'298	-43'182	-50'371	-55'477	-62'276	-68'981	+/-5'054
5	SZ	-38'340	-12'644	-64	17'539	31'145	23'052	47'530	54'832	59'760	52'859	+/-14'137
6	OW	-32'176	-32'227	-32'328	-35'518	-39'487	-38'888	-45'052	-46'529	-48'856	-47'605	+/-2'316
7	NW	8'618	11'956	13'696	15'852	16'037	13'493	14'431	14'446	16'826	17'926	+/-1'481
8	GL	-16'321	-20'978	-20'614	-18'955	-12'268	-14'120	-3'708	-3'083	-12'391	-36'996	+/-7'289
9	ZG	143'010	146'805	151'704	164'264	173'451	159'548	172'635	178'669	199'786	223'498	+/-11'799
10	FR	-247'149	-280'625	-312'256	-319'016	-310'186	-314'122	-296'442	-303'612	-322'983	-337'652	+/-17'448
11	SO	-155'043	-148'410	-140'210	-127'419	-139'005	-157'981	-175'238	-205'977	-246'989	-259'608	+/-17'605
12	BS	109'944	110'186	105'696	110'584	116'733	138'149	148'412	144'903	140'080	127'015	+/-5'928
13	BL	55'928	57'169	62'431	69'067	68'686		62'910	54'857	35'304	23'749	+/-6'895
14	SH	-13'344	-10'445	-9'403	-12'427	-17'393		-18'934	-20'920	-27'065	-28'154	+/-3'552
15	AR	-4'613	-6'531	-9'169	-13'333	-16'080		-24'456	-25'401	-29'883	-33'358	+/-3'118
16	Al	-15'259	-13'414	-11'306	-8'273	-8'286	-9'556	-8'768	-8'234	-8'371	-8'213	+/-1'077
17	SG	-158'910	-179'978	-195'724	-217'651	-229'805	-246'719	-307'354	-348'298	-374'426	-383'242	+/-25'927
18	GR	-66'429	-53'476	-39'128	-13'689	-4'770		-12'088	-32'419	-74'648	-92'864	+/-19'557
19	AG	-27'887	-31'872	-30'769	-32'334	-53'457	-15'033	-50'051	-92'738	-133'628	-126'639	+/-19'170
20	TG	-114'730	-140'233	-164'520	-184'339	-187'280		-203'871	-186'843	-235'628	-261'665	+/-22'140
21	TI	-108'712	-113'830	-108'854	-94'856	-69'208	-19'401	-291	29'611	39'159	63'508	+/-16'581
22	VD	-130'825	-169'146	-169'908	-130'745	-102'269		-56'446	-50'292	-8'975	-1'052	+/-27'115
23	VS	-422'159	-442'792	-445'944	-437'753	-435'948		-408'305	-404'203	-386'993	-389'316	+/-8'716
24	NE	-114'279	-119'610	-117'459	-116'407	-120'478	_	-104'615	-88'345	-72'479	-66'317	+/-7'363
25	GE	180'258	177'930	183'227	185'841	196'407	255'601	293'460	325'331	390'759	409'500	+/-21'838
26	JU	-130'820	-134'735	-130'291	-121'865	-117'705		-104'811	-94'782	-102'291	-112'141	+/-6'945
Totale —	PVR	-1'621'446	-1'717'010	-1'763'467	-1'786'347	-1'784'379		-1'843'426	-1'918'674	-2'075'644	-2'190'019	
Totalo	POR	+/-1'135'012	+/-1'192'954	+/-1'220'411	+/-1'236'285	+/-1'244'169	+/-1'243'927	+/-1'313'908	+/-1'398'674	+/-1'527'198	+/-1'606'505	

s. F. = esclusi i redditi determinanti tassatio alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; \* = variazione annua media; PVR = perequazione verticale delle risorse; POR = perequazione orizzontale delle risorse

### Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998

In franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio

	(+) = aggravio; ( li perequazione	1998	1999	2000	2001	2002 o.Q	2002 m.Q.	2003	2004	2005	2006	
	Anni di calcolo	1992-94	1993-95	1994-96	1995-97	1996-98	1996-98	1997-1999	1998-2000	1999-2001	2000-2002	Delta
1	ZH	541	583	592	564	536	490	478	492	527	555	+/- 25
2	BE	-700	-748	-793	-885	-911	-965	-1065	-1110	-1146	-1197	+/- 55
3	LU	-775	-748	-759	-766	-758	-804	-809	-864	-1055	-1153	+/- 50
4	UR	-790	-889	-977	-1045	-1213	-1238	-1451	-1605	-1805	-1999	+/- 148
5	SZ	-327	-106	-1	143	251	186	380	433	466	407	+/- 115
6	ow	-1046	-1037	-1034	-1130	-1250	-1231	-1418	-1456	-1517	-1466	+/- 71
7	NW	250	342	387	443	444	374	397	395	454	477	+/- 38
8	GL	-419	-536	-527	-487	-318	-366	-97	-81	-324	-970	+/- 189
9	ZG	1619	1633	1657	1764	1836	1689	1803	1840	2024	2228	+/- 95
10	FR	-1125	-1258	-1381	-1395	-1343	-1360	-1272	-1292	-1357	-1399	+/- 67
11	so	-661	-630	-591	-535	-580	-660	-728	-853	-1019	-1066	+/- 72
12	BS	548	549	529	557	593	702	762	752	732	666	+/- 30
13	BL	235	234	249	275	272	259	248	215	137	92	+/- 26
14	SH	-183	-142	-128	-169	-237	-159	-259	-286	-370	-384	+/- 49
15	AR	-86	-121	-170	-248	-300	-370	-457	-476	-562	-630	+/- 59
16	AI	-1069	-935	-785	-574	-573	-661	-605	-566	-572	-559	+/- 76
17	SG	-364	-410	-443	-491	-518	-556	-692	-781	-834	-848	+/- 56
18	GR	-358	-285	-207	-73	-25	10	-64	-173	-396	-490	+/- 104
19	AG	-54	-61	-59	-61	-101	-28	-94	-173	-247	-231	+/- 36
20	TG	-531	-640	-741	-823	-832	-850	-903	-825	-1037	-1147	+/- 94
21	TI	-370	-383	-363	-315	-230	-64	-1	97	127	204	+/- 54
22	VD	-215	-277	-277	-212	-165	-180	-91	-81	-14	-2	+/- 44
23	vs	-1603	-1662	-1663	-1626	-1616	-1560	-1510	-1489	-1416	-1412	+/- 32
24	NE	-695	-725	-709	-702	-726	-679	-630	-532	-436	-397	+/- 45
25	GE	463	453	464	468	493	642	732	804	953	985	+/- 49
26	JU	-1949	-1998	-1927	-1803	-1745	-1661	-1556	-1409	-1517	-1659	+/- 100

#### Bilancio globale 2004/2005

In 1 000 CHF; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione

	Ф	Sop	pressione dei tra	asferimenti attua	li		Nuovo siste	ma di perequ	azione		Sal	do
	<del>  </del>		Riduzione della	Pereguazione			Comper	nsazione degli	oneri		D: 111	
	ce	Dissociazione	quota cantonale	finanziaria	Totale	Perequazione =	CAS	S	040	Totale	Prima della	Dopo la CR
	Indice delle risorse		all'IFD	attuale		delle risorse	CAS A-C	CAS F	CAG		CR	·
ZH	131.7	-65'589	362'092	-601'749	-305'246	488'336	-34'163	-54'132	0	400'041	94'794	118'467
BE	72.3	-62'199	132'995	714'911	785'706	-882'996	0	-396	-18'454	-901'847	-116'140	-116'024
LU	75.2	-44'697	59'927	221'170	236'399	-265'742	0	0	-6'476	-272'218	-35'818	-38'735
UR	63.6	-20'828	3'286	46'054	28'513	-51'447	0	0	-9'446	-60'893	-32'380	-31'709
SZ	127.9	-7'539	48'323	-44'661	-3'877	45'067	0	0	-5'511	39'556	35'679	38'157
OW	66.8	-3'469	3'740	50'855	51'126	-40'862	0	0	-5'278	-46'141	4'985	-4'406
NW	126.4	-18'514	12'229	-3'040	-9'325	12'283	0	0	-1'220	11'063	1'738	2'453
GL	91.6	-8'484	4'755	17'494	13'765	-4'947	-55	0	-4'556	-9'559	4'206	-1'345
ZG	220.0	-6'010	106'440	-132'655	-32'225	148'765	0	0	-76	148'689	116'464	118'367
FR	69.2	6'225	38'304	269'633	314'162	-263'986	0	0	-13'000	-276'986	37'176	-31'016
SO	75.6	-19'923	32'232	80'737	93'045	-181'410	0	0	0	-181'410	-88'365	-83'661
BS	146.2	-23'322	76'536	-130'529	-77'316	112'339	-22'807	-19'258	0	70'274	-7'042	-3'310
BL	111.0	-21'327	48'058	-51'310	-24'580	35'816	0	0	0	35'816	11'237	16'221
SH	87.8	2'439	22'535	-12'150	12'823	-16'493	-1'288	0	0	-17'781	-4'958	-4'112
AR	83.5	-12'563	7'673	33'843	28'953	-20'337	0	0	-15'943	-36'280	-7'328	-6'292
ΑI	82.4	-2'935	2'621	7'364	7'050	-6'203	0	0	-7'264	-13'467	-6'417	-6'134
SG	77.8	-83'226	59'908	154'818	131'500	-283'633	-1'626	0	-2'165	-287'423	-155'923	-147'228
GR	89.1	-39'177	25'941	185'050	171'814	-35'900	0	0	-120'609	-156'509	15'305	-9'240
AG	91.0	-90'392	94'107	-21'126	-17'411	-72'743	0	0	0	-72'743	-90'154	-79'672
TG	75.7	9'874	28'460	62'435	100'769	-169'030	0	0	-3'804	-172'835	-72'065	-67'655
TI	107.0	-128'979	57'242	99'140	27'404	26'945	-20'437	0	-12'177	-5'669	21'735	27'687
VD	96.8	-20'207	117'756	33'542	131'091	-17'388	-52'178	-2'818	0	-72'383	58'708	-1'538
VS	67.3	-13'926	28'676	436'153	450'903	-338'048	0	0	-62'145	-400'193	50'710	-37'122
NE	84.2	-19'434	34'032	140'885	155'483	-59'032	-9'071	0	-20'106	-88'209	67'274	-12'402
GE	154.5	-14'834	164'440	-254'765	-105'159	281'095	-66'025	-27'312	0	187'758	82'598	90'514
JU	67.1	-8'407	7'337	103'784	102'714	-84'228	-184	0	-3'521	-87'933	14'780	-9'191
Dive	rs	-799	0	0	-799	0	0	0	0	0	-799	-799
Tota	al	-718'244	1'579'644	1'405'883	2'267'283	-1'643'780	-207'834	-103'917	-311'751	-2'267'283	0	-279'722

CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico, A-C = Settori povertà, anziani, integrazione degli stranieri, F = Problematica dei nuclei urbani; CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico; CR = Compensazione dei casi di rigore

#### Calcolo della compensazione dei casi di rigore

In 1 000 CHF; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione

				Bila	ncio			Compensazio	one deicasi	
		Popolazione	GFS	prima d	lella CR			di rigor		
	Indice delle	residente determinante	In 1 000	In 1 000	In percento	Limite di	-			Bilancio dopo la
Cantone	risorse	2004/05	franchi	franchi	del GFS	sgravio	Differenza	Pagamenti	Versamenti	CR
1 ZH	131.7	1'217'781	11'331'429	94'794		0.00%		0	23'673	118'467
2 BE	72.3	950'176	4'855'397	-116'140		-2.77%		-18'354	18'471	-116'024
3 LU	75.2	344'512	1'828'239	-35'818	-2.0%	-2.49%		-9'613	6'697	-38'735
4 UR	63.6	34'535	155'020	-32'380	-20.9%	-3.64%		0	671	-31'709
5 SZ	127.9	127'493	1'152'561	35'679	3.1%	0.00%	0.0%	0	2'478	38'157
6 OW	66.8	32'084	151 262	4'985	3.3%	-3.33%	6.6%	-10'015	624	-4'406
7 NW	126.4	36'800	328'643	1'738	0.5%	0.00%	0.0%	0	715	2'453
8 GL	91.6	38'227	247'166	4'206	1.7%	-0.85%	2.5%	-6'295	743	-1'345
9 ZG	220.0	97'894	1'522'251	116'464	7.7%	0.00%	0.0%	0	1'903	118'367
10 FR	69.2	236'557	1'156'307	37'176	3.2%	-3.08%	6.3%	-72'791	4'598	-31'016
11 SO	75.6	241'982	1'290'924	-88'365	-6.8%	-2.45%	-4.4%	0	4'704	-83'661
12 BS	146.2	191'973	1'982'082	-7'042	-0.4%	0.00%	0.0%	0	3'732	-3'310
13 BL	111.0	256'427	2'010'232	11'237	0.6%	0.00%	0.0%	0	4'985	16'221
14 SH	87.8	73'093	453'485	-4'958	-1.1%	-1.22%	0.1%	-574	1'421	-4'112
15 AR	83.5	53'256	314'022	-7'328	-2.3%	-1.66%	-0.7%	0	1'035	-6'292
16 AI	82.4	14'596	84'982	-6'417	-7.6%	-1.76%	-5.8%	0	284	-6'134
17 SG	77.8	447'278	2'458'809	-155'923	-6.3%	-2.22%	-4.1%	0	8'695	-147'228
18 GR	89.1	188'099	1'183'131	15'305	1.3%	-1.09%	2.4%	-28'201	3'657	-9'240
19 AG	91.0	539'218	3'465'567	-90'154	-2.6%	-0.91%	-1.7%	0	10'482	-79'672
20 TG	75.7	226'871	1'211'755	-72'065	-5.9%	-2.44%	-3.5%	0	4'410	-67'655
21 TI	107.0	306'225	2'315'262	21'735	0.9%	0.00%	0.0%	0	5'953	27'687
22 VD	96.8	626'599	4'286'938	58'708	1.4%	-0.32%	1.7%	-72'426	12'181	-1'538
23 VS	67.3	272'341	1'295'150	50'710	3.9%	-3.28%	7.2%	-93'126	5'294	-37'122
24 NE	84.2	166'212	989'404	67'274	6.8%	-1.58%	8.4%	-82'907	3'231	-12'402
25 GE	154.5	407'206	4'446'675	82'598	1.9%	0.00%	0.0%	0	7'916	90'514
26 JU	67.1	67'346	319'165	14'780	4.6%	-3.29%	7.9%	-25'281	1'309	-9'191
Varie		0	0	-799				0	0	-799
Totale	100.0	7'194'777	50'835'857	0	0.0%			-419'583	139'861	-279'722

GFS = Gettito fiscale standard

# 1. Calcolo della quota della Confederazione all'AVS/AI, calcolo della nuova percentuale per la quota della Confederazione alle uscite dell'AVS (in milioni di franchi)

	P 2006	P 2007	PF 2008	PF 2009	PF 2010
Uscite complessive dell'AVS senza la NPC	31 655	33 375	34 190	36 161	36 737
Uscite soppresse con la NPC	190	190	190	194	197
Uscite complessive dell'AVS con la NPC	31 465	33 185	34 000	35 967	36 540
					_
Contributi cantonali soppressi con la NPC	1 168	1 215	1 245	1 316	1 337
Aggravio netto dell'AVS determinato dalla NPC	978	1 025	1 055	1 122	1 140
Contributo della Confederazione senza la NPC	5 163	5 460	5 593	5 717	5 572
Contributo della Confederazione determinante					
la percentuale, con la NPC 1)			6 648		
Contributo della Confederazione in percento,					
con la NPC 2)			19,55		
Deduzione disciplinamento pensionamenti					
anticipati				199	438
Contributo della Confederazione con la NPC 3)	6 151	6 488		6 833	6 706
1) Contributo della Confederazione senza la NF	PC, più l'aggrav	io netto dell'AV	'S determinato	dalla NPC	
2) Riferito alle uscite complessive dell'AVS con I	a NPC				
3) 19,55% delle uscite complessivedell'AVS, con	n la NPC				-

## 2. Calcolo della nuova percentuale per la quota della Confederazione alle uscite dell'AI (in milioni di franchi)

	P 2006	P 2007	PF 2008	PF 2009	PF 2010
Uscite complessive dell'Alsenza la NPC	12 048	12 406	12 520	13 208	13 482
Uscite complessive soppresse con la NPC	2 311	2 387	2 484	2 582	2 693
Uscite complessive dell'Al con la NPC	9 737	10 019	10 036	10 626	10 789
Contributi cantonali soppressi con la NPC	1 506	1 551	1 565	1 651	1 685
Aggravio netto dell'Al determinato dalla NPC	805	836	919	931	1 008
Contributo della Confederazione senza la NPC	4 518	4 652	4 695	4 953	5 056
Contributo della Confederazione determinante			2776		
la percentuale, con la NPC 1) Contributo della Confederazione in percento,			3776		
con la NPC 2)			37,62		
Contributo della Confederazione con la NPC 3)	3 663	3 769	·	3 998	4 059
1) Contributo della Confederazione senza la NF	PC, più l'aggrav	rio netto dell'Al	determinato da	alla NPC	
2) Riferito alle uscite complessive dell'Al con la l	NPC				
3) 37,62% delle uscite complessive dell'Al con la	a NPC				

# Compensazione del finanziamento speciale traffico stradale nel 2008

Protezione della natura e del paesaggio   1700000   1530000   170000   170000   170000   170000   170000   170000   170000   170000   33419500   44309500   44309500   169977350   33777650   33777650   33419500   47309500   169977350   33777650   37977650   169977350   33419500   47309500   169977350   3977650   3977650   169977350   3977650   16997350   3977650   16997350   3977650   16997350   3977650   16997350   3977650   3977650   3977650   3981600   6624000   5961600   6624000   5961600   6624000   5961600   6624000   7726560   2203283   770000000   77000000   77000000   77000000   77000000   77000000   770000000   770000000   770000000   770000000   770000000   770000000   7700000000	Compito	Attuale	NPC	Saldo
Foreste: Protezione dalle catastrofi naturali Foreste: Miglioramenti strutturali e strutture di raccordo Foreste: Miglioramenti strutturali e strutt	Protezione della natura e del paesaggio		1'530'000	
Foreste: Miglioramenti strutturali e strutture di raccordo accordo 5961'600 5961'600 -662'400 5961'600 -662'400 700 700 700 700 700 700 700 700 700		37'550'000	33'419'500	-4'130'500
Protezione contro le piene   20'029'845   17826'562 -2'203'283	Foreste: Protezione dalle catastrofi naturali	20'935'000	16'957'350	-3'977'650
Protezione contro le piene 20029'845 17'826'562 -2'203'283  Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico 0 0 0 0  Protezione fonica 8:881'300 6:5917'49 -2'289'551  Strade nazionali, completamento 917'000'000 917'000'000 0  Strade nazionali, manutenzione 605'929'500 609'47'787'4 3548'37'4  Strade nazionali, sistemazione 5527'43'800 631'962'557 79'218'757  Strade principali 137791'891 1935'84'900 162'729'997 -30'854'903  Traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali e contributi generali per le strade e perequazione 131'95'000 13'195'000 0  Protezione deli noci di traffico 13'195'000 13'195'000 0  Protezione del monumenti storici 8'04'7800 6'57'1800 -1'476'000 0  Protezione del monumenti storici 8'04'7800 0  Protezione del monumenti storici 8'04'7800 0  Protezione del monumenti storici 8'04'7800 0  Protezione del	Foreste: Miglioramenti strutturali e strutture di			
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Protezione fonica 8'881'300 6'591'749 -2'289'551 Strade nazionali, completamento 917'000'000 17'000'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		6'624'000		-662'400
Protezione fonica	Protezione contro le piene	20'029'845	17'826'562	-2'203'283
Strade nazionali, completamento   917'000'000   917'000'000   30   30   30   30   30   30	Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico	0	0	0
Strade nazionali, manutenzione   605929500   6094777874   3548/374   3548/374   37548/37	Protezione fonica	8'881'300	6'591'749	-2'289'551
Strade nazionali, esercizio	Strade nazionali, completamento	917'000'000	917'000'000	0
Strade nazionali, sistemazione   552743/800   631962/557   79218/757   Strade principali   193584/900   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   162729/997   -30/854/903   -19/684/520   -19/684/5	Strade nazionali, manutenzione	605'929'500	609'477'874	3'548'374
193'584'900   162'729'997   -30'854'903   Traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali   26'890'100   7'205'580   -19'684'520	Strade nazionali, esercizio	133'929'300	271'721'191	
Traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali 26'890'100 7'205'580 -19'684'520 Protezione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Strade nazionali, sistemazione	552'743'800	631'962'557	79'218'757
nazionali 26'890'100 7'205'580 -19'684'520 Protezione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Strade principali	193'584'900	162'729'997	-30'854'903
Protezione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione)  Gallerie paravalanghe e tunnel  Separazione dei modi di traffico  Passaggi a livello  Protezione dei monumenti storici  Protezione dei monumenti storici  Protezione dei monumenti storici  Settori di perequazione  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%)  Saldo  Saldo  Saldo  Settori di calcolo  Attuali  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  Saldo		0010001400	710051500	4010041500
(strade di circonvallazione)  Gallerie paravalanghe e tunnel  O 0 0  Gallerie paravalanghe e tunnel  O 0 0  O 0  O 0  O 0  Passaggi a livello  Protezione dei monumenti storici  B'047'800 6'571'800 -1'476'000  Vie di comunicazione storiche della Svizzera  2'024'600 2'024'600 0  Somma  2'549'065'145 2'704'175'361 155'110'216  Settori di perequazione  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%)  Saldo  2'607'674'145 2'704'175'361 28'295'936  Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  10.0%  Quota minima dei Cantoni  Impegni secondo il diritto anteriore separazione  Attuali  Contributi generali per le strade al destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade al contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  10.0%  Quota minima corretta  373'474'000  Impegni secondo il diritto anteriore separazione  373'474'000  Impegni secondo il diritto anteriore separazione  360'279'000  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  7'205'580  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420		26'890'100	7'205'580	-19'684'520
Gallerie paravalanghe e tunnel  Geparazione dei modi di traffico  Separazione dei modi di traffico  13'195'000  Protezione dei monumenti storici  8'047'800  Somma  10'1476'000  Somma  2'549'065'145  Settori di perequazione  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%)  Saldo  2'607'674'145  Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni  Impegni secondo il diritto anteriore separazione  Quota minima corretta  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  7'205'580  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420  13'195'000  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0				
Separazione dei modi di traffico Passaggi a livello O Passaggi a livello O O Passaggi a livello Vie di comunicazione storiche della Svizzera Vie di comunicazione Vie	,			0
Passaggi a livello Protezione dei monumenti storici Vie di comunicazione storiche della Svizzera 2'024'600 2'024'600 2'024'600 Somma 2'549'065'145 2'704'175'361 155'110'216 Settori di perequazione Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%) Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) Saldo 2'607'674'145 2'704'175'361 28'295'936  Basi di calcolo Attuali Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta) Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta) Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta) 353'073'420 353'073'420				
Protezione dei monumenti storici 8'047'800 6'571'800 -1'476'000 Vie di comunicazione storiche della Svizzera 2'024'600 2'024'600 0 Somma 2'549'065'145 2'704'175'361 155'110'216  Settori di perequazione  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%) 421'278'700 353'073'420 -68'205'280 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) 58'609'000 0 -58'609'000  Saldo 2'607'674'145 2'704'175'361 28'295'936  Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolati riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni 373'474'000 Impegni secondo il diritto anteriore separazione 13'195'000 Quota minima corretta 360'279'000 Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta) 7'205'580 Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta) 353'073'420				
Vie di comunicazione storiche della Svizzera  2'024'600  2'024'600  2'024'600  0  Somma  2'549'065'145  2'704'175'361  155'110'216  Settori di perequazione  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%) Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936  Basi di calcolo  Attuali Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta  360'279'000  Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  7'205'580  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420				
Settori di perequazione  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%) Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936  Basi di calcolo Attuali Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  7'205'580 Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420				-1'476'000
Settori di perequazione  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%)  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936  Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni  Inpegni secondo il diritto anteriore separazione  Quota minima corretta  Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420				45514401246
Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%)  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936  Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni  Inpegni secondo il diritto anteriore separazione  Quota minima corretta  Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	Somma	2 549 065 145	2 / 04 1 / 5 361	155 110 216
finanziaria (riduzione dal 12% al 10%)  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936   Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni privi di strade nazionali.  Attade nazionali.  PPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta  Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420  421'278'700  353'073'420  -68'205'280  -58'609'000  0 -58'609'000  0 -58'609'000  0 -58'609'000  421'475'361  28'295'936  28'295'936  48'168'800  Attuali  448'168'800	Settori di perequazione			
finanziaria (riduzione dal 12% al 10%)  Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936   Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta  Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936  2'704'175'361  28'295'936  48'168'800	Contributi generali per le strade e pereguazione			
Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria)  Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936   Basi di calcolo  Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni  Impegni secondo il diritto anteriore separazione  Quota minima corretta  Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420		421'278'700	353'073'420	-68'205'280
finanziaria (quota straordinaria)  S8'609'000  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta)  Quota minima corretta)  Contributi generali per le strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade nazionali (28% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade nazionali (28% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	Contributi generali per le strade e pereguazione	421270700	000 07 0 420	00 200 200
Saldo  2'607'674'145  2'704'175'361  28'295'936   Attuali  Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  10.0%  Quota minima dei Cantoni  Impegni secondo il diritto anteriore separazione  Quota minima corretta  Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420		58'609'000	0	-58'609'000
Basi di calcolo  Attuali Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  A48'168'800  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	(-1000000000000000000000000000000000000		-	
Attuali Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  10.0% Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  7'205'580 Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	Saldo	2'607'674'145	2'704'175'361	28'295'936
Attuali Contributi non direttamente vincolati ad opere: quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  10.0% Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  7'205'580 Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	Basi di calcolo			
quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  10.0% Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420				
pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  10.0% Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	Contributi non direttamente vincolati ad opere:			
riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  A48'168'800  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge,			
generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata			
Privi di strade nazionali.  A48'168'800  NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	riservate alle strade, suddivisa in contributi			
NPC  Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	generali per le strade e contributi per i Cantoni			
Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta) Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta) 353'073'420	privi di strade nazionali.	448'168'800		
Quota minima dei Cantoni373'474'000Impegni secondo il diritto anteriore separazione13'195'000Quota minima corretta360'279'000Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)7'205'580Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)353'073'420	NPC			
Impegni secondo il diritto anteriore separazione  Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420		10.0%		
Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  360'279'000 7'205'580  7'205'580 353'073'420	Quota minima dei Cantoni	373'474'000		
Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  7'205'580  353'073'420	Impegni secondo il diritto anteriore separazione			
minima corretta)  Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  7'205'580  353'073'420		360'279'000	/	
Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)  353'073'420	•		/	
minima corretta) 353'073'420		7'205'580	/	
/				
Differenza a carico del bilancio globale	minima corretta)	353'073'420	/	
	Differenza a carico del bilancio globale	28'295'936	<b>,</b>	

Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati di liquidità
Importi secondo il piano finanziario 2008 in milioni di franchi, chiave di ripartizione Al secondo calcolo, ripartizione degli altri trasferimento secondo media 2004/2005

		Afflusso d	i mezzi		Afflusso di mezzi						Saldo flusso
		Contributi di finanziamento				Riduzione premi	Sussidi p	oer la formazione	Consulenza agricola		di mezzi
	Chiave di	Chiave di Prestazioni Rubriche da		Quote		Quote		Quote			
	ripartizione	collettive	delimitare	Totale	Ripartiz. in %	contributi post.	Ripartiz. in %	contributi post.			
ZH	22.62	55.4	39.6	95.0	12.05	75.2	4.9	2.5	3.69	0.4	-17.0
BE	7.72	18.9	13.5	32.4	17.64	110.1	24.4	12.4	19.41	1.9	92.0
LU	3.19	7.8	5.6	13.4	5.45	34.0	5.7	2.9	6.19	0.6	24.1
UR	0.19	0.5	0.3	0.8	0.53	3.3	0.7	0.3	0.96	0.1	2.9
SZ	1.50	3.7	2.6	6.3	1.48	9.2	1.3	0.7	1.03	0.1	3.7
OW	0.15	0.4	0.3	0.6	0.70	4.3	0.8	0.4	1.76	0.2	4.3
NW	0.47	1.2	0.8	2.0	0.27	1.7	0.2	0.1	1.16	0.1	-0.1
GL	0.43	1.1	0.8	1.8	0.53	3.3	0.6	0.3	0.82	0.1	1.9
ZG	2.15	5.3	3.8	9.0	0.60	3.8	0.6	0.3	0.51	0.1	-4.9
FR	2.14	5.2	3.7	9.0	4.76	29.7	4.8	2.5	13.00	1.3	24.5
SO	2.93	7.2	5.1	12.3	2.94	18.3	2.4	1.2	1.80	0.2	7.4
BS	6.26	15.3	11.0	26.3	2.12	13.3	1.7	0.9	0.00	0.0	-12.2
BL	4.42	10.8	7.7	18.6	2.93	18.3	2.1	1.1	0.98	0.1	0.8
SH	0.99	2.4	1.7	4.2	1.02	6.4	0.4	0.2	0.58	0.1	2.5
AR	0.46	1.1	0.8	1.9	0.83	5.1	0.7	0.4	0.76	0.1	3.7
Al	0.10	0.3	0.2	0.4	0.20	1.2	0.3	0.2	0.84	0.1	1.1
SG	5.71	14.0	10.0	24.0	4.74	29.6	3.2	1.6	5.17	0.5	7.8
GR	1.47	3.6	2.6	6.2	2.49	15.5	5.0	2.5	6.69	0.7	12.6
AG	8.29	20.3	14.5	34.8	4.73	29.5	3.8	1.9	2.12	0.2	-3.1
TG	2.76	6.8	4.8	11.6	3.79	23.6	3.1	1.6	5.13	0.5	14.1
TI	4.46	10.9	7.8	18.8	5.10	31.8	7.5	3.8	2.60	0.3	17.2
VD	8.84	21.7	15.5	37.1	9.82	61.3	8.1	4.1	9.11	0.9	29.2
VS	1.61	4.0	2.8	6.8	5.88	36.7	7.1	3.6	5.23	0.5	34.1
NE	1.88	4.6	3.3	7.9	3.14	19.6	2.7	1.4	3.22	0.3	13.4
GE	8.66	21.2	15.2	36.4	4.84	30.2	4.6	2.3	1.24	0.1	-3.7
JU	0.60	1.5	1.0	2.5	1.43	8.9	3.3	1.7	6.01	0.6	8.7
TOTALE	100.00	245.0	175.0	420.0	100.00	624.0	100.0	51.0	100.0	10.0	265.0